

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

592° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 181
2 ^a - Giustizia	» 186
4 ^a - Difesa	» 189
5 ^a - Bilancio	» 191
7 ^a - Istruzione	» 196
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 206
11 ^a - Lavoro	» 212
12 ^a - Igiene e sanità	» 214

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 7
2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	» 31
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	» 49
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 178

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea- Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Poli- tiche dell'Unione europea-Camera)	Pag. 5
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 255
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 257
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 258

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione:
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-
Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Mi-
sto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale):
Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-
PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-
Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace *Pag.* 260

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri *Pag.* 262

2^a - Giustizia - Pareri » 268

5^a - Bilancio - Pareri » 270

6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 285

CONVOCAZIONI *Pag.* 286

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

6^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della III Commissione della Camera dei deputati
Gustavo SELVA*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Gustavo SELVA avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005

Il presidente SELVA avverte che le comunicazioni di oggi sono rese anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il sottosegretario ANTONIONE rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono il deputato SPINI (*DS-U*), i senatori BASILE (*Mar-DL-U*), GRECO (*FI*), ANDREOTTI (*Aut*) e PROVERA (*LP*), i deputati ROSSI (*LNFP*), FRIGATO (*MARGH-U*), il senatore COLOMBO (*Misto*), i deputati STUCCHI (*LNFP*), LANDI di CHIAVENNA (*AN*), BALDI (*FI*), e il senatore PIANETTA (*FI*).

Replica, infine, il sottosegretario ANTONIONE.

Il presidente SELVA dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3464) Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1^o giugno scorso.

Il presidente NOVI, se non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, tenuto conto altresì dei tempi ristretti che le Commissioni riunite hanno a disposizione per esaminare il decreto-legge in titolo, propone di procedere, dopo la replica del rappresentante del Governo, all'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Le Commissioni riunite convengono.

Il relatore per la 13^a Commissione, SPECCHIA (AN), e il relatore per la 1^a Commissione, BOSCATTO (FI), dichiarano di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto esposto nelle relazioni introduttive.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di condividere quanto espresso dai senatori Specchia e Boschetto nel corso delle loro rispettive relazioni.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge in titolo.

Il senatore GASBARRI (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione sul complesso degli emendamenti presentati da parte dei senatori dei Democratici di Sinistra, esprime in via preliminare un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in titolo che, al di là delle disposizioni concernenti l'emergenza in Calabria e presso il bacino idrografico del fiume Sarno, andrebbe totalmente riscritto, anche perché le reali motivazioni sottese allo stesso sollevano forti perplessità. Si fa riferimento in particolare alle notizie apparse sugli organi di stampa nelle scorse settimane, secondo le quali una delle ragioni principali per cui è stato varato tale decreto-legge è quella di consentire un riconoscimento al Dipartimento della Protezione civile per lo sforzo profuso soprattutto negli ultimi mesi. A tale riguardo, infatti, una delle disposizioni portanti del decreto-legge riguarda la cosiddetta stabilizzazione del personale precario impiegato presso il suddetto Dipartimento.

Nel merito, in realtà, molte altre disposizioni contenute nel decreto-legge si prestano ad un avviso negativo, ad iniziare dal comma 2 dell'articolo 1 che prevede la possibilità di effettuare acquisti di mezzi e materiali attraverso ordinanze di protezione civile e in deroga a quanto disposto dalle norme generali in materia di contabilità di Stato. In tal modo, si assisterebbe ad un ulteriore esempio di quell'uso disinvolto delle ordinanze di protezione civile che è stato oggetto di censura da parte degli organismi comunitari. Pertanto, alcuni emendamenti presentati all'articolo 1 tendono a limitare l'uso di tali strumenti e a ristabilire il rispetto delle norme in materia di contabilità di Stato.

Anche i contenuti dell'articolo 3 sono fortemente censurabili, ad esempio, per quanto riguarda il comma 2, lettera c), che consente la copertura, nella misura del 20 per cento, di posti dirigenziali di seconda fascia mediante una particolare procedura di corso-concorso alla quale potrebbe partecipare anche personale privo di laurea e in possesso solamente di non meglio precisati requisiti culturali e professionali. Si tratta a ben vedere di una disposizione che suscita forti riserve sia in considerazione dell'alto numero dei soggetti comandati presso il Dipartimento della Protezione civile negli ultimi anni, sia soprattutto in ragione dei criteri assai indeterminati con i quali si dovrebbe procedere alla selezione del personale. Anche i successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo devono essere oggetto di una valutazione negativa che rafforza in generale la necessità di riconsiderare completamente l'articolo nel suo complesso, così come proposto da alcuni emendamenti presentati il cui obiettivo principale è appunto quello di ripristinare una situazione di legalità che verrebbe seriamente compromessa dalle disposizioni illustrate.

Anche le disposizioni inserite nell'articolo 4 del decreto-legge in titolo sono fortemente opinabili in quanto introducono modifiche di carattere ordinamentale che si pongono in palese contrasto con quanto previsto dal decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001 che, tra l'altro, sopprimendo l'Agenzia della Protezione civile ricostituì il Dipartimento della Protezione civile. In particolare, bisognerebbe gridare allo scandalo in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, laddove si dispone che alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 343 del 2001 – recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno – sono abrogate poiché tale scelta normativa non risulta sorretta da alcuna motivazione. Inoltre, anche il successivo comma 2 risulta criticabile in quanto, ponendosi in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale, consente per interventi all'estero l'adozione di ordinanze di protezione civile che dovrebbero avere valenza esclusivamente nazionale.

Alla luce delle valutazioni critiche fin qui illustrate ritiene in conclusione che non possa esservi alcuna seria motivazione che possa essere adottata a giustificazione di un provvedimento così negativo soprattutto per le conseguenze che esso rischia di arrecare sia con riferimento alla possibile conflittualità di natura sindacale innescata dalle disposizioni dell'articolo 3 sia per le numerose situazioni di illegalità che deriverebbero dall'applicazione delle norme illustrate.

Il presidente NOVI autorizza in via del tutto eccezionale il senatore Iovene a presentare, anche al di là del termine previsto e scaduto, l'emendamento 2.8, che trae origine da alcune considerazioni espresse dal Capo del Dipartimento della protezione civile nel corso dell'audizione svoltasi ieri.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), dopo aver ringraziato il Presidente, illustra l'emendamento 2.8, ricorda che il tema dell'emergenza rifiuti nella regione Calabria è stato affrontato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 14 del 2005. In particolare, nel corso dell'esame presso il Senato fu approvato un emendamento che però nel successivo *iter* non è stato confermato, anche se il Governo, accogliendo un apposito ordine del giorno, si era impegnato ad affrontare la questione in altra sede. A tale *ratio* risponde l'articolo 2 del decreto-legge in titolo nel quale, tuttavia, si dovrebbe prevedere che i poteri del Commissario delegato siano estesi anche alle emergenze ambientali connesse alla depurazione delle acque dal momento che da diversi anni la regione Calabria si trova ad affrontare questa emergenza insieme a quella dei rifiuti. Del resto, durante questo tempo, i poteri commissariali sono stati ricoperti dal Presidente della regione e dal prefetto; tuttavia, si è determinato un circolo vizioso nel quale, pur essendo state spese, come rilevato dalla Corte dei conti, ingenti risorse, non si è conseguito alcun miglioramento poiché i depuratori risultano non funzionare, le imprese non sono pagate dai comuni, molti lavoratori sono a rischio di licenziamento ed è stata tagliata l'erogazione della corrente elettrica. Alla

luce di tale quadro conoscitivo, si rende pertanto necessario approvare l'emendamento 2.8 per permettere di estendere i poteri commissariali anche all'emergenza connessa alla depurazione delle acque.

Illustra infine l'emendamento 2.7 con il quale si intende effettuare la ricognizione debitoria dei comuni in situazioni di dissesto finanziario, permettendo agli stessi di accendere mutui decennali.

Il presidente NOVI avverte che, poiché nessun altro senatore intende intervenire, tutti i restanti emendamenti presentati al decreto-legge in esame si intendono illustrati.

Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i loro pareri sugli emendamenti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore SPECCHIA (AN), pur manifestando il proprio apprezzamento per alcune proposte emendative, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 e volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso. Tuttavia si riserva di approfondire nel corso del prosieguo dell'*iter* in Assemblea la portata di alcuni emendamenti con i quali si è proposto di prevedere un'intesa con le regioni interessate con riferimento alla lotta agli incendi boschivi. Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, invitando il senatore Chincarini a ritirare gli emendamenti 2.5 e 2.6, trasformandoli in appositi ordini del giorno che, peraltro, dovrebbero prevedere una estensione di quanto previsto per la regione Calabria anche per le altre regioni coinvolte nella emergenza rifiuti. Dichiara infine di ritirare l'emendamento 4.5.

Il sottosegretario VENTUCCI, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che quanto proposto nell'emendamento 1.7 – in relazione all'intesa con le regioni – risulta essere già disciplinato dalla normativa vigente. Più in generale, osserva che introdurre previsioni con le quali si prescrive l'intesa con le amministrazioni interessate potrebbe comportare dei rischi in ordine alla tempestività e alla efficacia degli interventi predisposti dal Dipartimento della protezione civile che, invece, negli ultimi anni si è contraddistinta per il suo operato positivo.

Il relatore per la 1^a Commissione, BOSCATTO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, salvo l'emendamento 3.9 sul quale formula avviso favorevole. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il presidente NOVI avverte quindi che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione di quelli sui quali è stato richiesto il parere della Commissione bilancio, ancora non pervenuto.

Previa verifica del prescritto numero legale, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.3, nonché gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ed 1.8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3464**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

MANFREDI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***«Art. 1.**

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

1. Al fine di garantire l'efficace impiego e la sicurezza degli aeromobili per la lotta agli incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fissa le linee guida per lo svolgimento delle attività degli aeromobili dello Stato e il loro coordinamento con quelli regionali, fermo restando che, in caso di intervento congiunto, il coordinamento operativo è di competenza dello Stato.

2. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli aeromobili impiegati per lo spegnimento di incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei ministri definisce requisiti, caratteristiche e tempi di allestimento di sistemi di segnalazione da realizzare sul territorio nazionale, in particolare in corrispondenza dei rilievi naturali o dei manufatti che possano costituire pericolo per la sicurezza del volo a bassa quota e definisce, altresì, i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo, di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio decreto, l'utilizzazione degli aeromobili di Stato per lo spegnimento di incendi boschivi in paesi stranieri, con apposite convenzioni o contratti onerosi, fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1.

4. I contratti o le convenzioni, di cui al comma 3, possono prevedere scambi paritetici di prestazioni o essere a titolo oneroso e gli eventuali conseguenti introiti sono riassegnati alla pertinente unità previsionale di

base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione Civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

MANFREDI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di garantire l'efficace impiego e la sicurezza degli aeromobili per la lotta agli incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, fissa le linee guida per lo svolgimento delle attività degli aeromobili dello Stato e il loro coordinamento con quelli regionali, fermo restando che, in caso di intervento congiunto, il coordinamento operativo è di competenza dello Stato.

2. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli aeromobili impiegati per lo spegnimento di incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce requisiti, caratteristiche e tempi di allestimento di sistemi di segnalazione da realizzare sul territorio nazionale, in particolare in corrispondenza dei rilievi naturali o dei manufatti che possano costituire pericolo per la sicurezza del volo a bassa quota e definisce, altresì, i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo, di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio decreto, l'utilizzazione degli aeromobili di Stato per lo spegnimento di incendi boschivi in paesi stranieri, con apposite convenzioni o contratti onerosi, fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1.

4. I contratti o le convenzioni, di cui al comma 3, possono prevedere scambi paritetici di prestazioni o essere a titolo oneroso e gli eventuali conseguenti introiti sono riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

1.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

1.5

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

1.6

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,».

1.7

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile» inserire le seguenti: «, d'intesa con le amministrazioni interessate,».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce ulteriori iniziative per potenziare l'attività di previsione e prevenzione, con particolare riferimento alle azioni di vigilanza e monitoraggio a terra mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio. A tale scopo la Conferenza unificata predispone le linee guida per il miglior coordinamento delle associazioni di volontariato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

1.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prevenzione degli incendi boschivi)

1. L'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*. – 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali

protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"».

Art. 2.

2.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

CHINCARINI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1» *inserire le seguenti:* «commi 1, 2, 3 e 5» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della definizione delle situazioni debitorie dei singoli comuni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa stessa, il Commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvede alla definizione di un piano di rientro delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2005, attraverso una contestuale riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, di importo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004, in parte corrente e in conto capitale, al netto delle voci di spesa elencate nell'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fino a totale copertura delle somme erogate».

2.3

CHINCARINI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1» *inserire le seguenti:* «commi 1, 2, 3 e 5» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della definizione delle situa-

zioni debitorie dei singoli comuni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa stessa, il Commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'interno, provvede alla definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2005, attraverso una contestuale e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, fino a totale copertura delle somme erogate».

2.8

IOVENE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali poteri si intendono estesi anche alle emergenze ambientali relative alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il commissario deve essere nominato tra personalità di riconosciuta esperienza ed aventi competenze specifiche tecniche nel settore ambientale relative alla realtà territoriale della Calabria».

2.5

CHINCARINI, STIFFONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui al comma 1 stipula un protocollo di intesa con i rappresentanti dei comuni della regione Calabria ai fini della definizione dei tempi, dei criteri e delle modalità per procedere tempestivamente all'attuazione della normativa vigente sulla raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di inadempienza dei comuni rispetto a quanto pattuito nel protocollo di intesa, il Commissario delegato

provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con ordinanze commissariali».

2.6

CHINCARINI, STIFFONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Commissario delegato di cui al comma 1 promuove a livello regionale una campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria, nonché sui comportamenti individuali, come la raccolta differenziata, che contribuiscono a diffondere una corretta gestione del sistema dei rifiuti. Gli interventi relativi alla campagna informativa sono realizzati nell'ambito delle risorse iscritte nella contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza ambientale».

2.7

VITALI, IOVENE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il commissario delegato effettua la ricognizione debitoria di ogni singolo comune in accordo con il comune medesimo, sulla base di documenti certi e legittimi e ne definisce l'importo con ordinanza commissariale, previa approvazione dell'organo comunale competente a norma del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni. Con la stessa ordinanza è definita la quota dovuta da ciascuno dei comuni interessati, in base alla popolazione residente, compresi quelli nel cui territorio non siano attivi impianti di depurazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 2984/99 nonché dell'articolo 6, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3106/01 così come modificato dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3132/2001, nonché della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3-ter. Per far fronte alla situazione debitoria accertata in accordo con i comuni, come stabilito al comma 3-bis, i comuni medesimi sono autorizzati ad accendere mutui decennali con la Cassa Depositi e prestiti anche in deroga ad ogni disposizione restrittiva stabilita da leggi statali e regionali, compreso il patto di stabilità.

3-quater. All'ammortamento dei mutui di cui al comma 3-ter lo Stato e la regione concorrono con quote percentuali adeguate (totale carico o parziale).

3-*quinquies*. È istituito un Fondo ammortamento mutui di cui al comma 3-*quater* che ammonta a 60 milioni di euro per dieci anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3464

0/3464/1/1^a e 13^a

CHINCARINI, STIFFONI

«Le Commissioni 1^a e 13^a riunite,

esaminato il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile;

preso atto che l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni per risolvere l'emergenza nel settore ambientale verificatasi nella regione Calabria ed in particolare interviene nella materia di riscossione delle tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti;

tenuto conto che il comma 523 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

considerato che la necessità delle continue proroghe riflette soprattutto le difficoltà riscontrate dalle amministrazioni comunali nel raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

considerato altresì che, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, occorre incentivare i comuni ad adottare in via volontaria la tariffa del servizio rifiuti, al fine di appianare le difficoltà e garantire il pareggio di gestione del servizio da parte di tutti i comuni;

tenuto conto che l'adozione volontaria della tariffa del servizio rifiuti, da parte dei comuni, creerebbe maggiori entrate erariali corrispondenti all'IVA applicata sulla citata tariffa,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti diretti a regolamentare l'applicazione dell'IVA sulla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, individuando le procedure e le modalità per la ripartizione delle conseguenti maggiori entrate erariali in favore dei comuni che adottano la tariffa medesima».

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3464**

2.0.1

CHINCARINI, STIFFONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivazioni per l'adozione della tariffa rifiuti)

1. Al fine di incentivare l'adozione da parte dei comuni del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, le maggiori entrate erariali corrispondenti all'IVA sulla citata tariffa istituita dai comuni che ne deliberano l'applicazione, affluisce ad uno speciale fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono comunque preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea nonché quelle attribuite alle regioni, a decorrere, per le regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma nonché per la ripartizione del fondo in favore dei comuni che adottano la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 3.**3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il Capo del Dipartimento su delega del» con la seguente: «il».

3.3

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «e stante l'applicabilità del disposto» con le seguenti: «esaurite le procedure».

3.4

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: del quaranta per cento», con le seguenti: «dell'ottanta per cento», alla lettera b), sostituire le parole: «del quaranta per cento», con le seguenti: «del venti per cento», e, conseguentemente, sopprimere la lettera c).

3.6

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a domanda da prodursi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in base alle qualifiche funzionali, ai profili professionali e all'anzianità posseduti al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le aree e le posizioni di inquadramento.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.7

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il personale con contratto a tempo determinato, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti alle prestazioni indicate nel contratto.

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero degli affari esteri. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.8

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe procedure in base agli specifici ordinamenti sono adottate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.9

PONZO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Dipartimento della protezione civile un nucleo, con funzioni di monitoraggio ed accertamento delle iniziative adottate per il conseguimento degli obiettivi, in adempimento degli impegni assunti, sulla base delle previsioni delle ordinanze di protezione civile, costituito da non più di dodici unità di personale appartenente alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato, assegnato, al Dipartimento stesso, sulla base di indicazioni congiunte delle amministrazioni interessate. Al predetto personale è corrisposta una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione e fermo il trattamento spettante per il servizio straordinario effettivamente reso presso il Dipartimento della protezione civile, forfettariamente parametrata su base mensile e commisurata ai giorni di effettivo impiego nei territori per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile, la cui misura verrà individuata dal decreto di costituzione del predetto nucleo, avuto riguardo ad analoghi trattamenti economici accessori disposti per i contesti emergenziali di protezione civile. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi 350.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si

provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

3.10

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 5.

3.11

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 6.

3.12

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La regione Sicilia, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile individuato dall'articolo 76 della legge regionale . 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225».

3.0.1

FORLANI, RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e del 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, il Ministero dell'interno, in deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, è autorizzato, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di spesa di 155.000,00 euro per l'anno 2005 e di 266.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Art. 4.**4.1**

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.4

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

4.5*Il Relatore*, SPECCHIA*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Il capo del Dipartimento della protezione civile è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato tra i dirigenti di prima fascia appartenenti al ruolo speciale di cui all'articolo 3, comma 2"».

4.6

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

4.7

MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «si applicano anche agli interventi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «si applicano anche agli interventi delle strutture statali o regionali impiegate all'estero per compiti di protezione civile».

4.3

MANFREDI

Sopprimere il comma 3.

4.8

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

4.9

MANFREDI

Sopprimere il comma 4.

4.10

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere il comma 4.

Art. 6.

6.1

Il Relatore, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Art. 7.

7.1

MANFREDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le elargizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre n. 302 sono estese ai soggetti appartenenti alle amministrazioni, enti e strutture, di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile».

7.2

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «Ai soggetti», inserire la seguente: «non».

7.3

MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché l'» con la seguente: «dell'».

7.0.1

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, alla fine del comma 2 dopo le parole: "al profilo di vigile del fuoco", aggiungere le seguenti: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età".

Art. 8.**8.1**

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MANFREDI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Al fine di assicurare l'efficacia e coordinata partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile coordinate dal Dipartimento della Protezione civile o da organi da esso delegati, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le linee guida operative per l'impiego delle organizzazioni stesse.

2. Le linee guida, di cui al comma 1, definiscono, tra l'altro, in relazione alla disponibilità delle strutture statali esistenti e alla geografia dei rischi, le specializzazioni delle organizzazioni di volontariato necessarie per concorrere alle attività di prevenzione o di emergenza, il livello operativo e di autonomia logistica richiesto, le garanzie occupazionali, sociali e assicurative da realizzare, le modalità di rimborso delle spese da adottare».

8.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 9.**9.1**

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MANFREDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in situazioni di emergenza all'estero», aggiungere le seguenti: «, in analogia con quelli previsti per il personale della difesa impiegato all'estero».

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

4^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio 2005.

Il presidente BUCCIERO ricorda che nelle precedenti sedute si è chiusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo ed è stato effettuato l'intervento in sede di replica da parte del relatore Centaro. Dopo aver constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di replica, fa presente che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore CENTARO (FI) relatore per la 2^a Commissione, illustrando gli emendamenti a propria firma, rappresenta che l'emendamento 1.1 riscrive il primo comma dell'articolo 1, recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito. La nuova formulazione, oltre ad eliminare il requisito della necessaria presenza di più parti private, impedisce che la

norma possa essere interpretata nel senso di ritenere che l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983 possa contenere esclusivamente le indicazioni di cui al citato comma 1. Accogliendo quindi un suggerimento del presidente Bucciero, modifica l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2). Ritira quindi l'emendamento 1.13.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2 e recependo un suggerimento del senatore FASSONE (*DS-U*), riformula lo stesso nel testo 2, e lo da per illustrato. Illustra poi l'emendamento 1.6, evidenziando che lo stesso risulta ispirato dalla finalità di garantire una maggiore leggibilità del testo normativo in questione.

Dà per illustrati gli emendamenti 1.16, 1.29 e 1.40.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.3 dando brevemente conto del contenuto dello stesso. Accogliendo un suggerimento del presidente, modifica gli emendamenti 1.7 e 1.25 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.25 (testo 2). Ritira quindi la sua firma dall'emendamento 1.31. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.38 che propone di attribuire la nomina del difensore d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal presidente Bucciero.

Il presidente BUCCIERO dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.8, si sofferma sull'emendamento 1.22, evidenziando che lo stesso si ispira ai principi attinenti al diritto del minore di essere informato e consultato in ordine ai procedimenti giudiziari che lo riguardano – contemplati nell'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 77 del 2003 – alla stregua dei quali è apparso opportuno prefigurare anche un'assistenza del curatore al minore, che possa agevolare lo stesso nell'acquisizione delle informazioni, ai sensi della predetta normativa internazionale.

Viene eliminata la previsione della gratuità dell'opera del curatore, contenuta all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, incompatibile con la necessità che il curatore stesso sia iscritto all'albo degli avvocati. Va peraltro sottolineato che gli oneri finanziari conseguenti a tale soppressione risultano piuttosto limitati, in quanto l'applicabilità concreta di tali fattispecie non è frequente nella prassi.

È stato infine soppressa la dizione «per ogni grado», contemplata all'articolo 1, comma 1, ultimo capoverso del testo normativo in esame, in quanto tale previsione circoscriverebbe la possibilità di essere nominati curatori ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione.

Il Presidente si sofferma poi sull'emendamento 1.24, sottolineando la necessità di comunicare immediatamente al curatore l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, al fine di consentire

allo stesso la concreta possibilità di rifiutare eventualmente l'incarico, qualora sussistano gravi motivi.

Riguardo alla proposta emendativa 1.30, va evidenziato che la stessa attribuisce alle parti private la possibilità di chiedere al consiglio dell'ordine degli avvocati – oltre che al giudice competente – la facoltà di essere ammesse al patrocinio delle spese dello Stato per l'attivazione dei procedimenti giudiziari di cui alla legge n. 184 del 1983. Tale disciplina risulta analoga a quella prevista, in riferimento ad altri settori dell'ordinamento civilistico, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) – il quale dichiara di non condividere pienamente la disciplina prevista nel sopracitato emendamento 1.30, facendo anche un breve richiamo alla normativa di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale – il presidente BUCCIERO prosegue l'illustrazione, degli emendamenti a propria firma, evidenziando che l'emendamento 1.32 risulta ispirato dalla finalità di garantire anche ai difensori dei non abbienti gli specifici requisiti di formazione e specializzazione previsti per i difensori d'ufficio e per i curatori.

La disciplina prevista nella proposta emendativa 1.33 si giustifica alla luce della prospettiva di fondo in base alla quale il curatore deve necessariamente essere scelto fra gli avvocati iscritti in un apposito elenco, mentre la proposta emendativa 1.34 risulta ispirata dalla finalità di evitare iniquità e rapporti clientelari, prefigurando criteri automatici per la nomina del difensore d'ufficio da parte del consiglio dell'ordine.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.35 e 1.37, il Presidente si sofferma sull'emendamento 1.39, che prospetta l'eliminazione della dizione «per ogni grado», contemplata all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge in titolo, in quanto tale previsione circoscriverebbe la facoltà di essere nominati difensori d'ufficio ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione.

La proposta emendativa 1.46 è volta a dettare una disciplina compiuta in ordine ai requisiti per l'inserimento degli avvocati interessati negli appositi elenchi, mutuata in parte da quella prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – per quel che concerne in particolare il patrocinio a spese dello Stato – e in parte dalla normativa contemplata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989, relativamente ai difensori d'ufficio nei giudizi penali minorili. Sono state altresì recepite talune istanze prospettate dalle associazioni rappresentative, finalizzate a prefigurare un adeguato *standard* di specializzazione degli iscritti ai sopracitati elenchi.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) prospetta l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della normativa prevista nell'emendamento 1.46 a tutte le fattispecie contemplate nel disegno di legge in titolo, suggerendo anche di recepire tale disciplina in un apposito articolo aggiuntivo, da collocare in fondo al testo normativo in esame.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.10, illustra l'emendamento 1.11, evidenziando che l'espressione «patrocinio» risulta maggiormente consona a delineare la funzione espletata nel caso di specie dall'avvocato.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.14, dichiara poi di riformulare la proposta emendativa 1.21 (nel testo 2), evidenziando che la disposizione attinente ai requisiti di esperienza del curatore riguardo alle problematiche legate all'infanzia va circoscritta ai soli casi in cui non si ritenga di attribuire tale incarico a un parente del minore entro il terzo grado.

Il senatore SEMERARO (*AN*), dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 1.12, illustra l'emendamento 1.15, evidenziando che lo stesso circoscrive la fattispecie inerente alla nomina al minore del curatore speciale ai soli casi in cui sussista un grave conflitto di interessi tra genitori e minori, nonché ai casi in cui sia preclusa ad uno dei genitori la possibilità di esercitare validamente la potestà genitoriale. Prospetta l'opportunità di un'analisi approfondita del profilo attinente al conflitto di interesse tra genitori e minori, in quanto taluni ritengono che in relazione alle fattispecie di adozione tale conflitto sia difficilmente individuabile.

Dopo aver riformulato l'emendamento 1.23 (nel testo 2) dà lo stesso per illustrato, e infine dà per illustrato l'emendamento 1.36.

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1 in relazione al quale il presidente BUCCIERO sottolinea che la figura del curatore speciale, delineata dagli emendamenti a sua firma precedentemente illustrati, risulta nuova per il codice civile e conseguentemente si è ritenuto opportuno dettare una disciplina compiuta in ordine alla stessa, anche riguardo ai criteri per la liquidazione del compenso – mutuati dalla disciplina inerente alla liquidazione del compenso per gli ausiliari del giudice, di cui al testo unico per le spese di giustizia –.

Il senatore CENTARO (*FI*) preannuncia che nella prossima seduta provvederà a riformulare ulteriormente l'emendamento 1.1 (testo 2), in modo da recepire nello stesso i suggerimenti contenuti in alcuni emendamenti successivi che gli appaiono nel merito condivisibili. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.2, ritiene condivisibile esclusivamente l'indicazione in esso contenuta volta a prevedere in positivo l'obbligo per le parti private di stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato. Relativamente all'emendamento 1.3 si dichiara, in linea di massima, non contrario a recepire la proposta di riformulare l'articolo 1 del disegno di legge in titolo come una novella alla legge n. 184 del 1983, mentre ritiene non opportuno il riferimento puntuale ai soli articoli da 10 a 16 della medesima legge. Quanto all'emendamento 1.11 giudica accettabile la propo-

sta di sostituire il riferimento al ministero o all'assistenza di un avvocato con il riferimento alla nozione di patrocinio da parte dello stesso, in quanto quest'ultima soluzione gli appare tecnicamente più corretta.

Passando alla formale espressione dei pareri, formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.8, 1.11, 1.23 (testo 2), 1.24, 1.26 – a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine allo stesso emendamento un periodo di tenore identico all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame – 1.29, 1.36, 1.41, 1.42 e 1.46 – a condizione che quest'ultimo sia modificato sopprimendo il riferimento ai curatori speciali –. Si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 1.3 ed esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluso l'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

Art. 1.

1.1

CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti, con l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio».

1.1 (Testo 2)

CENTARO

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti, con l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le con-

dizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio».

1.2

CAVALLARO, MANZIONE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

1.2 (Testo 2)

CAVALLARO, MANZIONE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

1.3

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1, sostituire le parole: «1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni» con le seguenti:

«1. Nella legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 148, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 82-bis.

Nel procedimento di cui agli articoli da 10 a 16 della presente legge,"».

Conseguentemente sostituire le parole: «legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni», ovunque ricorrano nell'articolo 1, con le parole: «presente legge».

1.4

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, primo periodo, le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

1.5

BOREA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» con le seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato».

1.6

ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni nei quali siano interessate più parti private, queste» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla responsabilità genitoriale e di adottabilità di figli minori riconosciuti, le parti private debbono».

1.7

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei quali siano interessate più parti private».

1.7 (Testo 2)

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei quali siano interessate più parti private, queste» con le seguenti: «le parti private».

1.8

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 1, dopo le parole: «siano interessate», sopprimere la seguente: «più».

1.9

CENTARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei quali siano interessate» sopprimere la parola: «più».

1.10

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «se non con il ministero o» con la seguente: «con».

1.11

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «ministero o l'assistenza di un avvocato» con le seguenti: «patrocinio di un avvocato».

1.12

SEMERARO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o l'assistenza».

1.13

CENTARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, deve essere contenuta», aggiungere la seguente: «anche».

1.14

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «succinta informazione», aggiungere le seguenti: «alle parti».

1.15

SEMERARO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso atto è nominato al minore» con le seguenti: «Con lo stesso atto, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale, è nominato al minore, con provvedimento motivato.».

1.16

ZANCAN

Al comma 1, terzo periodo, le parole: «al minore» fino alla fine sono sostituite da: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

1.17

BOREA

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: «al minore» fino a «procedure connesse» con le seguenti: «un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

1.18

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, terzo periodo, le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «un curatore del minore che espletterà

la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

1.19

BOREA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

1.20

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

1.21

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all'infanzia,» e sopprimere le parole: «, a titolo gratuito».

1.21 (Testo 2)

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all'infanzia, ove non sia parente entro il terzo grado» e sopprimere le parole: «, a titolo gratuito».

1.22

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «curatore speciale che lo» sostituire le parole: «rappresenta, a titolo gratuito per ogni grado e» con le seguenti: «assiste, rappresenta e difende».

1.23

SEMERARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità e particolarmente esperte in problemi di minori».

1.23 (Testo 2)

SEMERARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità».

1.24

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'avviso è immediatamente comunicato al curatore a cura della cancelleria».

1.25

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore».

1.25 (Testo 2)

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con il patrocinio di un difensore».

1.26

CAVALLARO, MANZIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

1.27

BOREA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le parti private possono chiedere al giudice competente» con le altre: «Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere» e sopprimere le parole: «Il giudice decide ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

1.28

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le parti private» sono inserite le seguenti: «, compreso il curatore speciale del minore,» e sono soppresse le parole: «al giudice competente».

1.29

BOREA

Al comma 2, primo periodo, dopo l'espressione: «Le parti private» è inserita la seguente: «compreso il curatore del minore».

1.30

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 2, dopo le parole: «possono chiedere al», aggiungere le seguenti: «consiglio dell'ordine degli avvocati o al», e, conseguentemente, all'inizio del secondo capoverso sostituire le parole: «Il giudice decide» con le seguenti: «Il consiglio dell'ordine degli avvocati o il giudice decidono».

1.31

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.32

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti:

«, indicando al richiedente l'opportunità di nominare un avvocato iscritto sia all'elenco di cui all'articolo 80 dello stesso decreto, sia all'elenco dei difensori di cui al comma 6».

1.33

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 3, dopo le parole: «difensore d'ufficio» aggiungere le seguenti: «e del curatore speciale».

1.34

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 3, dopo la parola: «effettuata», aggiungere le seguenti: «, secondo criteri automatici, dal consiglio dell'ordine».

1.35

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 3, dopo la parola: «avvocati iscritti», sostituire le parole: «in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati» con le seguenti: «negli specifici elenchi predisposti da ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed».

1.36

SEMERARO

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'Ordine degli Avvocati», aggiungere le seguenti: «presso il Tribunale di ogni circondario».

1.37

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 3, dopo la parola: «nomina», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «. La scelta del difensore d'ufficio».

1.38

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 4, dopo le parole: La nomina del difensore d'ufficio» inserire le parole: «è effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e».

1.39

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per ogni grado e».

1.40

ZANCAN

Al comma 4, sopprimere dalla parola: «procedure» sino al termine.

1.41

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 4, sopprimere la parola: «, comunque».

1.42

BOREA

Al comma 4, sopprimere la parola: «, comunque».

1.43

CAVALLARO, MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

1.44

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 5, le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifi-

cazioni, in quanto compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

1.45

BOREA

Al comma 5, sostituire le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili» *con le seguenti:* «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

1.46

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono istituiti gli elenchi dei difensori d'ufficio e dei curatori speciali nei giudizi civili minorili.

7. Gli elenchi sono formati dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dal comma seguente.

8. L'inserimento negli elenchi è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) esperienza professionale specifica continuativa in materia di diritto di famiglia e minorile, da dimostrarsi con il deposito dei verbali dei procedimenti espletati;

b) avvenuta frequenza di almeno un corso di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto di famiglia ed il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva, tenuto dal Consiglio dell'Ordine o da organismi che abbiano avuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense;

c) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;

d) anzianità professionale non inferiore a quattro anni.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere derogato se l'avvocato dimostri titoli specifici equipollenti, quali pubblicazioni o specializzazioni nelle medesime materie ivi indicate, ovvero docenze nei corsi di formazione di cui alla medesima lettera b).

9. Sono cancellati di diritto dagli elenchi gli avvocati per i quali è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

10. Gli elenchi sono rinnovati entro il 31 gennaio di ogni anno, sono pubblici, e si trovano presso tutti gli uffici giudiziari minorili civili della Repubblica».

1.0.1

BUCCIERO, Antonino CARUSO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il curatore speciale del minore nei giudizi civili minorili ha l'obbligo di accettare ed assumere l'incarico, salve le ipotesi di astensione di cui al successivo comma 3, ovvero salva la presenza di gravi motivi che giustifichino il diniego, da comunicare al consiglio dell'ordine ed al giudice entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina.

La mancata accettazione o assunzione dell'incarico, in difetto dell'avvenuta comunicazione in termini dei gravi motivi di cui al comma 1, comporta la immediata cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

Il curatore speciale ha l'obbligo di astensione e può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Della ricusazione del curatore conosce il giudice che ne ha disposto la nomina.

Il compenso per l'ufficio del curatore corrisponde ai medi previsti dai tariffari vienti per lo scaglione di valore corrispondente, ridotto di un terzo ed è liquidato dal tribunale o dalla Corte d'appello, con decreto di pagamento secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

22^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 14.7, soppressivo del comma 9 del nuovo articolo 120-*bis* del testo unico bancario, relativo alle spese connesse all'attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti.

Illustra poi l'emendamento 14.10, che costituisce una differente versione dell'emendamento 14.7 testé illustrato, nonché l'emendamento 14.13, soppressivo della possibilità delle banche di avvalersi di società che svolgono attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra l'emendamento 14.14, volto a consentire alle banche di avvalersi di società che svolgono, in via esclusiva ovvero anche solo prevalente, l'attività di ricerca dei titolari dei depositi bancari giacenti.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 14.17, che prevede che qualora le banche si avvalgano di società aventi quale oggetto sociale la prestazione del servizio di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti, esse rimangano in ogni caso responsabili del comportamento delle predette società.

Illustra poi l'emendamento 14.22, finalizzato a destinare le somme oggetto di depositi bancari giacenti non rivendicate interamente alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori: ritiene, infatti, che tale soluzione sia preferibile rispetto alle proposte volte a stabilire l'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti, che avrebbero come effetto quello di attribuire i depositi non rivendicati, in ultima istanza, agli istituti di credito.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 14.0.2, volto a reintrodurre la previsione di uno statuto dei diritti dei risparmiatori, come previsto dal testo inizialmente elaborato dalla Camera dei deputati, in un'ottica di tutela preventiva degli investitori.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.1, volto ad estendere i poteri di vigilanza informativa nei confronti della società incaricata della revisione contabile dei soggetti abilitati anche a chiunque appaia informato sui fatti.

Relativamente all'emendamento 15.2, fa osservare come esso riguardi l'introduzione dell'obbligo di consultazione della CONSOB, da parte della Banca d'Italia, in tema di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.

Illustra poi l'emendamento 15.3, in tema di garanzia della coerenza tra gli investimenti proposti dai soggetti abilitati e il profilo di propensione al rischio dei risparmiatori, pena la nullità del contratto di investimento, nonché l'emendamento 15.4 recante esclusivamente la previsione della sanzione della nullità del contratto di investimento in caso di violazione delle disposizioni in tema di adeguatezza tra operazioni consigliate e tipologia di investitori.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra poi l'emendamento 15.5, identico all'emendamento 15.4, mentre il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 15.7, finalizzato ad rendere la disposizione del disegno di legge coerente con la diversa numerazione dei commi dell'articolo 114 del testo unico della finanza introdotta dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 15.9, in tema di comunicazione al pubblico delle operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente compiute da esponenti aziendali o da possessori di partecipazioni qualificate nel capitale sociale dell'emittente medesimo.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 15.10 rilevando come esso sia in parte simile all'emendamento 15.11 del Governo, laddove esclude le società di *rating* dal campo di applicazione delle norme concernenti le comunicazioni al pubblico.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra quindi l'emendamento 15.11, finalizzato appunto ad espungere dall'articolo 114 del testo unico della finanza, in tema di comunicazioni al pubblico, il riferimento alle società di *rating*, mentre il relatore EUFEMI illustra l'emendamento 15.13, soppressivo della disposizione che conferisce alla CONSOB la facoltà di richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del Codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllati, poiché una norma di analogo tenore è già contenuta nel testo unico della finanza, come modificato dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.14, volto a rafforzare gli obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte dei sog-

getti che detengono una partecipazione rilevante in una società con azioni quotate o che partecipano ad un patto parasociale. Illustra poi l'emendamento 15.15, volto a stabilire l'applicazione, in caso di fusione tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate, non solo della normativa concernente il prospetto di quotazione, bensì, in generale, delle disposizioni in tema di informazione societaria. Fa poi notare che l'emendamento 15.17 tende a stabilire che della nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari venga data comunicazione all'assemblea degli azionisti.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 15.18, recante norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 15.19, che modifica l'articolo 190 del testo unico della finanza ripristinandone l'impostazione originaria che pone le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati a carico della persona fisica responsabile e non della persona giuridica del soggetto abilitato, estendendo peraltro la sanzione agli amministratori e ai dipendenti di imprese di assicurazione; viene pertanto soppressa la lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 15.

Illustra poi l'emendamento 15.20, che aggiunge all'elenco delle disposizioni sanzionate dal nuovo articolo 190 del testo unico della finanza l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 187-*nonies*, relativo alle operazioni sospette, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

Osserva poi che l'emendamento 15.22 aggiunge all'elenco delle disposizioni richiamate dall'articolo 193 del testo unico della finanza, circa le comunicazioni che le società sono tenute ad effettuare, l'articolo 115-*bis*, in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.25, volto ad introdurre un nuovo articolo 196-*bis* nel testo unico della finanza, che preveda un impedimento ad assumere cariche sociali in società con azioni quotate per coloro che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva, per taluni specifici reati. Illustra poi l'emendamento 15.26, in tema di applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e della sospensione dall'esercizio di detti uffici a seguito di condanna per determinati reati.

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 15, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.0.1, introduttivo di un nuovo articolo in materia di tutela preventiva del risparmio, il quale prevede taluni specifici obblighi di comportamento nell'attività di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento.

Illustra poi l'emendamento 16.0.2, recante una delega al Governo affinché adotti uno statuto dei diritti dei risparmiatori, individuando specifici criteri direttivi ispirati alla tutela degli investitori.

Relativamente all'emendamento 16.0.3, recante disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, ricorda che un disegno di legge in materia, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, non è ancora stato esaminato dal Senato, ragion per cui è stata presentata la proposta emendativa in discorso. Rileva peraltro come l'introduzione dell'istituto dell'azione collettiva, anche al di fuori dello specifico settore del risparmio, rivestirebbe una notevole importanza nel tutelare i cittadini da comportamenti scorretti da parte delle società di erogazione dei servizi e delle imprese di maggiori dimensioni, poiché consentirebbe di porre rimedio all'elemento deterrente nell'avviare un procedimento giudiziario costituito dalle ingenti spese legali da affrontare.

Illustra infine l'emendamento 16.0.4, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce limiti e modalità di rimborso degli obbligazionisti da parte delle banche collocatrici.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 17.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 17.1, che colloca la disciplina introdotta dal disegno di legge in materia di *stock option* all'articolo 114 *-bis* del testo unico della finanza, ove si tratta di comunicazioni al pubblico, oltre a modificare detta normativa prevedendo che i piani di attribuzione di azioni ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori debbano essere approvati dall'assemblea dei soci e comunicati alla CONSOB. A tale proposito, sottolinea l'esigenza dell'introduzione di una normativa che favorisca l'instaurarsi di un corretto rapporto tra azionisti e amministratori, consentendo il perseguimento di strategie di crescita imprenditoriale di medio e lungo periodo, all'incremento immediato del valore dei titoli.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa poi presente che l'emendamento aggiuntivo 17.0.1 riguarda la tematica, già affrontata in precedenza, dell'esclusione delle società di *rating* dall'ambito di applicazione della normativa concernente le comunicazioni al pubblico.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 18.1 e 18.2, relativi alla disciplina dell'attività di revisione dei conti contenuta

nel TUF. In particolare, l'emendamento 18.1 prevede l'istituzione presso la Consob di un comitato di garanzia di attività di revisione contabile, mentre l'emendamento 18.2, in tema di conferimento e revoca dell'incarico, prevede l'attribuzione di tali competenze all'Assemblea, su proposta del collegio sindacale. La deliberazione viene quindi trasmessa alla Consob, che provvede d'ufficio al conferimento d'incarico in caso di inerzia da parte dell'Assemblea.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.3 che, rispetto all'attuale testo del disegno di legge, mantiene il parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione, che non è tuttavia più vincolante, né assunto all'unanimità. Con tale proposta – prosegue il relatore – scompare anche il conferimento d'ufficio della CONSOB – se l'incarico non viene deliberato – la quale determina anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione.

Illustra altresì gli emendamenti 18.4 e 18.5 richiamandosi a quanto testé osservato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.7, volto ad introdurre ambiti di durata più ampi con riguardo alla durata dell'incarico ed al termine minimo per il rinnovo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.8, che mantiene la durata dell'incarico di revisione tra tre e sei esercizi ma prescrive che in caso di reincarico questo non può eccedere i sei esercizi continuativi.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.9 che prevede termini di durata e di rinnovo dell'incarico per il caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Illustra quindi l'emendamento 18.10 che prevede che l'esecuzione delle deliberazioni della Consob rimangano sospese sino alla scadenza delle facoltà ad essa attribuite.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.11 il quale, relativamente all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, fa venire meno tale divieto relativamente alle società collegate alla società sottoposta a controllo e alle società sottoposte a comune controllo, come previsto invece dal disegno di legge.

Illustra altresì l'emendamento 18.12, che sopprime il riferimento alle società collegate alla società che ha conferito l'incarico di revisione, con riguardo all'impossibilità di fornire i servizi ivi indicati.

Illustra quindi l'emendamento 18.15, il quale, in relazione all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, precisa che ulteriori servizi vanno individuati in ottemperanza ai principi della VIII direttiva UE sulla revisione.

L'emendamento 18.16 – prosegue il relatore Eufemi – relativo all'incarico di responsabile della revisione, fa venire meno il divieto di ricoprire tale incarico per più di tre esercizi e il divieto di assumere nuovamente tale incarico decorsi meno di tre anni per conto della stessa società di revisione, mentre permane il divieto di assumere tale incarico per conto di una diversa società di revisione decorsi meno di tre anni.

Illustra altresì l'emendamento 18.17, relativo all'incarico di responsabile della revisione, che aumenta il numero massimo di esercizi in cui il responsabile può esercitare l'incarico nella stessa società.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.20 che attribuisce alla Consob il potere di adottare provvedimenti in via cautelare in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità. Tale provvedimento viene poi notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni. Illustra altresì gli emendamenti 18.21 e 18.22: in particolare, l'emendamento 18.21 attribuisce alla società di revisione la responsabilità dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito, mentre l'emendamento 18.22 prevede un obbligo di indennizzo per i soggetti che abbiano subito un pregiudizio per irregolare svolgimento dell'attività di revisione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.23, che introduce una limitazione alla responsabilità civile della società di revisione, la quale risponde dei danni recati per un importo sino a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.0.1, che prevede una delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria, orientato ad una necessaria logica di specializzazione, che a tutt'oggi risulta carente nel sistema giudiziario nazionale.

Il relatore SEMERARO (*AN*) si riserva di intervenire successivamente in ordine a tale proposta emendativa la quale, per la sua complessità, richiede a suo avviso alcuni approfondimenti.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 18 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 19.2, volto ad introdurre una ripartizione delle competenze delle autorità di controllo dei mercati finanziari, secondo il modello della cosiddetta vigilanza funzionale.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 19.3, volto a regolare compiutamente il sistema di ripartizione delle competenze in tema di vigilanza, secondo uno schema funzionale basato solo su tre autorità. Illustra altresì l'emendamento 19.5 che reca, a suo avviso, una formulazione più incisiva rispetto all'attuale testo del disegno di legge.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 19.6, il quale prevede che il coordinamento tra Autorità possa realizzarsi attraverso protocolli d'intesa o comitati di coordinamento, con riunioni almeno annuali. Viene meno pertanto l'obbligo di costituire un comitato di coordinamento tra le Autorità, di cui il Ministro dell'economia possa chiedere la convocazione e scompare la definizione da parte del comitato di modelli organizzativi di collaborazione, nonché la possibilità di costituire archivi gestiti congiuntamente da più Autorità. A suo avviso, tale formulazione risulta più opportuna in quanto mira ad evitare ingerenze dell'Esecutivo nell'attività di vigilanza.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 19.7, che sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19. Illustra quindi l'emendamento 19.8, che sostituisce al Ministro dell'economia e delle finanze il direttore generale del tesoro. Al riguardo, fa osservare che la commistione tra politica e autorità di controllo poteva essere giustificata sotto il precedente sistema, imperniato su la natura sostanzialmente pubblica delle banche, non nell'attuale. Ritiene inoltre che tale commistione non sia in grado di stimolare l'afflusso di capitali.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 19 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 20.1, volto a sopprimere il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed a trasferire, conseguentemente, alla Banca d'Italia le competenze in materia attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Comitato medesimo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 20.2 il quale, nell'ambito della disposizione diretta ad agevolare lo scambio di informazioni tra le Autorità, sopprime la possibilità di inserimento in archivi congiunti di dati, informazioni e documenti comunicati ad altra autorità e sottoposti al segreto d'ufficio.

L'emendamento 20.3 è dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 20.4, che renderebbe a suo avviso più incisiva l'attuale formulazione dell'articolo 20, comma 1.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 20.0.1, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il potere di richiedere di essere audito dal Comitato di coordinamento ovvero dalle singole autorità che vi partecipano, per segnalare fatti rilevanti in materia di tutela dei consumatori.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.1 che sopprime l'articolo 21, che prevede la possibilità di avvalersi del Corpo della guardia di finanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva loro attribuiti. In particolare, ritiene che la vigilanza delle autorità, che ha natura amministrativa, dovrebbe rimanere ben distinta dalle funzioni di polizia svolte dalla Guardia di finanza.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 21.2, avente ad oggetto gli stessi profili di cui all'emendamento 21.1, testé illustrato dal relatore Eufemi. Al riguardo, ritiene necessario attribuire all'articolo 21 una portata di carattere transitorio, sino a che le Autorità non saranno in grado, attraverso l'adeguamento degli organici, di provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni in piena autonomia.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 21.3 richiamandosi alle dichiarazioni testé svolte dal senatore Castellani.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 21.4, che contiene un riferimento, a suo avviso più preciso, ad appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenti funzionali delle Autorità.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

L'emendamento 22.1 viene dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 22.2, volto ad inserire il rapporto tra costi e benefici tra gli elementi di cui la relazione deve dar conto.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 22.3 il quale, nell'ambito del procedimento per l'adozione di atti regolamentari generali, sopprime la consultazione con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei consumatori.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 23.1, che aggiunge al comma 1 – che stabilisce che ai procedimenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si debbano applicare i principi della legge n. 241/1990 – un periodo secondo il quale i predetti enti devono dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e quelle decisorie, anche costituendo organismi istruttori composti da personale esterno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 24.1, che ritiene pienamente coerente con la finalità di introdurre nell'ordinamento nazionale un sistema di vigilanza ripartito per funzioni.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 24.2, volto a sopprimere quasi integralmente il testo dell'articolo 24, che trasferisce alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione.

Illustra altresì l'emendamento 24.3, che modifica l'articolo 19 del TUB, in primo luogo nella parte in cui dispone che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione di partecipazioni rilevanti in una banca e l'acquisizione di azioni quando comporta una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca, elevando tale limite al 10 per cento per le imprese di assicurazione.

Tale proposta, prosegue il relatore, prevede inoltre che le imprese di assicurazione possano detenere partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale delle banche, con autorizzazione della Banca d'Italia (in generale i soggetti che svolgono attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni oltre la soglia del 15 per cento o quella da cui consegua comunque il controllo della banca). Al riguardo, fa presente che tale indicazione potrebbe anche non essere presa in considerazione ove venisse definitivamente confermato l'orientamento che tende a non considerare le imprese assicurative come imprese industriali.

Si sofferma infine sugli emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6. In particolare, l'emendamento 24.4 interviene sull'articolo 117 del TUB, prescrivendo che sia la Banca d'Italia d'intesa con la Consob a determinare il contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione e modifica l'articolo 127 del TUB, attribuendo il potere di proposta nei riguardi del CICR su una serie di deliberazioni previste dal titolo VI del TUB alla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, oltre a sopprimere, infine, le modifiche previste all'articolo 128 del TUB, che trasferisce alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva (con la collaborazione della Banca d'Italia o dell'UIC) ed il potere di disporre (sentita la Banca d'Italia o l'UIC) la sospensione dell'attività dell'intermediario in caso di violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità.

L'emendamento 24.5 interviene in materia di assicurazione diretta sulla vita, prescrivendo che le competenze di cui all'articolo 109, comma 4 del D.Lgs. n. 174/1995 siano esercitate dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi. Infine, l'emendamento 24.6 stabilisce che la possibilità di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari per la comprensione degli elementi essenziali del contratto è esercitata dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi (assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità connesse con fondi di investimento), riattribuisce alla COVIP le competenze per l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e fa salve le competenze di Antitrust e Isvap.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) illustra l'emendamento 24.15 volto a sopprimere integralmente il comma 3 dell'articolo 4. Nel richiamarsi a quanto rilevato dal relatore Eufemi con riguardo all'emendamento 24.6, auspica l'accoglimento di tale proposta, che va a suo avviso maggiormente incontro alla necessità di promuovere ed agevolare lo sviluppo dei fondi pensione, sui quali l'Italia presenta ancora un forte ritardo rispetto alla media europea, ormai sempre più consolidata nel ricorso a forme di previdenza integrativa. A suo avviso infatti l'utilizzo di strumenti previdenziali di tipo complementare costituisce un'esigenza ineludibile, posto che la previdenza pubblica non riuscirà, fra breve, che a coprire circa il 50 per cento delle future pensioni.

Per tali ragioni, sottolinea fortemente la necessità di mantenere un'autorità di vigilanza e di controllo *ad hoc*.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 24.20, che va a suo avviso nella stessa direzione della proposta testé illustrata dal senatore Peterlini. Si riserva, peraltro, di indicare successivamente la formulazione normativa più efficace per il raggiungimento delle finalità già chiarite

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra sinteticamente l'emendamento 24.0.1, volto a ridefinire le competenze in materia di concorrenza, quali già definite dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990.

Illustra altresì gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3, volti a inserire un termine alla durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, prevedendone inoltre la non rieleggibilità. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di porre un termine al mandato a vita del Governatore, auspicando l'accoglimento di tale proposta.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 24 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 25.1 che sopprime l'articolo 25 del disegno di legge, in base al quale i poteri attribuiti dal-

l'articolo 129 del TUB al CICR e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB.

L'emendamento 25.2 viene dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 25.0.1 che ridefinisce le competenze in materia di antitrust relativi alle banche e alle imprese assicurative. Illustra altresì l'emendamento 25.0.2, che ha portata più generale in quanto ridefinisce integralmente le competenze in materia di concorrenza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 26.1 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 26 che prevedeva il trasferimento alla Banca d'Italia e alla Consob delle competenze di cui agli articoli 145 del TUB e 195 del TUF. Mentre scompare dalle modifiche l'articolo 195 – in quanto già novellato dall'articolo 9, comma 2, della legge comunitaria 2004 – l'articolo 145 viene modificato, a fini di maggior chiarezza, con la tecnica della novella mantenendo tuttavia inalterato il significato della disposizione (applicazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia anziché dal Ministro dell'economia).

L'emendamento 26.2 viene dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 26.0.1, in materia di durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, in quanto l'attuale mandato *sine die* che caratterizza l'attuale ordinamento di tale istituzione non trova riscontro nelle altre banche centrali degli stati membri dell'Unione europea. Ritiene inoltre che tale proposta non incida sull'autonomia della Banca d'Italia medesima in quanto affida al suo Statuto la determinazione di limiti temporali alla carica di Governatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 27.1, che reca modifiche alla legge n. 281 del 1998 in tema di diritti dei consumatori, introducendo la possibilità di esercitare azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari, con ciò contribuendo a colmare una lacuna grave e risalente nell'ordinamento italiano.

Illustra quindi l'emendamento 27.2, volto ad istituire un fondo di garanzia degli acquirenti di mercati finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 27.4 che prevede per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento, l'obbligo di aderire ad organismi di conciliazione ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Illustra altresì l'emendamento 27.6, volto ad introdurre un più breve termine per l'esercizio della delega al Governo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 27.9 che prevede l'applicazione della disposizione concernente la delega per l'istituzione di sistemi di conciliazione, arbitrato e indennizzo soltanto in materia di servizi di investimento. Tale emendamento – prosegue il relatore – modifica poi le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per risparmiatori e investitori, eliminando gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del titolo VI del TUB relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 27.11, che precisa maggiormente il carattere stragiudiziale delle procedure di conciliazione.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 27.15 che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il compito di coordinare l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle procedure di risoluzione delle controversie.

Illustra altresì l'emendamento 27.17 che prevede espressamente un sistema di indennizzo automatico in favore degli investitori e dei risparmiatori non professionali in caso di inadempimento degli obblighi legali o contrattuali.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 sono dati per illustrati.

Si passa agli emendamenti all'articolo 28.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 28.2 che attribuisce al CICR, su proposta della Banca d'Italia il potere di determinare i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente in relazione al sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori in materia di trasparenza sui servizi bancari introdotto dal disegno di legge.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 28 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 29.1 che prevede l'integrale sostituzione del titolo XI del Libro V del Codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Tale emendamento – osserva la senatrice De Petris – è volto ad introdurre una disciplina più efficace in tema di reati societari, al fine di realizzare la necessaria prevenzione generale e speciale dalla commissione di reati che l'attuale normativa non sembra più in grado di assicurare.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

23^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

– e **petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

L'emendamento 29.2 è dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 29.3 che, come le altre proposte riferite all'articolo 29, è volto ad un inasprimento dell'apparato sanzionatorio previsto in materia di reati societari.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 29.4, che ritiene di particolare importanza in quanto l'articolo 29 costituisce uno dei cardini del disegno di legge. Al riguardo, precisa che l'intenzione dei relatori è stata quella di prevedere un apparato sanzionatorio più rigoroso ed efficace, anche al fine di offrire un messaggio forte agli operatori del settore ed ai risparmiatori. Si sofferma in particolare sull'articolo 29 del disegno di legge, osservando che l'aumento di pena previsto al comma 1, lettera *a*), circoscritto a soli 6 mesi, non appare a suo avviso idoneo di per sé a costituire una chiara indicazione di politica criminale, posto che, tra l'altro, non incide neppure sui tempi di prescrizione del reato, che per le contravvenzioni punite con l'arresto sono comunque fissati in tre anni, indipendentemente dalla durata della pena. Ritiene inoltre che tale disposizione presenti alcune aporie rispetto alla generale sistematica del Codice penale: non risulta chiaro in particolare come mai, solo in questo caso, la sanzione sia costituita da una mera contravvenzione punita in misura inferiore al massimo mentre, per converso, le pene previste per altre fattispecie vengono raddoppiate.

Ritiene inoltre non condivisibile la scelta circa la natura contravvenzionale della sanzione, posto che altre ipotesi di falso previste nel TUF sono punite con la reclusione. In un'ottica sistematica, ritiene pertanto più opportuno prevedere la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali in delitto, disponendo una sanzione maggiormente in linea con quanto previsto in tema di reati finanziari.

Con riguardo alla lettera *b*), ritiene che tale previsione non risolva alcuni profili problematici, sottolineati da più parti, con riguardo alla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, ed in particolare circa la determinazione in concreto delle soglie che integrano la causa di non punibilità. Tale disposizione, inoltre, potrebbe risultare in contrasto con la disciplina europea in materia di bilanci societari di prossima emanazione, che prevede l'obbligo di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

In relazione alla sanzione interdittiva prevista all'articolo 29, ritiene che tale opzione comporterebbe l'irrogazione, con la stessa sentenza che

dichiara la non punibilità, di una misura restrittiva della capacità del soggetto, che si configurerebbe come una misura di sicurezza, tuttavia in assenza dell'accertamento della pericolosità sociale: ne conseguirebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti riconosciuti colpevoli, i quali beneficiando della sospensione condizionale della pena potrebbero in ipotesi godere di un trattamento anche più favorevole.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 29.5, che si pone sulla stessa linea delle altre proposte presentate dal suo Gruppo con riguardo all'articolo 29. In particolare, tali emendamenti hanno il fine di introdurre una disciplina del reato di false comunicazioni sociali più rigorosa ed efficace.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 29.6, sottolineando come tutte le proposte emendative riferite all'articolo 29, presentate dal suo Gruppo, hanno il fine di rendere la disciplina più rigorosa, ad esempio prevedendo la pena della reclusione in luogo dell'arresto.

Ritiene inoltre non convincente la previsione di una soglia di punibilità ispirata a valutazioni di carattere quantitativo ed ancorata a criteri eccessivamente sfuggenti.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 29.7 che prevede un decisivo inasprimento della pena ricordando, al riguardo, di aver già preannunciato l'intenzione di presentare emendamenti in tal senso nel corso della discussione generale.

Illustra altresì gli emendamenti 29.11, 29.12, 29.13 e 29.14 che risultano caratterizzati dalla medesima ispirazione.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 29 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 30.1, auspicandone l'accoglimento in quanto ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 30 non risulti ancora adeguata a disciplinare efficacemente il problema della trasparenza nel rapporto tra banche e imprese.

Dichiara infine di aggiungere la propria firma all'emendamento 30.0.1

L'emendamento 30.0.1 viene dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 31.1, ispirato ad una logica di inasprimento della pena.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 33.1, che prevede un inasprimento delle sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 33.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti 34.1 e 34.2, nonché l'emendamento aggiuntivo 34.0.1, tutti caratterizzati dalla previsione di un impianto sanzionatorio maggiormente rigoroso.

Non essendo stati presentate proposte emendative riferite all'articolo 35, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 36.

Gli emendamenti 36.1 e 36.0.1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 37.1, osservando in premessa come le disposizioni recanti aumento delle sanzioni penali e amministrative siano state introdotte per fornire una risposta all'esigenza di tutela del risparmio emersa a seguito dei noti scandali finanziari. La proposta emendativa in discorso tende ad apportare talune limitate modifiche all'articolo 37: con riferimento al comma 1, si propone di introdurre la specificazione per cui il raddoppio delle pene previste dal testo unico bancario, dal testo unico della finanza, dalla legge di riforma della vigilanza sulle assicurazioni e dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari deve avvenire entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dall'articolo 25 del codice penale. Relativamente al comma 2, il relatore fa osservare che, pur condividendo l'obiettivo di rafforzare l'apparato sanzionatorio in caso di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, giudica opportuno eliminare la previsione della limitazione dell'aggravio di pena limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, poiché si determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza. Con riferimento al comma 3, anch'esso ispirato ad un maggiore rigore sanzionatorio, fa notare che l'emendamento tende a specificare che l'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie riguarda solo quelle sanzioni che non sono già state modificate dal disegno di legge, oltre ad eliminare la limitazione dell'aumento di pena esclusivamente alla misura massima, onde evitare che si determini una eccessiva differenza tra minimi e massimi di pena.

Dopo un intervento del senatore PASQUINI (*DS-U*) i relatori riformulano poi l'emendamento 37.1 nell'emendamento 37.1 (testo 2), introdu-

cendo la specificazione del libro del codice penale ove sono previsti i limiti posti per ciascun tipo di pena.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti a propria firma 37.2, 37.4, 37.5 e 37.6, ispirati ad introdurre un apparato sanzionatorio maggiormente severo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 37.3, finalizzato al coordinamento formale del disegno di legge con le modifiche introdotte al codice civile dalla legge comunitaria 2004.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 38.4, che tende ad inserire nella delega per l'introduzione di sanzioni accessorie a quelle penali ed amministrative in materia di società e consorzi l'ulteriore criterio direttivo per cui l'irrogazione delle sanzioni accessorie è attribuita alla stessa autorità competente a irrogare la sanzione principale, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 38 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 40.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) fa presente che gli emendamenti di cui è firmataria tendono a modificare i termini per gli adempimenti previsti dal disegno di legge. Analoga illustrazione viene svolta dal senatore PASQUINI (*DS-U*).

Il presidente PEDRIZZI aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 40.13, volto a inserire un ulteriore comma all'articolo 40 in tema di regime degli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge sotto il profilo delle nuove cause di incompatibilità, stabilendo in particolare che il recesso unilaterale da parte della società, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 40.0.3, che inserisce un ulteriore articolo concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria presso i tribunali delle città sedi di Corti d'appello attraverso una delega al Governo diretta ad attribuire a tali sezioni la competenza sulle controversie concernenti le materie bancaria, finanziaria e fallimentare. A tale proposito, auspica che le esigenze locali non prevalgano rispetto all'obiettivo di una specializzazione dell'autorità giudiziaria.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 40 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 41.0.1, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce condizioni e limiti degli obblighi delle banche collocatrici rispetto agli investitori.

Sono infine dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 41 e tutti quelli riferiti all'articolo 42.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), anche a norme del relatore per la 10a Commissione presenta e illustra un ulteriore emendamento, 6.100, recante modifiche al nuovo articolo 165-*ter* del testo unico della finanza, in tema di rapporti con società estere avente sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani, giovedì 16 giugno 2005, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328**Art. 6.****6.100****I RELATORI**

Al comma 1, capoverso 165-ter, primo periodo, sostituire la parola: «capo» con la seguente: «sezione»;

Al comma 1, capoverso 165-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93, e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, comma 3, del codice civile».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 3, punto 4, lettera a), sostituire le parole: «da parte di un organo amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 4, sopprimere la parola: «ulteriori».

Art. 14.**14.7**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

14.8

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

14.9

ROLLANDIN THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 5 può essere addebitata al titolare del conto».

14.10

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».

14.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.12

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.13

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.14

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, dopo la parola: «esclusivo» aggiungere le seguenti: «o prevalente».

14.15

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.16

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.17

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.18

DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, MACONI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 120-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nomina-

tivi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

14.19

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

14.20

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sopprimere le parole da: «Esse sono destinate» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

14.21

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.22

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.23

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «per metà» con le seguenti: «per il 75 per cento».

14.24

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.25

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

14.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», sopprimere il comma 5.

14.27

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al capoverso «Art. 120-quater», comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7» con le seguenti: «120-0 e 120-bis».

14.28

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al comma 1, sopprimere l'«Art. 120-quinquies».

14.29

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

14.30

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

Al capoverso «Art. 120-quinquies», inserire il seguente ulteriore capoverso:

«Art. 120-sexies. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione».

14.0.1

DE PETRIS, CAMBURSANO, MACONI, CASTELLANI, PASQUINI, COVIELLO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche,

delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».

14.0.2

CAMBURSANO, DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

a) consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrare all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) informare per iscritto l'investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

e) informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

f) raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

h) illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

Art. 15.**15.1**

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

15.2

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

15.3PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA,
GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» fino a: «espressamente impartite dall'investitore» con le seguenti: «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero

delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.4

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.6

SALERNO, MUGNAI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle iscrizioni all'albo previsto dal comma 4, al diniego delle iscrizioni, alle cancellazioni dall'albo nonché alle variazioni dei dati registrati nell'albo medesimo e ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo».

15.7

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3» con le altre: «all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5"».

15.8

NOCCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 5».

15.9

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. All'articolo 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dell'informazione"».

15.10

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 114, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto

di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce"».

15.11

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 114, al comma 8, le parole: ", comprese le società di rating," sono soppresse».

15.12

NOCCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

15.13

I RELATORI

al comma 1, lettera h), eliminare il punto 3).

15.14

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I poteri previsti dalle lettere a), b), c) e c-bis) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122"».

15.15

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA. BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 117-bis», comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 113» con le seguenti: «del presente capo».

15.16

SALERNO, MUGNAI

Al comma 1, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

«l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

"Art. 118-bis. - (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico). – La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione finanziaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati"».

15.17

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 154-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «da comunicare all'assemblea».

15.18

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI

Al comma 1, lettera n), dopo l'articolo 154-bis inserire il seguente:

«Art. 154-ter.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero

determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

15.19

I RELATORI

Al comma 1, la lettera o), è sostituita con la seguente:

«o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2"».

Al comma 1, la lettera r) è soppressa.

15.20

I RELATORI

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «65» inserire le seguenti: «; 187-nonies».

15.21

CANTONI

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 190», sopprimere i commi 3 e 4.

La lettera r) del comma 1 è soppressa».

Conseguentemente, è abrogato il comma 9 dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

15.22

I RELATORI

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «115» inserire le seguenti: «o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis».

15.23

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Procedura sanzionatoria*). – 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

15.24

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) nella parte V, titolo II, dopo l'**articolo 196**, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis.

(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V»".

15.25

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Nella parte V, titolo II dopo l'**articolo 196**, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis. - *(Impedimento ad assumere cariche sociali)*. - 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del

consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale"».

15.26

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all'articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all'articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

Art. 16.**16.0.1**

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

i) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

l) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

16.0.2

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

16.0.3

TURCI, DE PETRIS, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, MANZIONE, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che

ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*; il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma *6-bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi *6-bis*, *6-octies* e *6-nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

16.0.4

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, BRUNALE, LATORRE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono es-

sere anche diversi da quelli previsti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento"».

Art. 17.

17.1

I RELATORI

Al comma 1, alinea, sostituire «l'articolo 145» con «l'articolo 114» e al capoverso, sostituire le parole: «art. 145-bis» con «art. 114-bis»; al comma 1 sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «concernenti» con le seguenti: «1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione

del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:».

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

17.0.1

DEBENEDETTI, TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE, D'AMICO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifiche alla legge 18 aprile 2005, n. 62,
in materia di Agenzie di rating)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *e*), capoverso "Art. 114", ottavo comma, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono abrogate».

Art. 18.

18.1

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revi-

sori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;
- b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;
- c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

18.2

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). - 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

18.3

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce incarico di revisione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale».

18.4

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'incarico ha durata di sei anni e non può essere riconferito se non siano decorsi almeno sei anni dalla data di cessazione del precedente».

18.5

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a» aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto».

18.6

CANTONI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a», aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta».

18.7

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore a tre» con le seguenti: «non inferiore a cinque» e le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

18.8

I RELATORI

All'articolo 18, comma 1, lettera b), punto 4, le parole da: «e non può» fino alle parole: «cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di rinnovo, l'incarico non può complessivamente es-

sere superiore a sei esercizi continuativi. Un nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente».

18.9

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, lo stesso ha durata pari a sei esercizi e non può essere rinnovato alla medesima società se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del precedente».

18.10

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».

18.11

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sostituire le parole da: «La società di revisione» fino a: «comune controllo» con le seguenti: «La società di revisione e le entità appartenenti alla rete medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano».

18.12

I RELATORI

Al comma 1, lettera c) comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» sopprimere le parole: «, ad esse collegate».

18.13

CANTONI

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» eliminare le parole: «, ad esse collegate».

18.14

FABBRI

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».

18.15

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter), lettera i), dopo la parola: «individuati» aggiungere le seguenti: «in ottemperanza ai principi di cui alla VIII Direttiva dell'Unione europea in tema di indipendenza delle società di revisione».

18.16

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«Il responsabile della revisione dei bilanci di una società non può assumere tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, per conto di una diversa

società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente».

18.17

I RELATORI

Al comma 1, lettera c) punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

18.18

CANTONI

Al comma 1, lettera c), punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

18.19

FABBRI

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».

18.20

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

Al comma 1, lettera f), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

«1-ter. La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-quater. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera c) del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».

18.21

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione"».

18.22

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con regolamento della CONSOB tenuto conto della complessità dell'incarico"».

18.23

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.24

CANTONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.0.1

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di cono-

scenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)* nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera *b)*, nominati dal Consiglio supe-

riore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corti di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 germaio 2003, n. 5».

Art. 19.

19.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB).

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'Isvap dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall'articolo 17, comma 2, lettere *e*), *f*), *h*) e *n*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d*), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

al comma 4, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 24: al comma 2, lettera a) sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19.2

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (*Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale*). – 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera c), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall'Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all'Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell'Isvap.

8. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento. I predetti organismi nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

19.3

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (Covip).

Conseguentemente:

a) all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'Isvap, della Covip»;

b) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l'Isvap, la Covip»;

c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole «dell'Isvap e della Covip»;

d) all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «dell'Isvap e della Covip»; e al comma 4, sopprimere le parole «dall'Isvap, dalla Covip»;

e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «dell'Isvap o» e alla lettera b), sostituire le parole: «all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta» con le seguenti: «alla CONSOB, su sua richiesta»;

f) all'articolo 26, sopprimere i commi 3 e 4;

g) dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile».

19.4

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

19.5

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

19.6

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «ad essi attribuite» aggiungere le seguenti: «anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle autorità almeno una volta l'anno»;

sopprimere il comma 3.

19.7

CHIOSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.8

MACONI, PASQUINI, CHIOSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Direttore generale del Tesoro».

Art. 20.**20.1**

PASQUINI, CHIOSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 43. – 1. al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono spressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

20.2

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente».

20.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOER, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

20.4

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

20.0.1

DE PETRIS, PAQUINI, CAMBURSANO, TURCI, COVIELLO, CHIUSOLI, CASTELLANI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere auditò

dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

Art. 21.

21.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

21.2

COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».

21.3

CHIOSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «le Autorità di cui all'articolo 19» inserire le seguenti: «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».

21.4

DE PETRIS, D'AMICO, CHIOSOLI, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «di appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze, da emenare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».

Art. 22.

22.1

CANTONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le medesime Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari».

22.2

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla regolamentazione», aggiungere le seguenti: «sul rapporto fra costi e benefici.».

22.3

I RELATORI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 23.**23.1**

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi di cui al presente comma individuano con proprio regolamento le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, anche mediante la costituzione di organismi istruttori composti da personale qualificato esterno».

Art. 24.**24.1**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – (*Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB*). – 1 Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d)*, escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia».

24.2

I RELATORI

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

24.3

I RELATORI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 19:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale limite si intende elevato al 10 per cento per le imprese di assicurazione".

2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le imprese di assicurazione possono acquisire partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale della banca con autorizzazione della Banca d'Italia"».

24.4

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con la CONSOB"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "adottate d'intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 127, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «della CONSOB» con le seguenti: «della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB».

24.5

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB».

24.6

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera h) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla Covip compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'Isvap dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

Sopprimere il comma 4;

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

24.7

SAMBIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

24.8

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 109, comma 4, la parola: "l'Isvap"» è sostituita con le seguenti: «l'Isvap e la CONSOB».

24.9

SAMBIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.10

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.11

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell'Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell'Isvap o della CONSOB";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "all'Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

24.12

RIPAMONTI, MACONI, DE PETRIS, CHIUSOLI, PASQUINI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

24.13

SAMBIN

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.14

MONTI, MORO

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.15

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, IZZO, VANZO, MORO, TRAVAGLIA, IERVOLINO, MONTI, GRILLOTTI, DE PETRIS, GUBERT, KOFLER, TONINI,

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.16

FALOMI, PETERLINI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.17

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.18

PETERLINI, BOCO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.19

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, RIPAMONTI, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

Sopprimere il comma 3.

24.20

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. . Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

24.21

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, DE PETRIS, GUBERT, TONINI, MONTI

Sopprimere il comma 5.

24.22

PETERLINI, FALOMI

Sopprimere il comma 5.

24.23

PETERLINI, BOCO

Sopprimere il comma 5.

24.24

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFA, RIPAMONTI, DE PETRIS, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 5.

24.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio

regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

24.0.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

24.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, limiti temporali alla carica di Go-

vernatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 25.

25.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

25.2

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

25.0.1

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità

garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 6 la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

25.0.2

CHIUSOLI, TURCI, PASQUINI, DEBENEDETTI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-

volta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Art. 26.**26.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'Uic, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa l'opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro 30 giorni dalla notifica".

b) Il comma 2 è abrogato.

c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8."».

26.2

Nocco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dall'articolo 145 del testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

26.0.1

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI. BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 27.**27.1**

CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera *b*) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all'articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*7-bis*. Nelle cause di cui al comma 1, lettera *d*), il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-ter. Nell'udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trattiene la causa in decisione ai fini dell'emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma *7-quinquies*.

7-quater. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l'espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-quinquies. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all'accertamento del diritto vantato dall'attore emette sentenza parziale relativa all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-sexies. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

27.2

MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

Sostituire con il seguente:

«Art. 27.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) ed h)».

27.3

CAVALLARO, CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il sin-

golo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

27.4

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, DE PETRIS, COVIELLO, CASTELLANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

27.5

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.6

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.7

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.8

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.9

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «un decreto legislativo per l'istituzione» introdurre le seguenti parole: «in materia di servizi di investimento»;

al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

27.10

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto

delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.11

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.12

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.13

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.14

ROLLANDIN, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, FRAU, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PEDRINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risparmiatori o» fino alla fine della lettera con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento de-

gli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

lettera b), sostituire le parole da: «risparmiatori» fino a: «abbia accertato» con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a)», risulti;»;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;

lettera a), sostituire le parole: «dalla violazione» fino a: «testo unico» con le seguenti: «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento»;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a)»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;

lettera f), aggiungere in fine le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».

27.15

DE PETRIS, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.16

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.17

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dell'indennizzo» fino a: «ivi indicati» con le seguenti: «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge.

27.18

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.19

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA,
GARRAFFA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.20

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
PEDRINI, FRAU

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.21

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
PEDRINI, FRAU

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «della metà».

27.22

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
PEDRINI, FRAU

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del novanta per cento».

27.23

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
PEDRINI, FRAU

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del settantacinque per cento».

27.24

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «alla CONSOB» con le seguenti: «a un soggetto appositamente costituito».

27.25

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «investitori professionali» aggiungere le seguenti: «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».

27.26

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.27

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.28

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.0.1

RONCONI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta, dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie, ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionalità di la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2. Le modalità di rimborso ivi previste sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi e sugli altri mezzi di informazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi precedenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

Art. 28.**28.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia*). - *I*. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni".».

28.2

I RELATORI

Sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB» *con le parole:* «Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia».

28.3

ZANDA, CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso. giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi *1-ter* e *1-quater* e, per quanto non espressamente previsto, dall'articolo *23-bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-ter. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall'articolo *23-bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell'udienza mediante deposito in cancelleria.

1-*quater*. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

- a) incompetenza;
 - b) violazione di legge;
 - c) palese errore di fatto;
 - d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
-

28.0.1

DE PETRIS, CAMBURSANO, CHIUSOLI, PASQUINI, CASTELLANI, COVIELLO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

Art. 29.

29.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 29, sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 29.

(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ
SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. (*False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi*). – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

- 1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;
- 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;
- 3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. (*Violazioni di obblighi incumbenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN
ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA
E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

- 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

- 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
- 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;
- 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;
- 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

- 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;
- 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
- 3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;
- 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*, primo comma.

Art. 2631. (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

- 1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;
- 2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2633. (*Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari*). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

CAPO IV

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. (*Amministratori giudiziari e commissari governativi*). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409 all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. (*Circostanza aggravante*). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. (*Pene accessorie*). – La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono».

Art. 29-bis. (*Abrogazioni*). – 1. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

29.2

DE PETRIS, CHIUSOLI, COVIELLO, PASQUINI, CASTELLANI, CAMBURANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 29.***(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 29.***(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.4

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a

sei anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

29.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI

Al comma 1, sostituire l'articolo 2621 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.6

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al terzo comma, sopprimere il secondo periodo; al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma; al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».

29.7

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a otto anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

29.8

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI

Al comma 2, sostituire l'articolo 2622 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2622. - (Falso in prospetto). – Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.9

DE PETRIS, CHIUSOLI, PASQUINI

Al comma 2, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,»

29.10

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» , con le seguenti: «da due a dieci anni».

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da tre a quindici anni»;

sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

29.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»; sopprimere e il settimo, l'ottavo e il nono comma.

29.12

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.

29.13

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso Art 2622, terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

29.14

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso Art 2622, quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

29.15

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: «0,5 per mille della popolazione» con le seguenti: «0,01 per mille della popolazione».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «0,5 per mille del prodotto» con le seguenti: «0,01 per mille del prodotto».

29.16

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2623. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

29.17

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

29.18

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:

«2-bis. Il Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (*Indebita restituzione dei conferimenti*). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di ese-

guirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (*Illegale ripartizione degli utili delle riserve*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila».

29.19

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (*Omessa convocazione dell'assemblea*). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

29.20

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

CAPO IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (*Formazione fittizia del capitale*). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (*Infedeltà patrimoniale*). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (*Illecita influenza sull'assemblea*). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (*Aggiotaggio*). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (*Estensione delle qualifiche soggettive*). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (*Confisca*). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. (*Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale*). Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2-ter. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

30.1

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 30. - *(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese).* – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fidejussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

Art. 30-bis. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione). - 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

30.0.1

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, CASTELLANI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 2630 del codice civile, al comma 1, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "L'organo che"».

Art. 31.**31.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 218», comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

Art. 33.**33.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 173-bis», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

Art. 34.**34.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

34.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall'albo».

34.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le norme previste dall'articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

Art. 36.**36.1**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente» con le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente».

36.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

"All'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nel-

l'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco"».

Art. 37.

37.1

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra

il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.1 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate»;

al comma 4, capoverso I-bis, sostituire la parola: «raddoppiando» con la seguente: «triplicando»;

al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

37.3

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «2625, 2635 e 2637» con le seguenti: «2625 e 2635».

37.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» con la seguente: «decuplicate».

37.5

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «quintuplicando» con la seguente: «decuplicando».

37.6

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «decuplicate».

Art. 38.**38.1**

CANTONI

Al comma 1, le parole: «e amministrative» sono soppresse.

38.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre anni».

38.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

38.4

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale».

Art. 40.**40.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,
PEDRINI, FRAU

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATO, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «novanta giorni».

40.5

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

40.6

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

40.7

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.8

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.9

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.10

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre mesi».

40.12

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.13

CANTONI, PEDRIZZI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali».

40.0.1

CANTONI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "sia esistenti sia futuri," sono inserite le parole: "ivi inclusi i proventi, in quanto generabili nell'esercizio di attività del cedente,";

b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: "dai debitori ceduti", sono inserite le parole: "nonché ogni altra somma incassata nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione"; le parole: "incorporati nei" sono sostituite da: "dei portatori dei"; dopo le parole: "per finanziare l'acquisto di tali crediti," sono inserite le parole: "e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti ceduti e degli altri contratti accessori,"; le parole: "al pagamento dei costi dell'operazione" sono sostituite con le parole: "al pagamento degli altri costi dell'operazione";

c) all'art. 2, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis): "il rappresentante comune dei portatori dei titoli";

d) all'art. 3, la rubrica dell'articolo è così modificata: "Società per la cartolarizzazione dei crediti e rappresentante comune";

e) all'art. 3, comma 2, le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono sostituite con le parole: "I crediti ceduti, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito di singole operazioni di cartolarizzazione";

f) all'art. 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi" sono sostituite con le parole: "a tutela dei diritti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b)";

g) all'art. 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Delle obbligazioni nei confronti dei titolari di tali diritti, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato.";

h) all'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis.: "Il rappresentante comune dei portatori dei titoli esercita i poteri indicati nel prospetto informativo ed approva le modifiche alle condizioni dell'operazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d), f), h), in rappresentanza dei portatori dei titoli e per la cura dei loro interessi. Al rappresentante comune, ovvero, qualora il rappresentante comune sia una persona giuridica, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso il medesimo, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del testo unico bancario, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.";

i) all'art. 4, comma 3, sono eliminate le parole: "dai debitori ceduti" e le parole: "non si applica l'art. 67" sono sostituite dalle parole: "non si applicano gli articoli 65 e 67".

j) all'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: "L'offerta di titoli emessi nell'ambito di operazioni realizzate mediante cessione di proventi è riservata ad investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applica l'articolo 2412, comma 2, secondo periodo, del codice civile".

40.0.2

CANTONI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "67, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "67, comma 4"».

40.0.3

I RELATORI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'attribuzione a sezioni specializzate istituite presso i Tribunali delle città sedi di Corte di appello della competenza a conoscere le controversie;

- nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il diritto societario;

- nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni di legge speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

- in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare.

2. Nell'esercizio della delega dovrà essere assicurato il coordinamento con le disposizioni sulle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e con le competenze giurisdizionali in materia di tutela della concorrenza».

41.0.1

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente

collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commis-

sione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».

41.0.2

CANTONI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati, recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.3

COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: *a)* nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario; *b)* nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario; *c)* in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.4

GARRAFFA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono abrogate.

2. L'Ufficio Italiano Cambi è preposto all'autorizzazione per l'esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi *no profit* che ne fanno richiesta all'Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

Art. 42.**42.1**

ROLLANDIN, THALER, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, MICHELINI, BETTA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

42.0.1

ROLLANDIN, THALER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore
dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 - 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell'Unità previsionale di bilancio di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrente variazioni di bilancio».

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente TOMASSINI fa presente che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in discussione.

Avverte pertanto che si passerà alla votazione degli articoli.

Viene posta in votazione ed approvata la soppressione – deliberata dalla Camera – dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura.

Con separate votazioni sono posti ai voti ed approvati gli articoli da 1 a 7.

Interviene per dichiarazione di voto finale il senatore TREDESE (FI), preannunciando un convinto voto favorevole da parte del suo Gruppo.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) preannuncia un proprio voto favorevole esprimendo soddisfazione per la conclusione dell'esame di un provvedimento utile e da lungo tempo atteso, manifestando inoltre ampio apprezzamento per l'ampio spirito di collaborazione instauratosi tra le varie forze politiche.

La senatrice BOLDI (*LP*) si associa alle considerazioni della senatrice D'Ippolito, esprimendo un convinto apprezzamento per la conclusione dell'esame del disegno di legge.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) preannuncia il proprio voto favorevole in quanto ritiene che il disegno di legge in esame – che avrebbe dovuto essere approvato più sollecitamente – possa rappresentare uno strumento di grande utilità.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sottolineando con soddisfazione i miglioramenti che sono stati apportati all'originaria formulazione del disegno di legge, che hanno certamente contribuito a renderlo maggiormente efficace.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*), pur condividendo le considerazioni sinora svolte dai colleghi di maggioranza e di opposizione, sottolinea la necessità che in futuro il Parlamento operi una seria riflessione in ordine all'opportunità di predisporre leggi speciali per singole patologie. Poiché infatti – prosegue l'oratore – tutte le patologie sono in sé meritevoli di tutela, il varo discipline *ad hoc* potrebbe determinare ingiustificate discriminazioni.

Il senatore MUGNAI (*AN*) esprime un convinto voto favorevole da parte del suo Gruppo, sottolineando tuttavia la rilevanza delle considerazioni testé svolte dal senatore Carella, che dichiara di condividere pienamente.

Il senatore TUNIS (*UDC*) preannuncia un voto favorevole in quanto ritiene che il disegno di legge in esame costituisca un provvedimento utile e da lungo tempo atteso, che contribuisce a colmare una grave lacuna normativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente TOMASINI pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Le Commissioni riunite approvano all'unanimità.

Il presidente TOMASSINI, nell'esprimere grande soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento di grande importanza, che contribuisce a migliorare sensibilmente il quadro normativo in materia desidera ringraziare tutti i componenti delle Commissioni riunite, ed in particolar modo i membri delle forze di opposizione per l'ampio spirito di collaborazione instauratosi nel corso dei lavori.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

524^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(30) *MARINI.* – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione ai sensi, dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(372) *PASINATO ed altri.* – *Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*

(394) *GIULIANO ed altri.* – *Istituzione della provincia di Aversa*

(426) *ZAPPACOSTA ed altri.* – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(464) *LAURO e GIULIANO.* – *Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida*

(707) *DEL TURCO ed altri.* – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(764) *FALCIER ed altri.* – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(978) *BEVILACQUA.* – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*

(1069) *BASSO e VIVIANI.* – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(1108) *TREMATERRA.* – *Istituzione della provincia di Castrovillari*

(1362) *MAGRI.* – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(1456) *IERVOLINO ed altri.* – *Istituzione della provincia di Nola*

(1691) *BATTISTI.* – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(2533) *DI SIENA ed altri.* – *Istituzione della provincia di Melfi*

- e petizione n. 123 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 394, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, 1362, 1456, 1691, 2533, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 464 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 464, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 30, 372, 394, 426, 707, 764, 978, 1069, 1108, 1362, 1456, 1691, 2533 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo (escluso il n. 464), sospeso nella seduta dell'11 maggio 2004. Si procede anche all'esame del disegno di legge n. 464 (provincia dell'Arcipelago campano): al riguardo il presidente PASTORE precisa che l'iniziativa ha conseguito il requisito necessario di procedibilità dopo l'ultima seduta di trattazione degli altri disegni di legge; infatti, è pervenuta l'adesione di un comune che determina la maggioranza dei nove comuni dell'area interessata, con la maggioranza della popolazione residente. Il Presidente aggiunge che l'esame del disegno di legge proseguirà congiuntamente a quello delle altre iniziative.

Il sottosegretario D'ALÌ, riferendosi ai disegni di legge in titolo, istitutivi di nuove province e provvisti dei requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, segnala che un certo numero di comuni ha revocato la propria delibera di adesione all'iniziativa di istituire la provincia di Castrovillari, di cui al disegno di legge n. 1108, per aderire all'iniziativa che istituisce la provincia di Sibaritide-Pollino, di cui ai disegni di legge nn. 30 e 978; quindi risulta essere venuto meno il requisito dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, per quanto riguarda Castrovillari.

Osserva, inoltre, che i disegni di legge istitutivi della provincia di Sulmona (nn. 426 e 1691), non definiscono i comuni che ne dovranno far parte e ne demandano la individuazione a un successivo atto del Ministero dell'interno. Mentre si accinge a illustrare la relazione tecnica sugli oneri finanziari prevedibili in conseguenza dell'eventuale istituzione delle nuove province, precisa anche che la stessa relazione tecnica è stata estesa ai disegni di legge relativi all'istituzione delle province di Aversa (AS 394), Melfi (AS 2533) e Nola (AS 1456), per i quali la sussistenza dei requisiti di procedibilità è stata accertata in un momento successivo alla richiesta iniziale. In proposito, sottolinea che il disegno di legge istitutivo della provincia di Nola, così come quello relativo all'istituzione della provincia di Bassano del Grappa, di cui al disegno di legge n. 372, risultano sprovvisti del parere della regione, per cui il Governo ha inoltrato una segnalazione ai rispettivi presidenti di giunta regionale. Si riserva, inoltre, di riferire anche sugli oneri concernenti il disegno di legge n. 464 (provincia dell'Arcipelago campano), di cui si avvia l'esame nella presente seduta.

Dà conto, quindi, degli oneri che il Governo prevede tenendo conto dei costi relativi alla istituzione in ciascuna nuova provincia della prefettura, della questura, del comando provinciale del Corpo dei vigili del fuoco, del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, delle strutture periferiche del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero

delle politiche agricole e forestali (in particolare le infrastrutture e la logistica del comando provinciale del Corpo forestale dello Stato) nonché del Ministero dell'economia e delle finanze. Precisa che altre amministrazioni, come quelle della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti non hanno ravvisato la sussistenza di oneri aggiuntivi in relazione all'istituzione di nuove province, mentre altri dicasteri, come quello del lavoro e delle politiche sociali, si sono riservati di fornire le proprie valutazioni in un momento successivo. Infine, sottolinea che i costi illustrati potrebbero risultare sensibilmente ridotti se, in sede attuativa, si potessero reperire strutture e locali idonei messi a disposizione degli enti locali a titolo gratuito o con canoni di favore.

Conclude, rilevando che gli oneri previsti a seguito dell'istituzione di ciascuna provincia riferiti all'avviamento e al funzionamento per il primo anno, ammontano in media a circa 48 milioni di euro.

Il senatore FALCIER (*FI*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per le informazioni dettagliate fornite alla Commissione, ricorda che in base alle norme vigenti l'istituzione nelle nuove province delle strutture periferiche di amministrazioni statali non è strettamente e immediatamente necessaria. Inoltre, come correttamente ricordato dal sottosegretario D'Alì, potrebbero essere utilizzati locali messi a disposizione dagli enti locali, con ulteriore sensibile riduzione dei costi.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se sia previsto un termine entro il quale il deve essere espresso parere delle regioni in ordine alla costituzione di nuove province.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ringrazia il sottosegretario D'Alì per l'illustrazione degli oneri che derivano dall'istituzione di ulteriori nuove province, ma chiede quale sia l'orientamento del Governo sulle iniziative in esame presso la Commissione.

Il sottosegretario D'ALÌ ricorda che non vi sono termini perentori per l'espressione del parere da parte delle regioni, anche se esso è un elemento necessario per il perfezionamento dei requisiti; tuttavia, a suo avviso, sarebbe opportuna una verifica anche politica della volontà delle regioni in ordine alle iniziative per la istituzione di nuove province, dopo le recenti elezioni dei presidenti e per il rinnovo dei consigli regionali.

Ritiene, inoltre, che l'ipotesi di non istituire le strutture periferiche di alcune amministrazioni, affidando a quelle esistenti la competenza sul territorio di più di una provincia, non sia in concreto praticabile; l'esecutivo, di fronte alla decisione del Parlamento di istituire nuove province, sarebbe obbligato a provvedere per la costituzione delle strutture periferiche statali, secondo quanto previsto dalla legge. In proposito, precisa che l'analisi finanziaria appena illustrata tiene conto delle concrete esigenze del territorio, ma non considera la possibilità di reperire presso il sistema degli enti locali le sedi e i locali per ospitare le nuove strutture provinciali;

una possibilità che sarà verificata in caso di effettiva istituzione delle province.

Replicando alla richiesta del senatore Villone, sottolinea che il Governo non può che essere contrario a un sensibile aumento della spesa pubblica e tuttavia, se il Parlamento dovesse decidere per l'istituzione di nuove province, l'esecutivo non potrebbe sottrarsi all'obbligo di provvedere conseguentemente. In ogni caso, il Governo non farà mancare la sua valutazione specifica sul rapporto costo-benefici di ciascuna iniziativa.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) osserva che la recente istituzione di tre nuove province, come da lui previsto, sta favorendo una proliferazione di iniziative. La dettagliata informativa del Governo, a suo avviso, dimostra che i costi conseguenti all'istituzione di nuove province incide pesantemente sugli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Chiede, pertanto, che tali informazioni siano rese pubbliche in modo da indurre il Parlamento a respingere le ulteriori proposte.

Il presidente PASTORE precisa che le schede informative presentate dal Governo sono ormai pubbliche e pertanto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) condivide le considerazioni del senatore Del Pennino e insiste affinché il sottosegretario D'Alì dia conto della posizione del Governo sulle iniziative all'esame della Commissione.

Osserva che la proposta di istituire nuove province, in genere, incontra il favore delle regioni e della classe politica locale, e non trova più ostacolo, come avveniva tradizionalmente, nella struttura organizzativa dei partiti politici. Di qui il rischio che si determini una incontrollabile proliferazione di proposte, in assenza di una riflessione politica approfondita e di una ferma presa di posizione da parte del Governo.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide l'analisi svolta dal senatore Villone e auspica che tutte le forze politiche assumano una posizione responsabile sulla questione dell'istituzione di nuove province. A tal fine, ritiene opportuno svolgere una verifica, anche attraverso una commissione speciale, sulla fondatezza delle ragioni che sono alla base delle iniziative legislative.

Il sottosegretario D'ALÌ ribadisce che i dati da lui illustrati sono suscettibili di integrazione sulla base delle eventuali indicazioni di altri ministeri. Si riserva, in ogni caso, di completare le informazioni per rispondere a specifici quesiti che venissero proposti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Sulla proposta di nomina si svolge la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori: BOSCKETTO (*FI*), BERGAMO (*UDC*) (in sostituzione del senatore D'Onofrio), CHINCARINI (*LP*) (in sostituzione del senatore Stiffoni), DEL PENNINO (*Misto-PRI*), FALCIER (*FI*), GASBARRI (*DS-U*) (in sostituzione del senatore Guerzoni), MAFFIOLI (*UDC*), MALAN (*FI*), ZAPPACOSTA (*AN*) (in sostituzione del senatore Nania), IOVENE (*DS-U*) (in sostituzione del senatore Passigli), PASTORE (*FI*), SCARABOSIO (*FI*), SCOTTI (*FI*) (in sostituzione del senatore Vizzini), SPECCHIA (*AN*) (in sostituzione del senatore Valditara), VILLONE (*DS-U*) e VITALI (*DS-U*).

La proposta è approvata con 15 voti favorevoli e uno di astensione.

La seduta termina alle ore 16,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 15 GIUGNO 2005

484^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.**La seduta inizia alle ore 10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Esame e rinvio)

Riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo il senatore FEDERICI (*FI*), richiamando preliminarmente l'attenzione sulle disposizioni di cui alla legge 24 febbraio 2005 n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in relazione alle quali principalmente deve valutarsi la portata del lavoro svolto dal Governo. Lo schema, oltre a dare attuazione ai criteri di delega contenuti nella citata legge, riordina altresì la disciplina vigente definendo l'ordinamento professionale della nuova categoria professionale e regolamentando tutte le materie già oggetto degli attuali ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti in aderenza alla disciplina vigente.

Dopo aver illustrato brevemente le più significative disposizioni dell'articolato, evidenzia alcuni profili problematici sui quali invita la Commissione a pronunciarsi. Con riferimento all'articolo 29, che individua le attribuzioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, suscita perplessità la previsione di cui alla lettera c) che attribuisce al Consiglio nazionale la competenza ad emanare e ad aggiornare il codice deontologico della professione e a disciplinare, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale. Al

riguardo contraddice l'attuale assetto degli ordini professionali, senza che di ciò venga fornita alcuna giustificazione, l'attribuzione al Consiglio nazionale della regolamentazione dell'esercizio della funzione disciplinare anche a livello territoriale, non soltanto quindi in ambito nazionale.

L'articolo 53 disciplina poi la sospensione cautelare del professionista che, si legge, può essere disposta in relazione alla gravità del fatto per un periodo non superiore a cinque anni. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. In proposito, se appare condivisibile l'aver correlato la sospensione all'adozione dei richiamati provvedimenti, non altrettanto può dirsi con riferimento al primo comma dell'articolo 53 in considerazione della estrema genericità del criterio – la gravità del fatto – che consentirebbe l'applicazione della misura. Si tratta inoltre di una vera e propria innovazione – come si dà atto nella stessa relazione illustrativa – di dubbia legittimità alla luce dei criteri contenuti nella citata legge delega.

Riferendosi quindi all'articolo 41 – valore delle classi di laurea – il testo sottoposto all'attenzione del Parlamento presenta evidenti inesattezze: la disposizione infatti inizia con un comma che è indicato come il secondo ed inoltre contiene una norma non comprensibile. Con molta probabilità dovrebbe essere soppressa la lettera «e» dopo l'espressione «e di laurea specialistica». Invita comunque il Governo a chiarire la portata della disposizione.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), intervenendo in discussione generale, ritiene condivisibili le perplessità del relatore, in particolare quella riferita alla genericità del presupposto che consente di disporre la sospensione cautelare, ricordando come per l'ordine degli avvocati ad avere rilievo quale requisito per l'adozione del provvedimento in esame è l'avvenuta perdita di prestigio per l'ordine conseguente al comportamento del professionista. Il riferimento alla gravità del fatto è invece un criterio di merito peraltro di estrema genericità che, per quanto osservato, può ritenersi ontologicamente errato.

Esprime quindi perplessità sulle limitazioni che sono contenute, in particolare nell'articolo 25, con riferimento all'elettorato passivo. Gli appare ad esempio eccessivamente restrittivo, per il candidato presidente la condizione di aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un consiglio di un ordine territoriale o di consigliere nazionale.

Il senatore CENTARO (*FI*) preannuncia la presentazione di alcune osservazioni che, da un lato, intervengono sulle funzioni consentite ai professionisti interessati e, dall'altro, interessano la disciplina dell'elezione degli organi dell'ordine. In proposito non appare conforme alla delega che, all'articolo 3, comma 1, lettera a), impone il rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività, quanto disposto all'articolo 21 in materia di elezione del Consiglio dell'ordine e del Collegio dei revisori. Al comma 11 infatti si attribuisce alla lista che ha conseguito il maggior

numero di voti validi i quattro quinti dei seggi, mentre i seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti. Appare evidente come la disposizione contraddica il criterio di delega sopra ricordato, così come altra questione – che si pone nella stessa prospettiva – è quella del collegamento di liste, punti sui quali il Governo dovrà introdurre correttivi per evitare possibili censure di incostituzionalità.

Dopo che il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) ha preannunciato osservazioni, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di elezione degli organi dell'ordine, il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) interviene in discussione generale dichiarando di condividere le perplessità espresse, in particolare dal senatore Centaro. Preannuncia quindi la presentazione di rilievi che, in senso contrario all'eccessiva omologazione espressa nello schema in titolo tra le attività che sono interessate dall'unificazione, mireranno a valorizzare le specificità delle competenze professionali in relazione ai diversi percorsi formativi che contraddistinguono le attività in esame.

Segue un breve intervento del sottosegretario COSTA il quale evidenzia come le disposizioni contenute nello schema in titolo in molti casi si limitano a riprodurre, in conformità alla delega, le norme vigenti che peraltro sono state ampiamente verificate dalla lunga esperienza applicativa. Non dovrebbero quindi sussistere le perplessità evidenziate sotto il profilo della violazione dei criteri di delega.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene invece che i profili critici evidenziati nel corso dell'esame dovrebbero essere tenuti in attenta considerazione dal Governo, in particolare le perplessità riferite all'attribuzione al Consiglio nazionale di potestà regolamentare in materia disciplinare e quelle riguardanti i presupposti che legittimeranno l'adozione di un provvedimento di sospensione. Si tratta di disposizioni di assai dubbia legittimità costituzionale rispetto ai parametri indicati negli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione che daranno luogo a contenziosi dagli esiti prevedibili.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), aderendo alle osservazioni del Presidente suggerisce inoltre al Governo di riservare attenzione anche alla disciplina del sistema elettorale degli organi dell'ordine.

Su proposta del relatore la Commissione fissa come termine per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema in titolo le ore 18 di lunedì 20 giugno.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

173^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2005 relativo alla definizione di possibili strutture di sistema per la condivisione delle informazioni tattiche in ambiente centralizzato di reti di dati (Network Centric) denominato «Shared Tactical Picture» (STP) (n. 504)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore MANFREDI (*FI*), il quale rileva preliminarmente che l'atto in esame concerne un programma di ricerca e sviluppo, per il momento dedicato alle Forze Armate terrestri, la cui finalità è quella di ottimizzare la conduzione delle operazioni in ambito multinazionale attraverso la definizione di strutture di sistema che consentano la condivisione, la fusione e l'utilizzo di tutte le tipologie di informazioni provenienti da diversi sistemi di acquisizione. Il programma prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro della durata di venticinque anni, nell'ambito del quale potranno essere sottoscritti Accordi di progetto riguardanti collaborazioni specifiche. Il primo Accordo di progetto ha una durata biennale. Al momento le nazioni partecipanti, oltre all'Italia, sono Svezia, Regno Unito e Stati Uniti; altre sono inserite con il ruolo di osservatori, nell'ottica di un'eventuale futura adesione e, in questo quadro, la Germania ha già manifestato il proprio interesse alla partecipazione. Si tratta di un progetto di grandissima ambizione, sia perché destinato a rivoluzionare il modo stesso di colloquiare sul campo di battaglia o in operazioni di *peace keeping*, sia in ragione della durata, prevista in venticinque anni. Gli oneri complessivi per la partecipazione stimati ammontano a

circa 1,5 milioni di euro, tanto per spese effettuate dall'agenzia NATO che per quelle relative al supporto industriale. A tale ultimo riguardo, è immaginabile che diverse aziende italiane saranno idonee ad intervenire nel progetto. La sottoscrizione dell'Accordo quadro principale è prevista per il prossimo mese di luglio. La realizzazione del programma è strettamente correlata allo sviluppo di varie altre attività nel settore e costituisce, in particolare, il necessario completamento per i paralleli programmi multinazionali MAJIC (*Multisensor Aerospace Ground Joint Interoperability – ISR Coalition*) e MIP (*Military Interoperability Program*).

Conclude invitando pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*), premesso il pieno consenso al programma, chiede chiarimenti in ordine ai tempi di realizzazione, in rapporto ai costi da sostenere.

Il relatore MANFREDI (*FI*) precisa che il costo da lui indicato in circa 1,5 milioni di euro riguarda i primi due anni di realizzazione ed è da intendersi interamente a carico dell'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PALOMBO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BOSI ringrazia il relatore Manfredi e la Commissione per la tempestività di esame dell'atto e per la particolare attenzione a taluni importanti dettagli operativi in esso contenuti.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere formulata dal relatore Manfredi, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

698^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI esprime le proprie felicitazioni al senatore Pizzinato per il suo ristabilimento, dopo i recenti problemi di salute che gli hanno impedito di prendere parte ai lavori della Commissione.

Si unisce unanime la Commissione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), nel ringraziare il Presidente ed i componenti della Commissione per il loro interessamento, esprime altresì la propria riconoscenza ai servizi sanitari del Senato per la sollecita e puntuale assistenza a lui prestata, che ha consentito una rapida guarigione.

Il presidente AZZOLLINI rileva con rammarico il protrarsi dell'assenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze alle sedute della Commissione bilancio e della Sottocommissione per i pareri, nonostante le segnalazioni informali già rivolte al Dicastero e malgrado la disponibilità dimostrata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, la quale deve tuttavia alternarsi tra impegni di varie Commissioni della Camera e del Senato, e dal vice ministro Vegas, nonché, occasionalmente, dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in particolare dal sottosegretario Ventucci, ovvero dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia in relazione ai provvedimenti all'ordine del giorno, i quali tuttavia, malgrado l'ovvio apprezzamento per la loro cortese partecipazione, non costituiscono i naturali interlocutori della Commissione bilancio per i profili finanziari di sua competenza.

Poiché tale situazione sta causando evidenti problemi all'organizzazione dei lavori, compromettendo in particolare l'attività consultiva e la sollecita espressione dei prescritti pareri all'Assemblea e alle Commissioni di merito, ritiene opportuno, ove la Commissione convenga in tal senso, indi-

rizzare una lettera formale al Presidente del Senato per segnalare tali problemi e affinché sia manifestata al Ministro dell'economia e delle finanze l'esigenza di assicurare la costante presenza dei rappresentanti del Ministero ai lavori della Commissione bilancio e della Sottocommissione per i pareri.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente in merito al protrarsi dell'assenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione, assenza che, come rilevato nella seduta di ieri dal senatore Morando, appare peraltro inspiegabile in considerazione anche dell'elevato numero di sottosegretari presente nell'attuale Governo. Esprime quindi il proprio favore alla proposta del Presidente di indirizzare una segnalazione formale al Presidente del Senato in merito alla suddetta situazione.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente a rappresentare al Presidente del Senato i problemi testé evidenziati.

Su proposta del PRESIDENTE, stante l'assenza già rilevata dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame dello schema n. 507 (schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sullo stesso, nonché il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3328 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), per il quale appare indispensabile acquisire chiarimenti dal Governo.

La seduta termina alle ore 9,25.

699^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica di aver inviato, secondo il mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta precedente, una lettera al

Presidente del Senato facendo presente come da diverse settimane, nonostante le segnalazioni informali già rivolte al Dicastero interessato, si protragga l'assenza – salvo la disponibilità offerta, dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, che tuttavia deve alternarsi tra impegni di varie Commissioni della Camera e del Senato, e dal Vice Ministro Vegas – alle sedute della Commissione bilancio e della Sottocommissione per i pareri dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, precisa di aver evidenziato come tale assenza, sebbene sia stata talora colmata dalla cortese partecipazione dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare dal sottosegretario Ventucci, ovvero dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia in relazione ai provvedimenti all'ordine del giorno – i quali, tuttavia, non costituiscono i naturali interlocutori della Commissione bilancio per i profili finanziari di sua spettanza – abbia determinato una situazione di comprensibili difficoltà e rallentamenti nei lavori, in particolare per ciò che concerne l'attività consultiva nei confronti dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Sulla base di tale esigenze, ha quindi invitato il Presidente del Senato a manifestare al Ministero competente l'esigenza di assicurare la costante presenza, anche per i delicati effetti procedurali dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui profili finanziari dei provvedimenti legislativi all'esame dell'Assemblea e delle Commissioni di merito, dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione bilancio e della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema n. 507 (recante norme per l'unificazione dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), invitando, nel contempo, il relatore a valutare la possibilità di predisporre una proposta di parere, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in esame, conviene sul fatto che dalle disposizioni elencate possono scaturire effetti finanziari in termini di adeguamento dell'organico della CONSOB che, in ogni caso, dovrebbero essere a carico del bilancio autonomo del suddetto organismo. Precisa, infatti, che l'adeguamento dell'organico della CONSOB, previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge n. 62 del 2005, è stato determinato sulla base delle diverse finalità previste dalla direttiva 2003/6/CE, da attuare con la suddetta legge. Conviene, inoltre, circa l'opportunità di corredare di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni che conferiscono deleghe al Governo, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1.

Si sofferma, quindi, sul predetto articolo 12, concernente l'attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2003/34/CE. Rileva in merito al comma 1 la necessità di prevedere, per omogeneità con analoghe disposizioni previste nella legge comunitaria annuale, volta a garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario, ed al fine di assicurare il corretto recepimento della direttiva in esame, che la delega ivi prevista sia esercitata su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Per quanto concerne il comma 2, evidenzia l'opportunità di rendere, parimenti, conforme alla citata legge comunitaria il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative, sostituendo il termine di due anni, ivi previsto, con quello consueto di 18 mesi.

In merito all'articolo 21, esprime quindi avviso favorevole, in quanto privo di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne, invece, gli effetti finanziari scaturenti dall'articolo 14, comma 1, capoverso 120-ter, comma 1, e capoverso 120-quater, comma 2, nonché dal comma 3 del medesimo articolo 14, chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

Relativamente agli emendamenti segnalati, riferiti agli articoli da 1 a 11, esprime avviso contrario, per ragioni di merito, sugli emendamenti 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3), e 1.9, mentre si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 6.0.1 e si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti sull'emendamento 6.0.2. Infine, precisa di non avere osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti relativi agli articoli da 1 ad 11.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), al fine di poter esprimere in tempo utile il prescritto parere alla Commissione di merito, invita il rappresentante del Governo a fornire con sollecitudine i necessari chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 14 del testo e all'emendamento 6.0.2.

Ferma restando l'esigenza di acquisire tali chiarimenti, rileva comunque che molte delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in ordine al testo coincidono sostanzialmente con le considerazioni emerse

nella relazione. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere parere non ostativo sulle proposte 1.1 (comma 3), 1.8 (comma 3), 1.9, posto che l'avviso contrario espresso dal Governo attiene a profili di merito e non rileva quindi per gli aspetti finanziari di competenza della Commissione. Analogamente, potrebbe rendersi parere di nulla osta sulle proposte 6.0.1, alla luce dell'avviso favorevole del Governo, e sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 ad 11.

Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una documentazione contenente degli ulteriori chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Elena Besozzi, consulente della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 maggio scorso.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver riepilogato le finalità della procedura informativa in titolo, dà la parola alla professoressa Elena Besozzi, che interviene in rappresentanza della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità.

La professoressa BESOZZI dichiara anzitutto l'intenzione di soffermarsi dapprima sulle caratteristiche che delineano lo scenario italiano della scuola multiculturale, indi sui lavori di indagine della Fondazione ISMU di Milano, svolti in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della Lombardia, e infine sulle principali questioni aperte e su alcune esigenze sia conoscitive sia di intervento in termini di politiche scolastiche. Al fine di offrire uno spunto per un ulteriore approfondimento di tali tematiche, ella mette peraltro a disposizione della Commissione una dettagliata documentazione.

Quanto allo scenario italiano, ella sottolinea che la crescita significativa della presenza di alunni con cittadinanza non italiana si è registrata

solo nell'ultimo decennio. In particolare, a partire dall'anno scolastico 2000-2001 sino all'anno scolastico 2003-2004 (l'ultimo rilevato), il numero degli alunni stranieri è infatti raddoppiato, raggiungendo una incidenza sul totale della popolazione studentesca pari a circa il 4 per cento.

Altre caratteristiche del fenomeno, ella prosegue, sono poi la disomogeneità della distribuzione sul territorio nazionale, nonché la consistente differenziazione dei gruppi nazionali.

Quanto alla distribuzione nei diversi ordini di scuola, la professoressa Besozzi rileva che in una prima fase temporale viene interessata soprattutto la scuola primaria, anche se negli ultimi anni si rileva un significativo incremento negli altri ordini di scuola, soprattutto quello della scuola secondaria di secondo grado.

Sottolinea altresì che gli studenti con cittadinanza non italiana si orientano verso gli istituti tecnici e professionali, nei quali si osserva una loro sovrarappresentazione rispetto ai licei. Ciò indica, da un lato, l'interesse per percorsi professionalizzanti e ben spendibili in determinati settori del mercato del lavoro e, dall'altro, l'esistenza, con tutta probabilità, di una azione delle famiglie e degli insegnanti di orientamento selettivo che riduce fin dall'inizio la possibile opzione su altre scelte.

Va inoltre osservato che gli studenti stranieri presentano un ritardo scolastico elevato, come testimoniano, per la realtà lombarda, i dati riferiti all'anno scolastico 2003-2004, secondo cui oltre il 30 per cento degli alunni stranieri risulta in ritardo (il 65 per cento nella scuola secondaria di secondo grado). Con riferimento agli esiti scolastici, essi risultano – come noto – meno positivi rispetto a quelli degli studenti italiani, come è emerso anche nell'indagine svolta dal Ministero per l'anno scolastico 2003-2004, che peraltro registra un leggero miglioramento negli ultimi anni, anche grazie all'inserimento precoce nel sistema scolastico italiano.

In proposito, ella tiene tuttavia a precisare che l'origine etnico-culturale, sebbene sia una variabile importante, non è tuttavia decisiva per il successo scolastico, per il quale concorrono tutta una serie di ulteriori fattori, esterni ed interni.

Quanto alla differenziazione secondo il genere, in questi anni la popolazione scolastica straniera ha registrato un certo equilibrio tra maschi e femmine, anche se con una prevalenza della componente maschile. La componente femminile, che varia a seconda delle diverse aree geografiche, è tuttavia particolarmente rappresentata nella scuola secondaria superiore di secondo grado. In questo ordine di scuola, le alunne – pari al 51 per cento della popolazione straniera – superano infatti la componente maschile, con una sovrarappresentazione anche rispetto alla componente femminile nella popolazione scolastica complessiva.

Oltre alle indicazioni di scenario fornite, prosegue la professoressa, occorre considerare anche gli aspetti qualitativi di orientamento delle decisioni strategiche nel settore. Al riguardo, ella sottolinea l'importanza dell'approccio che definisce della «scuola comune», seguito sin dagli anni Ottanta.

L'orientamento generale di inserire gli alunni stranieri nella scuola comune, che ha ispirato anche la circolare ministeriale n. 73 del 1994, si realizza del resto nel solco di una tradizione di accoglimento delle varie forme di diversità ed eterogeneità della popolazione scolastica (dalle condizioni socio-economiche, alle disabilità di varia natura). Da questo punto di vista, ella ritiene che si possa parlare di una sorta di via italiana' alla scuola multiculturale, che in larga misura si discosta dagli orientamenti seguiti negli altri Paesi europei.

Si tratta tuttavia di una via impegnativa, che necessita di risorse adeguate e di un nuovo sforzo sul piano normativo che tenga conto delle recenti trasformazioni strutturali e culturali delle scuole, ed in particolare, da un lato, della forte incidenza – e talvolta sovrarappresentatività – di alunni stranieri in molte realtà del Paese e, dall'altro, delle aspettative da parte di gruppi specifici, come quelli di cultura islamica. Il bisogno evidente di una normativa di riferimento si coglie, a suo avviso, soprattutto a livello di scuola secondaria superiore di II grado, in stretta relazione con la formazione professionale, per la realizzazione del diritto-dovere alla formazione fino ai 18 anni.

La professoressa Besozzi richiama poi l'attenzione sull'impegno per favorire l'integrazione di alunni stranieri profuso da molti insegnanti, inizialmente per far fronte all'emergenza del fenomeno e quindi per gestirne la stabilizzazione.

Non va inoltre sottovalutato il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche che hanno cercato in ogni modo di accrescere la loro dotazione finanziaria, per porre in essere iniziative di integrazione.

Merita altresì menzione – a suo avviso – anche il crescente impegno nel versante della multiculturalità delle regioni, province e comuni, che ha condotto – fra l'altro – alla costituzione di osservatori e consulte provinciali, non solo nelle realtà con forte presenza di immigrati come in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, ma anche al Sud, ad esempio in Puglia. Sono poi stati istituiti centri di studio e intervento e si è registrato uno sviluppo graduale di un lavoro di rete, in sinergia con scuole, associazioni ed enti di varia natura.

Passando a considerare i compiti della Fondazione ISMU, osserva che da dieci anni essa è attiva nel monitoraggio e nell'analisi dei diversi ambiti in cui si evidenzia la presenza di realtà migratoria. Dopo aver rilevato che, con cadenza annuale, la Fondazione presenta un rapporto che analizza la situazione nazionale sotto vari aspetti, ella dà conto dell'attività di monitoraggio della popolazione immigrata e dei fenomeni collegati all'immigrazione sul territorio lombardo, svolta in convenzione con l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della Lombardia.

Per quanto riguarda la scuola, la Fondazione ha in particolare realizzato tre indagini sulla presenza di alunni stranieri nei diversi ordini di scuola, in stretta collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con i Centri servizi amministrativi (CSA) della Lombardia.

Recentemente, la Fondazione, su mandato dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità, ha realizzato una ricerca sui progetti

di educazione interculturale in Lombardia, raccogliendo gli oltre 700 progetti attivati sul territorio, che sono poi stati inseriti in una banca dati.

Detta indagine presenta, ella sottolinea, aspetti importanti in ordine sia al monitoraggio sia all'analisi delle buone pratiche.

Quanto al primo aspetto, risulta a suo avviso importante il ricorso allo strumento della scheda per l'indicizzazione del progetto, che consente di analizzare i progetti secondo diversi aspetti (ente promotore, ordine di scuola, tipo di finanziamento, utenti del progetto), permettendo così di ottenere dati aggregati per tipologia. In proposito, riferisce che in seno Gruppo nazionale di lavoro, costituito presso la Direzione generale per lo studente, si è registrato vivo interesse per tale sistema di monitoraggio ed è stato proposto di replicare analoghe rilevazioni nelle altre regioni onde realizzare una banca dati a livello nazionale.

Quanto alle buone pratiche', l'indagine svolta in Lombardia ha condotto ad una messa a punto di un modello di analisi diretto ad approfondire tanto le implicazioni dell'uso del concetto, quanto le modalità di definizione di una buona pratica.

Soffermandosi indi sulle questioni aperte, ella sollecita anzitutto una particolare attenzione alle aree a forte processo migratorio e alla questione della formazione delle classi in presenza di un numero elevato di alunni stranieri.

Richiama poi un maggiore sforzo nello sviluppo dell'apprendimento linguistico dell'italiano come seconda lingua, che a suo giudizio si deve coniugare con la valorizzazione del patrimonio linguistico individuale di ciascun allievo italiano o straniero.

Occorre, a suo avviso, anche un maggior sostegno all'apprendimento nell'intero percorso scolastico, con un'attivazione di percorsi individualizzati e la costituzione di gruppi di apprendimento.

Va – ella prosegue – inoltre assicurato un orientamento nelle scelte scolastiche onde ridurre il rischio di una segregazione formativa', particolarmente evidente fra gli alunni stranieri che spesso scelgono percorsi di ripiego o di basso profilo anche in presenza di esiti scolastici positivi. Né può essere sottovalutata la necessità di un'attività di monitoraggio nell'ambito della formazione professionale in merito alla quale ricorda che la Fondazione ha avviato un'apposita indagine.

Riconosce poi prioritaria la formazione degli insegnanti sia di base che in servizio, in ordine alle esigenze imposte da una scuola multiculturale.

Sulla base delle considerazioni svolte, la professoressa Besozzi richiama dunque l'attenzione su due esigenze distinte, sebbene strettamente interrelate: da un lato, la necessità di un accrescimento della conoscenza delle problematiche poste da una scuola multiculturale e, dall'altro, la definizione di politiche scolastiche volte a indirizzare e orientare i processi in atto all'interno delle scuole.

Per quanto riguarda lo sviluppo di indagini conoscitive, ritiene necessario un effettivo sostegno a livello centrale e locale, onde promuovere la realizzazione e, al contempo, l'utilizzazione dei relativi risultati. A tal

fine, richiama l'importanza del circolo virtuoso attivato in Lombardia tra la Fondazione, l'ufficio scolastico regionale, l'IRRE e il richiamato Osservatorio regionale.

Nel sottolineare indi che in tema di sviluppo di politiche scolastiche rivolte agli alunni stranieri si è registrata una battuta di arresto dalla fine degli anni novanta, la professoressa conclude giudicando urgente una ripresa in chiave normativa volta alla chiarificazione complessiva, atteso che sovente anche i dirigenti scolastici sono chiamati ad operare in un sostanziale vuoto normativo.

Seguono interventi e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) prende atto che la crescente presenza di studenti stranieri nella scuola italiana, da un lato, e la loro distribuzione irregolare sul territorio nazionale, dall'altro, rendono difficile la programmazione degli organici scolastici.

Chiede tuttavia se l'ISMU abbia in programma progetti specifici di studio per supportare il Ministero nell'analisi dell'andamento della popolazione scolastica, attesa l'indiscutibile esigenza di intervenire diversamente rispetto al passato, quando l'andamento demografico della popolazione italiana era in netto calo.

Riprendendo poi le osservazioni relative al patrimonio linguistico plurimo, chiede se vi siano esempi di buone pratiche volte alla sua valorizzazione.

Premesso infine un giudizio nettamente contrario sulla riforma della scuola secondaria superiore elaborata dal ministro Moratti, chiede se – ad avviso della professoressa Besozzi – la forte affluenza degli studenti stranieri nel canale della formazione professionale non rischi di diventare uno svantaggio ai fini dell'acquisizione di una solida base culturale. Al riguardo, ritiene infatti che l'asse culturale sia molto più efficace in un'ottica di piena integrazione rispetto alle competenze professionali.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) registra con soddisfazione la via italiana all'integrazione scolastica degli stranieri. Chiede tuttavia qualche ulteriore ragguglio in ordine alla didattica.

Pur nella consapevolezza che l'ISMU opera prevalentemente sull'area regionale lombarda, chiede poi se esso non abbia riscontrato differenze rispetto alle condizioni del Centro-sud, dove il tipo di migrazione, accoglienza e stabilizzazione degli stranieri pone a volte problematiche anche più rilevanti.

Sollecita infine un chiarimento sui rapporti di collaborazione dell'ISMU con gli Istituti di ricerca regionali (IRRE).

Il senatore FAVARO (*FI*) rileva che le etnie presenti in Italia sono numerosissime. Auspica quindi un approfondimento sull'ipotesi di redistribuzione di presenze straniere sul territorio, atteso che tali diversità rischiano di essere fonte di problemi oltre che di arricchimento.

Agli intervenuti replica la professoressa BESOZZI, la quale dà anzitutto conto di alcuni tentativi compiuti dal Ministero di elaborare proiezioni sull'andamento delle presenze straniere nella scuola. Si tratta tuttavia di tentativi disattesi dai fatti, dal momento che i flussi migratori risultano assai difficilmente governabili. Peraltro, sottolinea, la scuola è una cassa di risonanza del fenomeno migratorio, che occorre gestire più a monte, ad esempio con adeguate politiche abitative. La distribuzione degli alunni stranieri in scuole diverse, laddove non coincidenti con l'area di residenza, non dà infatti buoni risultati ai fini di un'efficace integrazione.

Lo studio dei flussi non rientra peraltro fra i compiti prioritari dell'I-SMU, che tuttavia vi sta lavorando attivamente, come testimonia la richiamata III indagine regionale svolta dall'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità della Lombardia, in collaborazione con la Fondazione.

Del resto, la popolazione immigrata non è necessariamente stabile, ma si sposta sul territorio locale a seconda dell'offerta di lavoro, il che aumenta le difficoltà di previsione.

Ella conviene comunque sull'esigenza di individuare alcuni orientamenti di massima, volti ad evitare eccessi di densità.

Quanto alla valorizzazione del patrimonio linguistico plurimo, ella dà conto dei progetti raccolti sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, ribadendo tuttavia la corrispondente esigenza di affrontare il problema della visibilità della lingua di origine da una prospettiva opposta. In tal senso, riferisce di progetti volti a rendere edotti gli studenti italiani del patrimonio linguistico dei loro colleghi stranieri.

Riferendosi alle buone pratiche, ella cita anzitutto l'esigenza di rivedere la cultura di appartenenza, i curricoli e i saperi. Richiamandosi all'affermazione del ministro Moratti secondo cui è indispensabile radicare la propria appartenenza per poter andare efficacemente incontro ad altre culture, ritiene infatti altrettanto indispensabile rivedere alcuni aspetti della propria appartenenza (come ad esempio l'insegnamento della storia o della geografia) per fronteggiare l'incontro con culture tanto diverse.

Passando alla forte affluenza di studenti stranieri nella formazione professionale, osserva che si tratta spesso di scelte forzate o comunque indotte dalle famiglie o dagli insegnanti, in considerazione della maggiore spendibilità professionale del titolo di studio così conseguito. Si tratta allora, a suo giudizio, di rafforzare tale canale di istruzione, che in Italia è ancora troppo debole, superandone l'attuale caratteristica di scelta di basso profilo.

Rispondendo indi al senatore Monticone, riferisce di pratiche didattiche basate su progetti individualizzati o per piccoli gruppi, che hanno consentito un'accoglienza idonea a valorizzare diversi ritmi ed esigenze. La scuola italiana fronteggia del resto la difficile sfida di coniugare il diritto all'eguaglianza con il diritto alla diversità, che rappresenta senz'altro un nodo cruciale del problema.

La didattica per progetti individualizzati o per piccoli gruppi consente – fra l'altro – di dare soluzione alla sovrarappresentazione di alcuni gruppi in talune classi.

Ella ritiene infatti indispensabile rispettare la cornice legislativa imposta dall'ordinamento, ed in tal senso si esprime in senso contrario rispetto all'ipotesi di formare classi separate per determinati gruppi etnici o religiosi, all'interno della quale consentire tuttavia diverse metodologie e progettazioni pedagogico-didattiche, anche attraverso la costituzione di gruppi di apprendimento mirato.

Quanto alle problematiche specifiche del Centro-sud, ella rileva anzitutto che si tratta di aree geografiche dove l'incidenza dei flussi migratori è meno sensibile. La Lombardia raccoglie infatti, da sola, il 25 per cento della popolazione scolastica straniera, con aree territoriali dove gli alunni non italiani sono il 10-15 per cento della popolazione totale. Al Sud, la situazione è invece più distribuita, anche se si registrano nuclei di concentrazione significativa. In questi casi, i problemi sono peraltro assai rilevanti in quanto spesso manca un'adeguata programmazione e non vi è un'efficace risposta del territorio. Inoltre, si tratta di aree dove la popolazione straniera è spesso poco stanziale, se non addirittura stagionale.

Quanto infine alla collaborazione con gli IRRE, ella conviene che gli Istituti regionali debbano essere al servizio dell'Ufficio scolastico regionale. Quello lombardo vanta un buon funzionamento e collabora efficacemente al servizio del territorio. Si tratta comunque di collaborazioni in termini di ricerca, divulgazione e formazione che devono diventare, a suo giudizio, di eccellenza.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia la professoressa Besozzi per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BARELLI (*FI*), il quale ricorda anzitutto che la Commissione istruzione – che già aveva espresso le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante il codice della nautica da diporto alla Commissione 8a, competente nel merito – è ora chiamata ad esprimersi sul testo modificato a seguito dei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali sul testo originario, in ossequio alla procedura indicata nella relativa legge di delega.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione istruzione, ricorda che essi sono limitati all'articolo 32, recante norme in materia di manifestazioni sportive, che – nella versione originaria – consentiva alle imbarcazioni da diporto di navigare senza alcun limite di distanza dalla costa in occasione di manifestazioni sportive organizzate da federazioni nazionali, ovvero nel corso di allenamenti o di manifestazioni diportistiche organizzate dalla Lega navale. Nel corso del precedente esame, nel rilevare che anche la Federazione italiana vela (FIV) può organizzare manifestazioni diportistiche, la Commissione aveva suggerito di integrare la previsione dell'articolo 32 estendendo la predetta deroga anche alla fattispecie di manifestazioni diportistiche organizzate dalla FIV.

In proposito, nell'esprimere apprezzamento per l'accoglimento di tale suggerimento nella versione di decreto ora sottoposta all'esame parlamentare, il relatore sollecita conclusivamente l'espressione di osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea anzitutto che l'atto in titolo, accolto in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 maggio su proposta del Ministro della giustizia, con il concerto dell'Istruzione, è diretto a dare attuazione alla legge n. 34 del 2005, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nel corso dell'*iter* parlamentare della richiamata legge – prosegue – si era registrato un consenso trasversale nei due rami del Parlamento e la Commissione istruzione, investita anche in quell'occasione in sede consultiva, aveva espresso parere favorevole.

Entrando nel merito dell'atto in titolo, esso – ribadendo quanto previsto dalla legge delega – sancisce che gli attuali iscritti all'albo dei dottori commercialisti e a quello dei ragionieri e periti commerciali confluiranno, rispettivamente, nella sezione A dell'albo unico riservata ai possessori di una laurea magistrale e nella sezione B riservata ai possessori di un titolo di laurea triennale.

Nello specifico, con riferimento ai titoli universitari richiesti, l'articolo 36 prevede infatti, al comma 3, che per l'iscrizione alla sezione «commercialisti» dell'albo occorra una laurea magistrale in scienza dell'economia, in scienze economico-aziendali, ovvero una laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento universitario previgente ai decreti n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004 in materia di autonomia didattica degli atenei; al comma 4, si stabilisce invece che per l'iscrizione

alla sezione «esperti contabili» è necessario il possesso di una laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale, nonché in scienze economiche.

Con riguardo agli ambiti di interesse della Commissione, il Presidente relatore segnala altresì le disposizioni recate nella sezione II del capo IV, relative alla formazione ed accesso alla professione.

In particolare, l'articolo 41 demanda ai decreti ministeriali che modificano le classi di laurea e di laurea specialistica la definizione della relativa corrispondenza con i titoli universitari previsti all'articolo 36, al fine dell'ammissione agli esami di Stato. Con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo, il Presidente relatore rileva peraltro la necessità di correggere taluni errori materiali: l'unico comma dell'articolo dovrebbe infatti essere indicato come comma 1, anziché come comma 2; inoltre, dopo le parole «laurea specialistica» occorre sopprimere la lettera «e»; infine il riferimento alla laurea specialistica dovrebbe essere sostituito con quello alla laurea magistrale, che definisce – ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 270 del 2004 – i percorsi universitari quinquennali.

Quanto alla definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione del tirocinio professionale, il cui completamento rappresenta un requisito per conseguire l'abilitazione professionale, essa è rinviata ad apposito regolamento del Ministro dell'istruzione (sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Nello specifico, tale decreto disciplinerà – fra l'altro – le forme di vigilanza da parte dei consigli degli ordini territoriali finalizzate al corretto svolgimento dei tirocini, le relative sanzioni disciplinari, il numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista, le modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché i termini entro cui coloro che hanno già effettuato il tirocinio per l'accesso alla sezione B dell'albo possono essere, anche solo parzialmente, esentati dal tirocinio per l'accesso alla sezione A.

L'articolo 43 dà, a sua volta, attuazione all'articolo 3, comma e), della legge delega, consentendo lo svolgimento del tirocinio durante il corso di laurea quinquennale, sulla base di appositi accordi stipulati tra i consigli dell'ordine territoriale e le università, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Quanto alla frequenza degli esami di abilitazione all'esercizio della professione, l'articolo 45 dispone che ogni anno il Ministero dell'istruzione bandisca, con ordinanza, due sessioni d'esame, in ciascuna delle quali si svolgono esami distinti per accesso alle due sessioni dell'albo.

L'articolazione delle prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A e nella sezione B dell'albo è recata, rispettivamente, agli articoli 46 e 47, che contemplano – fra l'altro – tre prove scritte ed una orale.

Relativamente alla promozione dei rapporti fra università ed ordini professionali, l'articolo 48 prevede apposite convenzioni nonché l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto.

Fra le altre disposizioni di maggiore interesse, il Presidente relatore segnala poi l'articolo 71, che disciplina le conseguenze dell'unificazione degli ordini sullo stato giuridico dei tirocinanti. In particolare, esso stabilisce che coloro i quali sono iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 (ovvero prima della costituzione delle due sezioni dell'albo) vengano iscritti nella sezione A (comma 1) ovvero nella sezione B (comma 2) del nuovo registro dei tirocinanti, a seconda dei titoli universitari posseduti.

Quanto a coloro che, entro la medesima data, abbiano già svolto il periodo di tirocinio, si prevede che essi siano ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'accesso ad una delle due sezioni, tenuto conto – anche in questo caso – dei titoli di studio in possesso (commi 4 e 5).

Con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo, il Presidente relatore richiama la necessità di correggere un errore materiale recato ai commi 1 e 2, sostituendo le parole «nei registri» con le seguenti «nei registri». Con riferimento ai titoli universitari ivi elencati – anche in questo caso – sarebbe a suo avviso altresì opportuno adottare le denominazioni innovative previste all'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale n. 270 del 2004.

Riterrebbe infine auspicabile inserire uno specifico comma aggiuntivo recante norme dirette a consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti di sostenere l'esame di Stato anche nel periodo precedente la costituzione delle sezioni A e B dell'albo (ovvero il 1° gennaio 2008).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 giugno, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,45, fermo restando l'ordine del giorno già diramato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

468^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda che la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica della disciplina relativa alla tutela dei minori nella programmazione televisiva, recata dalla legge n. 112 del 2004, è giunta all'emendamento 1.62. Invita quindi i componenti della Commissione a riprendere l'esame delle proposte emendative.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) interviene per chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

469^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra il nuovo schema di decreto legislativo recante il codice della nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE, sottoposto all'espressione del secondo parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 172 del 2003. Evidenzia preliminarmente la modifica apportata alla rubrica del provvedimento che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero delle politiche comunitarie in ordine alla necessità di un espresso riferimento al recepimento della direttiva comunitaria 2003/44/CE che interviene in materia di riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Ricorda poi che nella seduta del 12 aprile scorso la Commissione aveva espresso un parere favorevole sulla prima stesura dello schema di decreto legislativo, formulando talune osservazioni sostanzialmente accolte nel nuovo testo predisposto dal Governo. In particolare, con riferimento all'ambito di applicazione del codice in essere (articolo 1) sono state recepite le osservazioni volte a consentire che le norme in esso contenute si applichino soltanto in mancanza di fonti che disciplinino specificamente la nautica da diporto. L'articolo 1, comma 3, è stato pertanto modificato al fine di evitare inutili sovrapposizioni tra istituti comuni anche alla navigazione commerciale, che già trovano una disciplina compiuta nel codice della navigazione. È stato poi soppresso l'articolo 27, relativo all'attestazione d'idoneità per i natanti a motore di lunghezza compresa tra 7,51 e 10 metri, al fine di evitare sovrapposizioni con procedimenti di immatricolazione già effettuati. È stato soppresso anche l'articolo 30

relativo al certificato per l'uso dei motori, così come era stato espressamente richiesto nel citato parere della Commissione. Dopo l'articolo 33 è stata inserita una normativa di dettaglio per la navigazione temporanea, relativa al rilascio dell'autorizzazione (articolo 33-bis – *Autorizzazione alla navigazione temporanea*) ed alle condizioni di sicurezza (articolo 33-ter – *Condizioni per la navigazione temporanea*). A tale riguardo fa presente che il contenuto degli articoli 33-bis e 33-ter riprende sostanzialmente i suggerimenti forniti dalla Commissione nel suo parere. Inoltre, in materia di illeciti amministrativi, con particolare riferimento alle violazioni commesse con unità da diporto previste dall'articolo 53, sono state apportate le modifiche richieste in tema di violazioni commesse con unità oggetto di locazione finanziaria. Il comma 5 dell'articolo 53 prevede adesso che, in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà. Sono state infine accolte le osservazioni finalizzate ad accentuare il processo di semplificazione amministrativa del settore con la modifica dell'articolo 65, che adesso prevede l'istituzione dello sportello unico del diportista.

In considerazione del sostanziale accoglimento di tutte le osservazioni contenute nel parere reso in prima istanza dalla Commissione, preannuncia sin d'ora, l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, illustra il nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione, sottoposto al nuovo parere da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge n. 112 del 2004. A seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione nel parere reso lo scorso 5 maggio, il Governo ha effettuato alcune modifiche sullo schema di decreto legislativo. Tuttavia, le osservazioni preliminari sulle problematiche conseguenti alla legificazione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sulla necessità di rispettare la natura compilativa del testo unico – riportando chiaramente, per ciascun articolo, i riferimenti alle norme ivi trasfuse – non sono state recepite. Permangono infatti in diversi articoli i rimandi alle predette delibere ed i riferimenti alle norme confluite nello stesso testo unico sono ancora indicati nella tavola di corrispondenza allegata allo schema di decreto le-

gislativo che risulta poco chiara. Osserva poi che non è stata accolta l'osservazione all'articolo 5, sui principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, che suggeriva di estendere l'obbligo di diffondere la programmazione con uno stesso contenuto su tutto il territorio per il quale era stato rilasciato il titolo abilitativo anche alla diffusione di dati informativi o soggetti ad interattività, applicando così il principio di integrità delle trasmissioni anche ai contenuti delle trasmissioni oggi possibili grazie alle nuove tecnologie. Non è stata inoltre accolta l'osservazione che proponeva la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24, che dispone la sospensione dell'esercizio delle attività di radiodiffusione sonora in ambito locale, in caso di superamento dei limiti di quindici milioni di utenti fissato per la copertura massima consentita all'irradiazione del segnale, disposizione questa non prevista dalla vigente disciplina. Sono state invece accolte le osservazioni in tema di ripetizione di programmi radiotelevisivi, riconoscendo, nell'articolo 30, la facoltà ai comuni montani di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti per la ripetizione di segnali di trasmissione, via etere e via cavo, per minimizzare l'impatto ambientale di tali strutture. Con riferimento all'articolo 31, gli operatori di televisione a pagamento sono stati esclusi dagli obblighi previsti dalla carta dei servizi, attraverso la soppressione del comma 2, lettera *b*), e del comma 3. Sono state poi inserite, all'articolo 37, le disposizioni previste dal comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 112 del 2004, che consente alle emittenti locali di pubblicizzare l'attività degli esercenti la professione sanitaria e delle case di cura. All'articolo 44, comma 9, è stata eliminata l'esclusione dell'esenzione della normativa in materia di obblighi di programmazione di opere europee, previste per le emittenti locali, per le trasmissioni interconnesse con copertura superiore al 50 per cento della popolazione nazionale. È stata inoltre accolta l'osservazione riferita all'articolo 51, concernente la riduzione ad un decimo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse da emittenti locali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, ed è stato infine recepito il rilievo volto a conferire un quadro di maggiore certezza al regime dei contributi alle emittenti locali, attraverso l'eliminazione dell'abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 422 del 1993, prevista dall'articolo 54, comma 1, lettera *e*), n. 3, abrogazione questa che non rientrava nel mero coordinamento dei testi normativi vigenti.

Il presidente GRILLO, aperta la discussione generale, interviene sottolineando la necessità che le osservazioni del primo parere non accolte dal Governo siano riproposte nel nuovo parere che la Commissione esprimerà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3320) *GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto*

(3415) *Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 maggio 2005 con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore CICOLANI (*FI*) interviene sottolineando l'ampia diffusione delle procedure di finanza di progetto nella pratica amministrativa del nostro Paese ed osservando che la riforma in esame tende a dare maggiore certezza nei tempi e nelle relative procedure. Si sofferma poi su alcune questioni di particolare rilievo affrontate dal disegno di legge n. 3320 rilevando che il testo, di cui il presidente Grillo è primo firmatario, non interviene su quelle fasi della procedura di finanza di progetto che non dipendono dai soggetti aggiudicatori e che sono invece condizionate dalle attività svolte da altri soggetti pubblici, come nel caso, ad esempio, dei procedimenti per la valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione di opere pubbliche. A tale proposito suggerisce che il disegno di legge venga arricchito da disposizioni volte a regolare quelle fasi della procedura nelle quali l'amministrazione aggiudicatrice non può intervenire direttamente e che spesso sono causa di contenzioso. Osserva inoltre che il termine di quattro mesi, previsto per l'adozione o il rifiuto della proposta formulata dal promotore, deve essere opportunamente commisurato all'importanza ed alla complessità dell'opera pubblica da realizzare. Ritiene inoltre che l'importo delle penalità, quantificato dal predetto disegno di legge nel 2,5 per cento del valore dell'opera da realizzare, sia troppo elevato e debba essere adeguatamente ridotto: le penalità infatti devono essere funzionali alla realizzazione dell'opera e non devono avere una valenza meramente punitiva, come invece sembrerebbe trasparire dal disegno di legge. Andrebbero infine alleggerite le disposizioni contenute all'articolo 7, applicabili ai contratti di concessione ed agli altri contratti di partenariato pubblico-privato, che risultano troppo severe ed impediscono una libera gestione economico-finanziaria delle società affidatarie delle concessioni di lavori pubblici.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra le motivazioni sottostanti alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 3415, di cui è primo firmatario, che a suo parere possono combinarsi con quelle previste nel primo disegno di legge. Per quanto riguarda poi la tecnica legislativa con cui modificare la disciplina della finanza di progetto, ritiene preferibile novellare il testo della legge n. 109 del 1994 evitando di creare una normativa parallela che darebbe luogo a problemi interpretativi. Si sofferma quindi su alcune problematiche alle quali il suo disegno di legge

intende porre rimedio. In particolare sottolinea l'esigenza che l'opera il cui affidamento viene effettuato con le procedure di *project financing* debba essere previamente inclusa nel piano triennale delle opere pubbliche adottato dall'amministrazione. Risulta infatti essenziale che le opere soggette alla procedura di finanza di progetto siano contemplate nel quadro programmatico delle pubbliche amministrazioni. Procede quindi ad illustrare puntualmente le diverse fasi del procedimento della finanza di progetto, soffermandosi in particolare su quelle della proposta da parte dei promotori, della scelta da parte delle pubbliche amministrazioni e della successiva indizione della gara pubblica. In tale contesto, al fine di velocizzare le procedure di affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, il disegno di legge prevede che, nel caso in cui siano state presentate più proposte, l'amministrazione affidi direttamente la commessa applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso, invece, sia stata presentata una sola proposta, ritenuta comunque di pubblico interesse, l'amministrazione indice una gara ponendo la stessa proposta come base di partenza per individuare – con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – i soggetti da invitare alla procedura negoziata, nell'ambito della quale il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione.

Il presidente GRILLO interviene incidentalmente per far presente al senatore Cicolani che gli aspetti evidenziati nel suo intervento testé svolto vertono su questioni di carattere procedurale ed organizzativo e non attengono agli aspetti finanziari che costituiscono invece l'oggetto del suo disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 giugno 2005, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

320^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RAGNO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente RAGNO rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente RAGNO rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente RAGNO rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente RAGNO avverte che la Sottocommissione pareri, convocata al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Il presidente RAGNO, preso atto delle richieste pervenutegli da alcuni Gruppi politici, avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 16 giugno non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

275^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente TOMASSINI ricordato che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, avverte che si passerà alla votazione dell'articolato.

L'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e risulta approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BOLDI (LP) illustra l'emendamento 2.1 diretto ad ampliare il novero dei soggetti ai quali si rivolge l'informatore scientifico del farmaco.

Il senatore ULIVI (AN) illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3 tendenti ugualmente ad ampliare i soggetti informati, con particolare riferimento

ai farmacisti i quali sono tenuti a conoscere nuove molecole e tutto ciò che può essere utile per la completa informazione dei cittadini. Si dichiara comunque disposto a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno di identico tenore.

Il relatore COZZOLINO (AN) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si associa il GOVERNO.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) preannuncia il proprio voto di astensione sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, motivato dal fatto che pur riconoscendo la correttezza della questione emersa anche in discussione generale, tuttavia è prioritaria l'esigenza di concludere l'iter del provvedimento.

I senatori LIGUORI (Mar-DL-U) e CARELLA (Verdi-Un) si associano alla dichiarazione di astensione del senatore Di Girolamo.

Posto in votazione, la Commissione approva l'emendamento 2.1.

Il senatore MASCIONI (DS-U) in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 2 come modificato, sottolinea che con l'esito della votazione testè avvenuta, il disegno di legge in esame è stato di fatto compromesso travolgendo il lavoro attento, costante e coerente della Commissione, a causa della posizione espressa da una parte della maggioranza.

Il senatore CARELLA (Verdi-Un) sottolinea a sua volta che l'impegno profuso dalla Commissione nella materia abbraccia più di una legislatura e pertanto il personale rammarico per l'impossibilità di concludere in questa sede il disegno di legge motiva il suo voto di astensione. La modifica testè accolta è di una entità assolutamente irrilevante, ma non è a suo avviso giustificata: diverso sarebbe stato se si fosse deciso di modificare sul punto del rapporto di lavoro degli operatori, ma in questo caso non può non rimarcare l'incoerenza politica che è emersa.

Il senatore DANZI (UDC) rileva che troppo spesso le ragioni addotte da una parte politica non vengono comprese correttamente e soprattutto se si tratta di operare per migliorare il testo in esame si evocano spesso motivazioni strumentali.

Il senatore ULIVI (AN) ritiene di dover rimarcare di non aver votato l'emendamento, coerentemente con l'intenzione di concludere in questa sede l'iter di un provvedimento da tanto tempo auspicato.

L'articolo 2 è quindi posto in votazione con la modifica accolta e, dopo controprova richiesta dai senatori CARELLA (*Verdi-Un*) e LONGHI(*DS-U*), risulta approvato dalla Commissione.

Sulle conseguenze della votazione testé avvenuta, si apre un breve dibattito, sull'esito del quale il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) propone una breve sospensione dei lavori della Commissione, onde valutare il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Poiché il relatore COZZOLINO (*AN*) e il sottosegretario CURSI si dichiarano favorevoli, il presidente TOMASSINI dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 9 riprende alle ore 9,10.

Alla ripresa dei lavori, il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene brevemente per sottolineare il disappunto della sua parte politica per l'esito della votazione testé conclusasi: nonostante l'evidente difficoltà in cui il relatore e il Governo si sono trovati a causa della decisione di una parte della maggioranza, a suo avviso, è preferibile proseguire nella sede deliberante per concludere comunque il lavoro faticosamente portato avanti.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TREDESE (*FI*) illustra l'emendamento 3.1 che costituisce una modifica migliorativa del testo e successivamente l'emendamento 3.3 che, senza disconoscere le finalità della legge di tutela dei portatori di *handicap* considera con approccio realistico l'inopportunità di affidare l'attività di informatore scientifico a soggetti disabili.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 (identico al 3.2) e 3.3 (identico al 3.4).

Si associa il GOVERNO, il quale osserva che la normativa di favore per i portatori di *handicap* adempie ad una direttiva comunitaria, con ciò confermando il principio solidaristico che informa tutto l'ordinamento italiano.

Il senatore SALZANO (*UDC*) esprime il proprio dissenso sull'emendamento 3.1 e non in ossequio alle determinazioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, ma in virtù di una convinzione di merito.

La senatrice BOLDI (*LP*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.1, sottolineando che il termine «univoco» contenuto nel testo rischia di mettere in grave difficoltà molte piccole aziende che non possono farsi carico di assunzioni di tal fatta. Quanto all'emendamento

3.3 sottolinea che non si tratta di violare i principi solidaristici che informano la legislazione italiana, perchè la proposta emendativa nasce da una valutazione realistica della inopportunità di affidare la comunicazione informativa a soggetti non completamente abili.

Il senatore SALINI (*FI*) condivide il tenore dell'emendamento 3.1, mentre dissente dall'emendamento 3.3 ritenendo che non sia opportuno incrinare il principio di solidarietà.

Il senatore TATÒ (*AN*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.3.

La senatrice BETTONI BRANDANI (*DS-U*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.1.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto di astensione.

Gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione, sono approvati dalla Commissione.

La senatrice BETTONI BRANDANI (*DS-U*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.3 (identico al 3.4), sottolineando l'irrragionevolezza della proposta emendativa che evidenzia un concetto distorto della disabilità.

Il senatore TATÒ (*AN*) dissente profondamente dalle osservazioni emerse con riguardo alla proposta contenuta nell'emendamento 3.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo, con approccio realistico che il lavoro degli informatori scientifici non può essere svolto da soggetti disabili.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) solleva dubbi di costituzionalità sulla proposta di cui all'emendamento 3.3.

Il presidente TOMASSINI ricorda che nel parere della Commissione affari costituzionali non è stato fatto alcun rilievo a riguardo.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) esprime l'avviso che le osservazioni fortemente critiche emerse sull'emendamento 3.3 hanno forse travalicato il significato della proposta emendativa. Ma, con un richiamo al buon senso, è opportuno forse non insistere sull'emendamento che, creando una situazione paradossale, rischia di andare in controtendenza rispetto alla diffusa sensibilità nei confronti dei portatori di *handicap*. Per questi motivi dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.3.

I senatori TREDESE (*FI*), BOLDI (*LP*) e DANZI (*UDC*) ritirano la propria firma dall'emendamento 3.3; il senatore TATÒ (*AN*) dichiara di volerlo mantenere.

Il senatore ULIVI (*AN*) ritira l'emendamento 3.4.

Posto in votazione l'emendamento 3.3 risulta respinto dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'articolo 3 come modificato.

Con separate, votazioni la Commissione approva poi i successivi articoli 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25 e 26, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

La senatrice BOLDI (*LP*) illustra l'emendamento 25.1 motivato dalla necessità di prevedere per le Regioni un termine più ampio rispetto ai 60 giorni previsti dalla norma.

Al parere contrario del Relatore, si associa il sottosegretario CURSI il quale sottolinea che il termine dei 60 giorni previsto nel comma 2 dell'articolo 25 costituisce uno stimolo affinché le Regioni provvedano prontamente.

La senatrice BOLDI (*LP*) ritira l'emendamento 25.1.

L'articolo 25 è quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) dichiarando il proprio voto di astensione ribadisce che avrebbe preferito esprimersi favorevolmente, ma in considerazione di quanto accaduto, non può fare diversamente.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto di astensione per le identiche motivazioni del senatore Mascioni; non può non esprimere la propria perplessità sulla portata delle modifiche introdotte che determinano una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, nonostante il giudizio sulla normativa, sulla quale la Commissione ha lavorato molto tempo, sia in generale positivo.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) ritiene di non dover rimarcare ulteriormente i motivi dell'astensione, data l'evidenza dei fatti. Non può tuttavia non esprimere il personale rammarico per il fatto che è emersa, anche se non palesemente la volontà di rallentare ancora una volta l'*iter* di un provvedimento da tanto tempo auspicato. Desidera tuttavia dare atto al solo presidente Tomassini di aver condotto i lavori della Commissione con

un impegno ed una coerenza apprezzabile, pur nella diversità della posizioni politiche.

Il senatore ULIVI (AN) dichiara, ma con una punta di rammarico, il proprio voto a favore, ribadendo l'inutilità delle modifiche introdotte.

Il senatore TREDESE (FI) interviene brevemente per ricordare che in sede di audizione delle rappresentanze sindacali erano state evidenziate talune esigenze di modificare il testo, nel senso indicato nelle proposte emendative.

Il relatore COZZOLINO (AN) ritiene di non poter esprimere alcuna soddisfazione, come avrebbe voluto, a causa dell'andamento del dibattito, tanto più ripensando al lungo ed approfondito lavoro che ha impegnato più di una legislatura. Le modifiche apportate hanno un valore più che altro «semantico» ma purtroppo travolgono la auspicata conclusione dell'*iter* del provvedimento che dovrà tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ritiene infine che quanto accaduto debba essere materia di un chiarimento all'interno delle forze di maggioranza.

Il sottosegretario CURSI, prendendo atto della volontà della Commissione, esprime tuttavia un pressante invito affinché la stessa possa sollecitare l'inizio dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, ai fini di una rapida conclusione dell'*iter*, stante l'esiguità delle modifiche apportate.

Il presidente TOMASSINI interviene brevemente per rilevare che proprio la lieve entità delle modifiche apportate al disegno di legge consente di auspicare una rapidissima conclusione dell'*iter* del provvedimento. D'altra parte è emerso nel corso della discussione che modifiche migliorative al testo sono sempre possibili nel pieno rispetto dell'autonomia dei due rami del Parlamento. Coglie quindi l'occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione per il notevole impegno profuso, al di là delle diversità di opinioni.

La Commissione approva infine il disegno di legge n. 404-B nel suo complesso, con le modifiche ad esso apportate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore SALZANO (UDC) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che adegua la disciplina italiana relativa ai controlli sui movi-

menti di bestiame di specie ovina e caprina in ottemperanza alle modifiche apportate alla normativa comunitaria dalla direttiva del Consiglio 2003/50/CE. L'articolo 22 inoltre dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 556, che era stato emanato in attuazione della direttiva 91/68/CEE.

Gli articoli 1 e 2 adeguano la legislazione italiana alla nuova direttiva comunitaria, specificando, rispettivamente, l'oggetto della disciplina, ovvero gli scambi di animali delle specie ovina e caprina tra gli stati membri dell'Unione europea, e le definizioni. Fatte salve tali definizioni, il comma 2 specifica che si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e quelle di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche.

L'articolo 3 indica, mediante il rinvio normativo agli articoli successivi, le prescrizioni sanitarie necessarie affinché ciascuna delle categorie di animali previste dalla disciplina (ovini o caprini da macello, da riproduzione ed allevamento, da ingrasso) possa essere inviata ad altri stati membri dell'Unione europea. Il Ministero della salute ha però la facoltà di derogare in via generale o limitata a tali prescrizioni, in accordo con la regione o provincia autonoma di destinazione degli animali, purché destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere comunitarie interne, e con l'obbligo di informare la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Il comma 5 specifica che dalla partenza dall'azienda all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore garantiscono che gli animali oggetto di scambi intracomunitari non entrino in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tal fine, le regioni e le province autonome i cui territori sono interessati dal trasporto effettuano controlli sugli animali trasportati.

L'articolo 4 identifica nei servizi veterinari delle aziende sanitarie le autorità competenti per la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria oggetto del decreto, nonché l'individuazione dei casi che impediscono la spedizione degli animali verso gli altri Stati membri. La relazione illustrativa presentata dal Governo precisa inoltre che le attività di controllo e di ispezione sugli animali e sulle strutture che li ospitano rientrano negli specifici compiti attribuiti ai servizi veterinari delle ASL dalle disposizioni generali che regolano il Servizio sanitario nazionale, e che erano già previsti nella disciplina contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1992.

L'articolo 5 indica, al comma 1, le condizioni necessarie affinché i servizi veterinari delle aziende sanitarie permettano l'invio di ovini e caprini verso altri Stati membri. Qualora tali condizioni non siano state rispettate ma gli animali siano rimasti completamente isolati dagli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari possono parimenti autorizzarne la spedizione verso un altro stato membro, sotto la propria responsabilità.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni sanitarie da applicare agli scambi intracomunitari, consentendo che, nel caso di ovini e caprini da macello, il trasporto possa avvenire attraverso un impianto riconosciuto del commer-

ciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto. Inoltre, ai sensi del comma 7, le regioni e le province autonome autorizzano i centri di raccolta riconosciuti e gli impianti del commerciante riconosciuti mediante la registrazione di tali strutture e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario, informando il Ministero della salute degli adempimenti.

L'articolo 7 riporta, ai commi 1, 2 e 3, deroghe alla disciplina dettata nei precedenti articoli, in merito all'invio, alla consegna ed al transito di ovini e caprini da macello, dettando i requisiti necessari per la concessione di tali deroghe. Le regioni e le province autonome hanno inoltre la facoltà di autorizzare centri di raccolta diversi da quelli riconosciuti registrandoli ai sensi della normativa richiamata, comunicandolo al Ministero della salute.

L'articolo 8 dispone che ovini e caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso presentino, per poter essere introdotti in un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi od indenne da brucellosi, le caratteristiche di cui all'articolo 4 dello schema di decreto ed all'allegato A, capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11, i quali dispongono che il Ministero della salute possa sottoporre alla Commissione un programma nazionale di controllo obbligatorio o volontario per una delle malattie contagiose di cui all'allegato B, rubrica III, e presenti alla Commissione la documentazione necessaria ad ottenere garanzie per gli scambi qualora accerti l'indennità totale o parziale del territorio dalle medesime patologie.

L'articolo 9, fatte salve le garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 10 e 11, identifica i requisiti che gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare, con riferimento alle malattie contagiose delle specie in oggetto.

L'articolo 12 specifica, ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto, i requisiti minimi per i centri di raccolta di ovini e caprini destinati agli scambi intracomunitari. Inoltre, definisce il contenuto informativo che il proprietario od il responsabile del centro di raccolta devono iscrivere in apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni. Le regioni o le province autonome possono limitare l'autorizzazione per i centri di raccolta riconosciuti soltanto a ovini o caprini, oppure soltanto agli animali da riproduzione e da allevamento, da ingrasso o da macello, comunicando, ogni qualvolta il Ministero della salute ne faccia richiesta, i dati relativi a detti centri ed i successivi aggiornamenti. Il Ministero redige un elenco nazionale e lo trasmette alla Commissione europea.

L'articolo 13 prevede l'obbligo di registrazione presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria per il commerciante che gestisca un impianto, e gli obblighi da adempiere affinché questo possa operare. Inoltre, anche le strutture utilizzate dal commerciante devono essere registrate secondo la normativa vigente, e devono rispondere alle caratteristiche elencate nel comma 3 dell'articolo in esame. Il comma 4 dell'articolo stesso dispone i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione. Alla revoca, ai sensi del comma 5, consegue la cancellazione dal registro. Le regioni

e le province autonome provvedono a periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni.

L'articolo 14 specifica gli obblighi per il trasportatore di ovini e caprini, nonché le caratteristiche del veicolo e la documentazione relativa ad esso, che deve essere conservata per almeno tre anni. Il trasportatore deve garantire che tra la partenza e l'arrivo della partita di animali essa non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore, ed assumere per iscritto l'impegno, presso la ASL di competenza, di adempiere agli obblighi elencati.

L'articolo 15 dispone che gli animali siano accompagnati, durante il trasporto, da un certificato sanitario conforme ai modelli I, II o III di cui all'allegato E a seconda del caso. Il certificato, redatto dal veterinario ufficiale al termine delle ispezioni e provvisto di numero di serie, è rilasciato il giorno dell'esame sanitario ed ha validità di 10 giorni. Il veterinario che rilascia il certificato è tenuto a registrare i movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato.

L'articolo 16 richiama le modalità dei controlli veterinari, da effettuare secondo le norme previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, emanato per dare attuazione alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

L'articolo 17 prevede l'assistenza del Ministero della salute agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 18, il Ministero della salute può concedere deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ed all'obbligo di certificato sanitario di cui all'articolo 15. La concessione di tali deroghe è consentita a condizione di reciprocità con lo Stato che ne faccia richiesta e purché lo stesso offra garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c). La Commissione deve essere informata delle deroghe.

L'articolo 19 definisce le sanzioni per la violazione delle prescrizioni sanitarie previste dallo schema di decreto legislativo.

L'articolo 20 dispone che l'adozione di modalità uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture, di semplificazione procedurale e di acquisizione e archiviazione dei dati, avvenga mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Al comma 3, inoltre, si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare che detti norme di profilassi in merito alle encefalopatie spongiformi, in quanto le specie ovine e caprine sono particolarmente soggette a tali patologie.

L'articolo 21 reca la cosiddetta «clausola di cedevolezza», per la quale le norme del decreto di competenza legislativa regionale, si applicano alle regioni o province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/50/CE, fino all'adozione di apposita normativa di attuazione da parte della regione o provincia autonoma. Le regioni e le ASL svolgono gli adempimenti utilizzando le risorse umane e strumentali stabilite dalla legislazione vigente e dal decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto agli allegati allo schema di decreto, il Relatore fa presente che l'allegato A dispone sulle aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi, al capitolo 1, ed alle aziende ovine e caprine indenni da brucellosi al capitolo 2; l'allegato B elenca le malattie relative agli animali oggetto di disciplina; l'allegato C individua le prove diagnostiche per la ricerca della brucellosi; l'allegato D concerne la prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete; l'allegato E riporta i modelli di certificato sanitario da utilizzare, specificando che il modello I riguarda gli animali da macello, il modello II gli animali da ingrasso ed il modello III gli animali da riproduzione e da allevamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il presidente relatore TOMASSINI illustrando il provvedimento in titolo, rende noto che la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, è volta a garantire la sicurezza e l'efficacia dei medicinali derivati dal sangue e dal plasma umano preparati industrialmente, mentre ha espressamente escluso dal proprio ambito di applicazione sangue intero, plasma e cellule sanguigne di origine umana. Tale lacuna è stata colmata con l'approvazione della direttiva 2002/98/CE, che assicura che la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi componenti – a qualunque uso rivolti – siano analoghe in tutto il percorso trasfusionale in tutti gli stati membri.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si recepisce la suddetta direttiva rimodulando e rivisitando quanto già previsto dalla normativa nazionale, ponendo e ribadendo tra l'altro norme di principio nell'ambito della legislazione concorrente.

Il Capo I reca le disposizioni generali e, nello specifico: l'articolo 1 definisce la finalità del decreto, riconducendole alla protezione della salute umana; l'articolo 2 specifica che il campo di applicazione comprende la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti, la lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione degli stessi se destinati alla trasfusione; l'articolo 3 reca una sorta di glossario, contenente le definizioni dei termini fondamentali; l'articolo 4 individua le autorità responsabili dell'applicazione del decreto.

Il Capo II dello schema di decreto individua i compiti delle Regioni e delle province autonome, che l'art. 4 ha individuato tra i soggetti responsabili.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali deputati a svolgere le attività relative alla

raccolta e al controllo del sangue umano e degli emocomponenti, a qualunque uso destinati – nonché alla loro lavorazione, conservazione e distribuzione ove siano destinati alla trasfusione.

L'articolo 6 dispone l'applicazione alle unità di medicina trasfusionale delle norme che lo schema di decreto in esame detta per i servizi trasfusionali. Si tratta peraltro di strutture già previste dalla normativa vigente, di cui alla legge n. 107 del 1990, e coincidente con quella parte del servizio trasfusionale che conserva sangue ed emocomponenti da essa disciplinato.

L'articolo 7 disciplina le attività di ispezione e di controllo svolte dalle Regioni e dalle province autonome presso i servizi trasfusionali per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti. A tale riguardo si ricorda che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», ha già definito i requisiti minimi che le strutture preposte alle suddette attività devono possedere; le modalità per l'accertamento e la verifica relative sono oggetto di disciplina a livello regionale.

Il Capo III reca disposizioni sui servizi trasfusionali, individuando – all'articolo 8 – la figura della persona responsabile e i suoi requisiti soggettivi, nonché all'articolo 9 – i requisiti richiesti al personale addetto al settore. Per entrambi gli articoli si ritiene che le relative prescrizioni siano già contenute nella normativa vigente.

Il Capo IV, riguardante la gestione della qualità, dispone innanzitutto che ciascun servizio trasfusionale debba istituire e mantenere un sistema di qualità seguendo le indicazioni a tal fine impartite dal Ministero della salute. Presso detti servizi è prevista la conservazione dei documenti relativi alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione e di riferimento, nonché dei moduli di rapporto o resoconti. Sono inoltre previste la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni prescritti ai fini del Registro Nazionale e Regionale Sangue e Plasma e dell'allegato II dello schema di decreto in esame.

Il Capo V è relativo all'emovigilanza.

L'articolo 13 stabilisce la necessità della tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa; l'articolo 14 riguarda la notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi, che deve essere fatta all'Istituto Superiore di Sanità e alla Regione o provincia autonoma interessata.

Il Capo VI detta disposizioni concernenti la qualità e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti, relative in particolare alle informazioni da fornire ai candidati donatori e a quelle ad essi richieste. L'articolo 17 disciplina la valutazione e il controllo del donatore, che devono essere assicurati dal servizio trasfusionale, mentre, ai sensi dell'articolo 18, la selezione di quest'ultimo deve essere eseguita in base alla procedura prevista dalla normativa vigente.

L'articolo 19 riguarda la donazione volontaria e gratuita del sangue, mentre l'articolo 20 stabilisce che i servizi trasfusionali debbano garantire

che ciascuna donazione sia effettuata in conformità dei requisiti previsti dall'allegato IV del decreto.

L'articolo 21 dispone che le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti gestiti dai servizi trasfusionali siano conformi alla normativa vigente, coerentemente con quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 2, lettera e). L'articolo 22 prevede che i suddetti servizi garantiscano la rispondenza dei requisiti di qualità e di sicurezza ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente. L'articolo 23 riguarda la formazione nel settore ispettivo, già attualmente svolta dall'Istituto Superiore di Sanità in base alla normativa nazionale vigente.

Il Capo VII disciplina la protezione dei dati. Esso è composto dal solo articolo 24, che prevede l'adozione di misure volte ad evitare illeciti trasferimenti di informazioni e a tutelare i dati relativi ai donatori compatibilmente con l'esigenza di garantire la «tracciabilità» delle donazioni.

Il Capo VIII reca norme sulle relazioni che il Ministero della Salute deve presentare alla Commissione europea sulle attività svolte in riferimento all'applicazione del decreto, ai sensi dell'articolo 25, e sulle sanzioni correlate alle diverse fattispecie di infrazione alla normativa dettata dal provvedimento in esame, di natura sia penale che amministrativa, in base all'articolo 26. L'articolo 27 ribadisce l'impegno del Ministero della Salute al recepimento della normativa comunitaria relativa all'adeguamento dei requisiti tecnici al progresso scientifico e tecnologico.

Il Capo X, recante le disposizioni finali, recepisce all'articolo 28 la modifica alla direttiva 2001/83/CE, in base alla quale alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani, destinati sia alla trasfusione che alla produzione di medicinali, si applica quanto previsto dal decreto legislativo in esame. L'articolo 29 riguarda i centri di frazionamento e produzione di emoderivati, con cui le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni, adeguando la normativa vigente, contenuta nell'art. 10 della legge n. 107/1990, a quella comunitaria.

L'articolo 30 stabilisce che le Regioni e le Province autonome adeguino le rispettive normative alle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame entro l'8 novembre di quest'anno. A questo riguardo, l'articolo 31 introduce la «clausola di cedevolezza», per la quale, in attuazione dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del decreto in esame che attengono a materie rientranti nella competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, qualora esse non si siano ancora uniformate alla direttiva 2002/98/CE, vengono applicate fino alla entrata in vigore della relativa normativa regionale di attuazione. Infine, all'articolo 32 viene stabilito che dall'applicazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

Concludendo la propria illustrazione, il Presidente relatore, rende noto che il provvedimento in esame presenta notevoli punti di collegamento con il disegno di legge sulle attività trasfusionali (n. 255 e abbi-

nati-B), ma non vi sono elementi di contraddizione fra i due testi normativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3447) Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Sono dati per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori CHIRILLI (FI) e IZZO (FI).

La senatrice BAIIO DOSSI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 1.3, 1.20, 1.29, 1.44, 1.47 e 1.51. Si sofferma in particolare sulla proposta emendativa che tende a garantire la fruibilità dell'agevolazione su tutto il territorio nazionale in considerazione del fatto che specie per le zone svantaggiate c'è il rischio che le uniche farmacie presenti sul territorio potrebbero non favorire gli sconti.

Dati per illustrati gli emendamenti dei senatori SALZANO (UDC) e CRINÒ (Misto-NPSI) il senatore DI GIROLAMO(DS-U), illustra gli emendamenti 1.6, 1.12, 1.22 e 1.31, insistendo sulla necessità che il beneficio possa essere goduto in eguale misura su tutto il territorio nazionale.

Dopo che il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ha dato per illustrati gli emendamenti da lui presentati, il senatore MASCIONI (*DS-U*), rifacendosi alle motivazioni già espresse in discussione generale desidera richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla necessità che il risparmio venga goduto da tutti i cittadini in egual misura. L'emendamento 1.10 tende proprio a garantire questo obiettivo che, a suo avviso, nel testo presentato dal Governo non può essere realizzato in quanto la pratica dello sconto viene lasciata alla discrezionalità della farmacia. La riduzione al pubblico del venti per cento, proposta nell'emendamento, deve essere a carico dell'intera filiera e cioè dei distributori, dei grossisti e dei produttori in egual misura. Solo in questo modo può essere posto un freno all'incremento del costo dei farmaci per i cittadini che dai dati in suo possesso sembra essere stato di oltre il quaranta per cento. Dà poi per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore ULIVI (*AN*) illustra l'emendamento 1.14 soffermandosi sulla rilevanza delle indicazioni della Comunità europea e dell'Antitrust.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 1.21.

I senatori SANZARELLO (*UDC*), DANZI (*UDC*) e THALER AUSSERHOFER (*Aut*) danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

La senatrice BOLDI (*LP*) illustra poi l'emendamento 1.49.

Il relatore CARRARA (*FI*) illustrando gli emendamenti da lui presentati fa presente che la sostituzione della dicitura comunemente utilizzata di «medicinale generica» con «medicinale equivalente» si rende necessaria perché nella cultura comune il termine generico sembra assumere un significato negativo come mancanza di reali effetti terapeutici e per di più il costo inferiore sembra avallare il sospetto che si tratti di un farmaco di qualità inferiore. L'emendamento 1.0.1 stabilisce che il medicinale equivalente è un farmaco che presenta la stessa efficacia e la stessa qualità del farmaco di marca, poiché le procedure di controllo da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco sono esattamente le stesse di quelle praticate sugli altri medicinali. La proposta di adozione di confezioni monodose o contenenti una singola unità posologica nasce invece dall'esigenza di evitare il fenomeno diffuso ed imponente dello spreco dei farmaci che ha immediati riflessi anche sulla salute pubblica per la detenzione nelle civili abitazioni di confezioni di farmaci spesso scaduti. Infine ha ritenuto di introdurre la scrittura in caratteri *Braille* delle indicazioni terapeutiche considerato che in Italia le statistiche indicano la presenza di circa 352 mila non vedenti dei quali il sessanta per cento con un'età superiore a 65 anni. Precisa con riferimento all'emendamento 1.0.4 che la proposta non reca oneri per la finanza pubblica. Infine l'emendamento 1.0.5 è dettato da improrogabili esigenze connesse alla funzionalità del Servizio sanitario nazionale ricollegabili alla ormai prossima scadenza (31 luglio

2005) del termine per il completamento degli interventi strutturali delle aziende sanitarie per l'utilizzo degli studi professionali privati da parte dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, stante la persistente carenza di spazi idonei. La proposta quindi è motivata dall'urgenza di provvedere al fatto che la mancata proroga del termine precluderebbe ai soggetti interessati la possibilità di svolgere l'attività professionale con conseguente pregiudizio anche per l'utenza stessa.

Il senatore SALZANO (*UDC*) dichiara di voler ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati ad eccezione dell'emendamento 1.30.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore CARRARA (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.30 (identico agli emendamenti 1.31, 1.32 e 1.33), 1.52, 1.54 (identico agli emendamenti 1.55 e 1.56), 1.57, 1.58, 1.67, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4. Invita poi al ritiro dell'emendamento 1.0.5 essendovi analoga proposta emendativa da lui stesso presentata. Il parere infine è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CURSI si associa al parere testé espresso dal relatore.

Il presidente TOMASSINI esaurita la trattazione degli emendamenti propone di procedere alla votazione degli stessi, in attesa che pervenga il parere richiesto alle Commissioni consultate, rinviando comunque ad una successiva seduta la votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, che appunto avverrà dopo aver acquisito i prescritti pareri. Questa soluzione procedurale è motivata dalla necessità di assicurare un'economia dei lavori stante l'urgenza del provvedimento in esame, di prossima scadenza.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) rileva che alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal Governo, la votazione degli emendamenti sarà estremamente veloce e quindi l'attesa per l'acquisizione dei prescritti pareri non rischia di ritardare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il presidente TOMASSINI, preso atto delle corrette osservazioni del senatore Carella, ritiene comunque opportuno procedere nel senso più indicato.

Non essendovi ulteriori osservazioni la Commissione procede alla votazione degli emendamenti, mentre è rinviata ad altra seduta la conclusione dell'esame in sede referente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Successivamente posto in votazione risulta accolto l'emendamento 1.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.5.

La Commissione approva poi, con distinte votazioni, i successivi emendamenti 1.6 e 1.7.

Risulta invece respinto l'emendamento 1.8 (identico ad 1.9).

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, ribadendo l'esigenza di garantire a tutti i cittadini l'effettivo ed equo risparmio e per evitare i rischi di mercanteggiamento sul prezzo dei farmaci.

Posto in votazione l'emendamento 1.10 risulta respinto dalla Commissione, che parimenti respinge l'emendamento 1.11 (identico all'1.12 e all'1.13).

Il senatore ULIVI (*AN*) ritira l'emendamento 1.14.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 1.16, (identico all'1.17) e l'emendamento 1.19.

Sull'emendamento 1.20 la senatrice BAIIO DOSSI (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole richiamandosi alle motivazioni già espresse dal senatore Mascioni in merito alla necessità di garantire un'uniforme ed equa applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale.

Posto ai voti l'emendamento 1.20 risulta respinto dalla Commissione, che, con successive separate votazioni, parimenti respinge gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 (identico all'1.24), 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29.

Posto in votazione, la Commissione accoglie poi gli emendamenti (di identico contenuto) 1.30 1.31, 1.32 e 1.33.

Con successive separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36 (identico all'1.37), 1.38, 1.39, 1.41 (identico all'1.42), 1.43, 1.44, 1.45 (identico all'1.46 e all'1.47), 1.48 (identico all'1.49 e 1.50) e 1.51.

È quindi posto in votazione ed accolto l'emendamento 1.52.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.54 (identico all'1.55 e all'1.56).

Con separate votazioni risultano accolti gli emendamenti 1.57 e 1.58.

Il senatore ULIVI (AN) ritira l'emendamento 1.59.

Posti separatamente in votazione risultano poi respinti gli emendamenti 1.61 (identico all'1.62) e 1.64 (identico all'1.65 e all'1.66).

È poi posto in votazione ed accolto l'emendamento 1.67.

L'emendamento 1.69 (identico all'1.70), posto in votazione risulta respinto.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Posto in votazione risulta respinto l'emendamento 1.0.3

Risultano successivamente accolti gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 (nel quale rimane assorbito l'1.0.6).

Il presidente TOMASSINI ribadisce che, essendo stata esaurita la votazione degli emendamenti riferiti al decreto legge, la Commissione, come concordato, procederà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in una successiva seduta (che sarà convocata mercoledì 22 giugno alle ore 15,30).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 404-B**Art. 2.****2.1**

BOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico» con le seguenti: «degli operatori sanitari».

2.2

ULIVI

Al comma 1, dopo le parole: «personale sanitario», sopprimere la parola: «medico».

2.3

ULIVI

Al comma 1, sostituire le parole: «del personale sanitario medico», con le seguenti: «di medici e farmacisti».

Art. 3.**3.1**

TREDESE, BOLDI, DANZI

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

3.2

BAIO DOSSI, GAGLIONE

Al comma 3, sopprimere la parola «univoco».

3.3

TREDESE, BOLDI, DANZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

3.4

ULIVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

Art. 25.**25.1**

BOLDI

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3447**Art. 1.****1.1**

CHIRILLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'indicazione» inserire le seguenti: «con i relativi motivi clinici».

1.2

IZZO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è tenuto» con le seguenti: «è obbligato».

1.3

BAIO DOSSI, MASCIONI, GAGLIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il farmacista prima di consegnare i farmaci appartenenti alla classe di cui alle lettere a) e c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, appone la propria firma sulla ricetta».

1.4

SALZANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora, ai sensi del comma 1 ovvero dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 405 del 2001, il medico apponga sulla ricetta l'indicazione della non sostituibilità del medicinale, è tenuto a riportare sulla ri-

cetta medesima la relativa motivazione. In assenza della motivazione, il medicinale prescritto è comunque sostituibile».

1.5

CRINÒ

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora, ai sensi del comma 1 ovvero dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 405 del 2001, il medico apponga sulla ricetta l'indicazione della non sostituibilità del medicinale, è tenuto a riportare sulla ricetta medesima la relativa motivazione. In assenza della motivazione, il medicinale prescritto è comunque sostituibile».

1.6

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle ASL territoriali ed alle AO».

1.7

IZZO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono poste a disposizione del pubblico in ciascuna farmacia» *con le seguenti:* «devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia».

1.100

SALZANO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da: "ad esclusione" fino a: "30 dicembre 1992, n. 539"».

1.8

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da: "ad esclusione" fino a: "30 dicembre 1992, n. 539"».

1.9

CRINÒ

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da: "ad esclusione" fino a: "30 dicembre 1992, n. 539"».

Art. 1.**1.10**

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 20 per cento».

1.11

SALZANO

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.12

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.13

CRINÒ

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre

2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime di prezzi di cui al comma 1, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.14

ULIVI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. A partire dal 1° gennaio 2007 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. I prezzi previsti dal precedente comma potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1.15

SALZANO

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. A partire dal 1° gennaio 2007 tali prezzi potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1.16

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2007 tali prezzi potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1.17

CRINÒ

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

«3. Entro il 30 settembre 2005 i prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dall'Agenzia italiana del farmaco e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani.

4. A partire dal 1° gennaio 2007 tali prezzi potranno essere modificati in aumento soltanto nel mese di gennaio di ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione reale dell'anno precedente. L'Agenzia

del farmaco è incaricata di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

1.18

SALZANO

I commi da 3 a 6 sono sostituiti dal seguente:

«3. In attesa della definizione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco di un metodo di definizione dei prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consenta di allineare tali prezzi alla media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.19

CRINÒ

I commi da 3 a 6 sono sostituiti dal seguente:

«3. In attesa della definizione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco di un metodo di definizione dei prezzi dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consenta di allineare tali prezzi alla media dei prezzi risultanti per prodotti con medesimo principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio nell'ambito di almeno 4 Paesi dell'Unione Europea che presentino indicatori economico-sanitari simili a quelli italiani, il prezzo al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione è ridotto del 10 per cento».

1.20

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in commercio» inserire le seguenti: «ed è unico su tutto il territorio nazionale».

1.21

CARELLA

Al comma 3, dopo le parole: «Tale prezzo» inserire le seguenti: «è ridotto del 20 per cento e».

1.22

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, MASCIONI, CARELLA, BETTONI, LONGHI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari» con le seguenti: «soltanto a partire dal gennaio 2007 e nel mese di gennaio di ogni anno successivo».

1.23

SANZARELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari» con le seguenti: «e soltanto a partire dal gennaio 2007».

1.24

DANZI

Al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari» con le seguenti: «e soltanto a partire dal gennaio 2007».

1.25

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, per i farmaci senza obbligo» fino alla fine del comma».

1.26

SALZANO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.27

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.28

CRINÒ

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.29

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, GAGLIONE, MASCIONI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «massimo».

1.30

SALZANO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento».

1.31

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Variazioni del prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento».

1.32

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento».

1.33

CRINÒ

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento».

1.34

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'AIFA, negozia, nel mese di gennaio, con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seconda del volume di vendita dei farmaci appartenenti alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, margini di sconto per determinare il prezzo di vendita dei farmaci al pubblico entro un tetto massimo del 20 per cento».

1.35

CHIRILLI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione, è ridotto del 12 per cento; l'onere della riduzione è ad esclusivo carico del farmacista».

1.36

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Sopprimere il comma 4.

1.37

THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 4.

1.38

THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha l'obbligo di sorvegliare i prezzi dei farmaci dei principali paesi europei e di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una lista sulla media dei prezzi praticati nei principali paesi europei.

4-bis. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto non superiore alla media dei prezzi di cui alla lista del precedente comma».

1.39

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e dei farmaci di automedicazione, è ridotto del 10 per cento; l'onere della riduzione è ad esclusivo carico del farmacista».

1.40

SALZANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 4, sopprimere le parole: «i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.42

CRINÒ

Al comma 4, sopprimere le parole: «i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e».

1.43

IZZO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere reso noto con cartello ben visibile posto in prossimità del registratore di cassa nonché deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia».

1.44

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo:

«Per le farmacie dei comuni fino a 5.000 abitanti, che documentino alla propria amministrazione comunale l'effettuazione degli sconti di cui al periodo precedente, il Servizio sanitario nazionale procederà entro 20 giorni alla corresponsione di quanto dovuto per i farmaci collocati nella classe A) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.45

SANZARELLO

Sopprimere il comma 5.

1.46

MASCIONI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI

Sopprimere il comma 5.

1.47

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Sopprimere il comma 5.

1.48

SANZARELLO

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni», e le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

1.49

BOLDI

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni», e le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

1.50

DANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni», e le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge».

1.51

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, GAGLIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «Entro centottanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».

1.52

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.53

SALZANO

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.54

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.55

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.56

CRINÒ

Al comma 5, dopo le parole: «deve essere riportata» aggiungere le seguenti: «a cura del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

1.57

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «farmaci di cui alla classe C)» con le seguenti: «farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c)».

1.58

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 557» con le seguenti: «legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.59

ULIVI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo».

1.60

SALZANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo».

1.61

ROLLANDIN, THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo».

1.62

CRINÒ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco individua le categorie terapeutiche per le quali, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il medico è tenuto a indicare sulla ricetta, in luogo del nome commerciale, esclusivamente il principio attivo».

1.63

SALZANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.64

MASCIONI, DI GIROLAMO, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.65

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.66

CRINÒ

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero

di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro».

1.67

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alle sanzioni pecuniarie indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e successive modifiche. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici».

1.68

SALZANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso».

1.69

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso».

1.70

CRINÒ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, è soppresso».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Medicinali equivalenti)

1. I medicinali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli che hanno goduto di copertura brevettuale, sono definiti "medicinali equivalenti".

2. Le Aziende titolari dell'Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) dei "medicinali equivalenti" di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, appongono nelle confezioni sotto alla denominazione, la dicitura "medicinale equivalente"».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferma restando la disposizione di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia Italiana del Farmaco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio provvedimento, individua, tra i farmaci di classe C) senza obbligo di prescrizione e i farmaci di automedicazione, le specialità per le quali

debbono essere previste anche confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine entro il quale debbono essere rese disponibili in farmacia le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica.».

1.0.3

CHIRILLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il farmacista prima di consegnare i farmaci appartenenti alla lettera a) e c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, appone la propria firma sulla ricetta».

1.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scrittura Braille sulle confezioni di farmaci)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché ai rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, devono essere riportate in caratteri *Braille* le seguenti indicazioni:

- a) il nome commerciale del prodotto;
- b) il mese e l'anno di scadenza;
- c) un segnale convenzionale di allarme per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

2. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri *Braille* delle indicazioni di cui al comma 1, le medesime sono riportate in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005, è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento».

1.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nel periodo fino al 31 luglio 2006 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria"».

1.0.6

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

I termini di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n.141, sono prorogati di anni due, al fine di attuare il completamento delle opere atte a favorire la libera professione intramuraria nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

207^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 14 giugno 2005

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, in considerazione degli impegni delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che già hanno determinato il rinvio della seduta originariamente convocata per le 14, propone di rinviare la discussione alla prossima seduta.

Egli ritiene però di dover fornire un chiarimento in ordine alla lettera da lui inviata lo scorso 17 maggio al ministro Siniscalco e messa ieri a disposizione della Commissione.

Ha fatto discutere infatti la parte della lettera nella quale egli sostiene che – in base alla legge 112 del 2004 – il Cda della Rai è da considerarsi perfetto e legalmente costituito solo nel momento in cui il presidente designato entra in carica a seguito del gradimento espresso dai due terzi dei componenti la Commissione di vigilanza. E' infatti sua convinzione che la forte clausola di garanzia definita per il presidente non sia aggiuntiva o, estrinseca, ma al contrario caratterizzante e consustanziale rispetto alla composizione dell'intero Consiglio.

Egli fa tuttavia osservare che questa considerazione si trova in una lettera inviata un mese fa, quando non erano accaduti i fatti con i quali la Commissione deve misurarsi oggi. Si tratta di opinioni di carattere ge-

nerale e teorico, esplicitamente volte a cercare un confronto e un coordinamento con il Ministro dell'economia al quale la legge attribuisce una responsabilità nella formazione del Cda e nella nomina del Presidente che converge e si intreccia con quella affidata alla Commissione di vigilanza. Interpretazioni e comportamenti univoci sono senza dubbio preferibili a divaricazioni o distrazioni, soprattutto quando si tratti di casi per i quali la legge fornisce riferimenti ma non esplicite indicazioni.

Quelle riflessioni non sono dunque volte a mettere in discussione quanto è avvenuto nel frattempo. Ciò vale in particolare per quel che riguarda l'insediamento degli otto consiglieri che attualmente compongono il Cda. Egli sente la necessità di questa rassicurazione formale dopo la loro presa di posizione di ieri sera, nata dalla preoccupazione che si volessero mettere in dubbio le loro funzioni e responsabilità.

Ugualmente – ma di ciò si tratterà nel caso della discussione – egli ritiene indiscutibile che, in base alla legge 112, il Cda della Rai non possa essere considerato compiuto fino a quando non si insedi un presidente confortato dai voti dei due terzi dei componenti di questa Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13.

Elezione del Vicepresidente e del Segretario

Presidente BIANCO avverte che, se non vi sono obiezioni, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal gruppo Forza Italia, l'elezione del Segretario del Comitato è rinviata ad altra seduta.

Il Comitato concorda.

Il Presidente BIANCO indice, quindi, la votazione per l'elezione del Vicepresidente.

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti 6;

hanno ottenuto voti: Gasparri 5; schede bianche 1.

Il Presidente BIANCO proclama eletto Vicepresidente del Comitato il deputato Gasparri.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore SUDANO e gli onorevoli CICHITTO e CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,45.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di revocare la collaborazione del maresciallo della Guardia di Finanza Andrea Rega, in quanto ragioni di carattere personale rendono incompatibile la prosecuzione della sua collaborazione presso la Commissione.

La Commissione prende atto.

Audizione di Luigi Croce, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, e di Ezio Arcadi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi CROCE, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola

Ezio ARCADI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina*, il quale avanza la richiesta che l'audizione possa proseguire in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Luigi Croce, il dottor Ezio Arcadi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Natale Monsurrò, dell'Ispettorato generale di Finanza

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Natale MONSURRÒ, *dell'Ispettorato generale di Finanza*, avanza la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Natale Monsurrò, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Carlo Noto La Diega, presidente della Federazione imprese di servizi (Fise)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo NOTO LA DIEGA, *presidente della Federazione imprese di servizi (Fise)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Carlo Noto La Diega, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento audiovisivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Audizione dell'onorevole Falco Accame, Presidente dell'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti (ANAVAFAP)

Il PRESIDENTE ringrazia l'onorevole Accame per la sua disponibilità e gli dà la parola.

L'onorevole ACCAME svolge una esposizione introduttiva sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e richieste di chiarimento, i senatori MALABARBA, FORCIERI e PAGLIARULO.

Replica agli intervenuti l'onorevole ACCAME.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito, dichiarando conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

239^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede all'unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i seguenti rilievi:

si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di verificare la corrispondenza di alcune disposizioni contenute nello schema in esame con l'oggetto della delega conferita al Governo dalla legge n. 34 del 2005: tale delega, infatti, non sembra poter autorizzare la complessiva novazione della fonte di disciplina degli ordini professionali di cui si tratta, coinvolgendo anche ambiti materiali – quali la disciplina delle incompatibilità, del segreto professionale, del potere disciplinare, e l'attribuzione di potestà regolamentari al Consiglio nazionale – che non sembrano essere considerati tra gli oggetti di delega, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 34; né si rinviene un'espressa delega al riordino o anche al solo coordinamento della materia in esame. Peraltro, ove anche si ritenesse che dall'unificazione dei due Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e pe-

riti commerciali discenda implicitamente la delega a coordinare tra loro le disposizioni che attualmente regolano detti ordini professionali, tale delega «implicita» dovrebbe essere intesa in senso minimale. Pertanto, anche ove si accedesse a tale interpretazione, le disposizioni dello schema in titolo nelle materie già ricordate (e segnatamente gli articoli 4, 5, 29, 49 e seguenti) dovrebbero essere attentamente valutate, non limitandosi a riprodurre e coordinare le disposizioni vigenti, provvedendo invece a modificarle in misura più incisiva di quanto consentirebbe il semplice coordinamento formale. In tale contesto si segnala in particolare l'articolo 53 dello schema in titolo, con il quale, intervenendo in materia di funzione disciplinare, viene introdotto *ex novo* l'istituto della sospensione cautelare non previsto nella legislazione vigente, senza che si possa, al riguardo, rinvenire alcun criterio direttivo nella legge n. 34.

Si invita altresì la Commissione di merito a valutare la conformità dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*) con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge delega, a norma del quale è consentita l'attribuzione di nuove competenze solo agli iscritti nella sezione A dell'albo unico.

Si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 3, lettera *j*) sostituire le parole da «dall'articolo 2, comma 3» fino alla fine della medesima lettera, con le seguenti: «dal codice di procedura civile e dalle relative norme di attuazione»;

all'articolo 29 coordinare la competenza del Consiglio in materia elettorale di cui alla lettera *l*) con quella di cui alla lettera *p*);

riformulare l'articolo 41, la cui formulazione appare errata.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una direttiva comunitaria incidente in materia di tutela ambientale, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

all'articolo 8, comma 11, sembrerebbe opportuno prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, in analogia con quanto disposto dall'articolo 9, comma 7;

l'articolo 18 consente la modifica con decreto ministeriale degli allegati allo schema di decreto legislativo in titolo, che hanno rango primario e che provvedono tra l'altro – il riferimento è in particolare all'allegato 1A – a individuare lo stesso ambito di applicazione del decreto legislativo: tale disposizione non solo non sembra trovare radicamento nella legge delega (legge comunitaria n. 306 del 2003), ma appare anche in contrasto con la normativa in materia di delegificazione delineata dalla legge n. 400 del 1988;

all'articolo 16, comma 9, occorrerebbe valutare se la misura minima della sanzione pecuniaria sia conforme ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 306 del 2003 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro, ma che stabilisce anche che «in ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

Conviene la Sottocommissione.

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa Governativa dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere non ostativo sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, le cui disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, ai sensi del quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»; rileva come esse siano riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*) della Costituzione.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a integrare l'articolo 27, comma 3, che conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, nonché per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari, con l'esplicita formulazione dei principi e criteri direttivi in base ai quali deve essere esercitata la delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare i criteri e principi della delega conferita al Governo dall'articolo 41, delimitando le modalità cui deve attenersi nel procedere al coordinamento ivi previsto;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 22, comma 1, per gli atti che abbiano natura normativa e di coordinare le disposizioni del successivo comma 2 con quelle di cui all'articolo 12 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), in tema di AIR per gli atti di competenza delle autorità amministrative indipendenti;

si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'esigenza di evitare di novellare con atto di rango primario un regolamento, come prevede l'articolo 14, comma 2.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Il RELATORE propone infine di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 2ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte favorevole con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, in parte favorevole)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che venga soppressa l'espressione «che ne individua a pena di nullità la spe-

cifica destinazione d'uso». Si osserva, infatti, che la sanzione della nullità risulta eccessivamente onerosa per i contraenti, oltre che incongruente la necessità di precisare la destinazione d'uso rispetto alla volontà di sottrarre la parte dell'edificio alla natura giuridica di bene comune. Inoltre l'inciso suddetto potrebbe creare una norma suscettibile di violare l'articolo 42 della Costituzione in materia di tutela della proprietà privata. Si creerebbe infine un vuoto normativo circa il cambiamento di destinazione d'uso di questi beni che andrebbe necessariamente ed ulteriormente regolamentato;

– parere favorevole sui seguenti emendamenti:

1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.18; 2.11; 2.17; 3.1 (testo 2); 3.2; 4.1 (testo 2); 4.2; 5.2 (testo 2); 5.5; 6.1 (testo 2); 6.2; 7.1; 7.2; 7.3 (testo 2); 8.2 (testo 2); 8.8; 9.4 (testo 2); 10.100; 11.1 (testo 2); 11.2; 12.1; 13.1; 13.3; 14.2 (testo 2); 15.2 (testo 2); 16.100; 18.2 (testo 2); 19.1 (testo 2); 20.1 (testo 2); 21.1; 21.2; Coord. 22.1; Coord. 23.1; Coord. 24.1.

– parere non ostativo sui seguenti emendamenti:

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, pur ritenendo preferibile la soluzione normativa prefigurata dall'emendamento 1.1 (testo 2);

– parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14 in quanto appare irragionevole dettare una apposita disciplina dell'acquisto della proprietà per tali beni, il cui regime non può essere sotto tale profilo differenziato rispetto agli altri beni immobili. Costituire un'eccezione al principio generale dei trasferimenti immobiliari significherebbe creare una nuova categoria di beni con tutte le conseguenze negative della mancanza di regolamentazione specifica, nonché assicurare ai beni condominiali la medesima tutela dei beni demaniali, con un procedimento non giustificato dalla natura dei beni comuni di un edificio, che è comunque una proprietà privata. L'istituto dell'usucapione si fonda su un consolidato principio per cui l'appartenenza di fatto della cosa con certi requisiti ed una certa durata, diviene appartenenza in senso giuridico della cosa stessa. Inoltre la funzione dell'usucapione adempie allo scopo fondamentale di evitare che duri al di là di un certo tempo l'eventuale discrepanza tra situazione di fatto e di diritto. Complessivamente quindi l'usucapione svolge una funzione socialmente utile fondandosi sull'interesse collettivo alla certezza dei rapporti giuridici, che è di rango superiore a quello che si vorrebbe tutelare introducendo l'inusucapibilità delle parti comuni dell'edificio;

– parere contrario altresì sull'emendamento 2.1 (testo 2), limitatamente al secondo e terzo comma del capoverso «Art. 1117-bis», in riferimento alle disposizioni inerenti la destinazione d'uso e il possesso esclusivo, per le medesime motivazioni indicate con riferimento all'emendamento 1.1 (testo 2), segnalando in particolare che orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati equiparano il possesso esclusivo al diritto di proprietà;

– parere non ostativo sui seguenti emendamenti, pur non condividendo le scelte normative così proposte:

1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 7.4; 8.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12; 8.13; 8.14; 8.15; 8.16; 8.17; 9.1; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7; 9.9; 9.12; 9.13; 9.0.1; 9.0.2; 10.1; 10.0.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 12.2 (testo 2); 13.2 (testo 2); 14.1; 14.3; 15.1; 16.1; 18.1; 18.4; 18.5; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 20.0.1; 20.0.2; 21.0.1; 21.0.2; 21.0.3 e 21.0.4;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (*FI*) che dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Sottocommissione, quindi, concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

152^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri;

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione;

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere;

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari;

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari;

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari;

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento: parere di nulla osta su testo e in parte di nulla osta e in parte contrario sugli emendamenti;

alla 3^a Commissione:

(3408) Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3425) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3468) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati : parere di nulla osta;

alla 8ª Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497): osservazioni favorevoli con rilievo;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489): osservazioni in parte di nulla osta e in parte contrarie.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

474^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra – atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede l'istituzione e la gestione del Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico da parte dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), occorre acquisire conferma che le predette attività possano rientrare in quelle già svolte dall'Agenzia in base alla disciplina vigente, con esclusione quindi di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI rileva che dalla documentazione disponibile le attività di istituzione e di tenuta del registro di cui all'articolo 3 sembrano rientrare nei compiti istituzionali già svolti dall'Agenzia spaziale italiana a legislazione vigente, per cui non sembrano esservi oneri manifesti associati al provvedimento in esame. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'istituzione e la gestione del Registro di cui all'articolo 3 rientrino tra le attività già svolte dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) in base alla disciplina vigente, con esclusione quindi di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, riguardo alle misure e agli interventi previsti dalla Convenzione in titolo nonché ai connessi obblighi posti a carico delle amministrazioni competenti, occorre acquisire conferma che gli stessi rientrino nell'ambito delle attività già disposte dalla legislazione vigente e che quindi dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, richiama gli articoli da 4 a 12 della Convenzione, recanti norme relative alla sicurezza nello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi relative agli impianti già esistenti, nonché gli articoli da 22 a 26, in materia di disposizioni generali di sicurezza (che prevedono, tra l'altro, che ogni Stato contraente garantisca adeguate risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle varie attività).

Inoltre, posto che, secondo quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 20 della Convenzione, incaricato di attuare un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ritiene necessario verificare che la stessa possa esercitare i suddetti compiti con le dotazioni umane, tecniche e finanziarie già disponibili, al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica. In merito alla clausola finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura degli oneri relativi alla partecipazione alle riunioni dei rappresentanti delle parti contraenti (articoli da 29 a 37 della Convenzione), rileva la necessità di acquisire conferma che la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 33 della Convenzione (delegato ufficiale, sostituti, esperti, consiglieri ed osservatori) rientri comunque nel limite dei cinque funzionari indicati nella relazione tecnica.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e Infanzia riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, che il comma 2 dell'articolo 1,

modificato con un emendamento sul quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, prevede la disciplina del gratuito patrocinio anche ai procedimenti in materia di adottabilità dei minori. Per garantire la neutralità finanziaria della norma segnala che occorre verificare se a legislazione vigente tale diritto è riconosciuto alle parti private che intervengono nei suddetti giudizi.

Segnala che anche l'articolo 2 è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento con una proposta emendativa sulla quale la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso parere contrario e volta ad istituire la figura del curatore speciale per rappresentare il minore, a titolo gratuito, in ogni stato e grado di giudizio. In tal caso, tuttavia, rileva che la modifica non appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto non vi è alcuna disposizione che riconosce un beneficio statale per l'attività svolta dal curatore.

Infine, per quanto attiene all'articolo 4, segnala, da un lato, la previsione che il giudice incaricato per l'esecuzione dei provvedimenti possa avvalersi di un esperto e, dall'altro, la clausola di invarianza degli oneri introdotta, a seguito del parere della Commissione bilancio, nel presupposto che l'esperto sia scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del tribunale dei minorenni. Tenuto conto che tale presupposto non è esplicitato nel testo del provvedimento, rileva che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza suddetta.

Premessa l'esigenza di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, esprime comunque perplessità in merito alla possibilità di attuare le richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4, in assenza di oneri per il bilancio dello Stato, posto che sembra trattarsi di disposizioni innovative rispetto alla legislazione vigente. Viceversa, ritiene che l'articolo 2 potrebbe effettivamente non comportare oneri, salvo sempre la necessaria conferma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) conviene sull'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali oneri associati alle disposizioni in esame, con particolare riguardo al gratuito patrocinio dei minori, predisponendo altresì un'adeguata copertura finanziaria per dare concreta attuazione alle suddette misure, di cui sottolinea la grande rilevanza sociale, posto che sempre più frequentemente, purtroppo, si registrano vicende giudiziarie che coinvolgono dei minori ai quali quindi occorre fornire adeguata tutela.

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere le osservazioni del senatore Pizzinato in merito alla rilevanza sociale del provvedimento in titolo, propone di rinviarne il seguito dell'esame alla successiva seduta, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

475ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa di aver ricevuto una delegazione di rappresentanti delle associazioni degli invalidi militari ed invalidi di guerra, che hanno chiesto delucidazioni in merito ai problemi riscontrati dalla Commissione bilancio, per i profili finanziari di sua competenza, nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 2768 e connessi in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, provvedimenti che rivestono particolare interesse per le suddette categorie sociali.

Precisa quindi di aver illustrato ai rappresentanti delle predette associazioni le problematiche di carattere finanziario emerse nel corso dell'esame dei citati provvedimenti, fornendo comunque, a nome della Sottocommissione, ampie rassicurazioni circa il costante impegno, da parte di tutti i Commissari e suo personale, per addivenire ad una pronta risoluzione dei predetti problemi e quindi ad una rapida ripresa dell'*iter* parlamentare dei citati disegni di legge.

Prende atto la Sottocommissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3048) *Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni*

(Parere alle Commissioni 2ª e Infanzia riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame, precisa di convenire con quanto pro-

spettato dal relatore nel corso della precedente seduta, circa l'opportunità di riformulare l'articolo 4, che introduce l'articolo 337-*septies*, terzo periodo, del codice civile, inserendo dopo la parola «esperto», la locuzione «scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni». Conferma, infine, l'invarianza finanziaria delle altre disposizioni richiamate dal relatore.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), pur esprimendo apprezzamento per le finalità sociali del provvedimento in esame, ritiene che le proposte di modifica dell'articolo 4 indicate dal rappresentante del Governo non risolvano i problemi di copertura riscontrati su tale disposizione, posto che l'eventuale ricorso ad un esperto da parte del giudice incaricato per l'esecuzione dei provvedimenti, comporta comunque un costo, indipendentemente da quale sia l'esperto prescelto, che non potrà che gravare sul bilancio del Ministero della giustizia. Un'ipotesi alternativa (peraltro non di facile attuazione) potrebbe essere quella di ricorrere, a suo avviso, a funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che in quanto già retribuiti, non determinerebbero ulteriori aggravii di spesa.

Il senatore NOCCO (*FI*) osserva che, ove si scelga l'esperto richiamato dall'articolo 4 nell'ambito del Collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni, non vi sarebbero nuovi o maggiori oneri, posto che i predetti componenti già ricevono un compenso dal Tribunale per il servizio prestato.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Nocco, ritenendo pertanto che la riformulazione dell'articolo 4 proposta dal Governo, ove accolta, sia in grado di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione. Viceversa, le norme di cui agli articoli 1 e 2, già segnalate dal relatore, come confermato dal Governo, appaiono prive di effetti finanziari dato che sembrano rientrare in istituti già previsti nella legislazione vigente, in particolare la disciplina del gratuito patrocinio che già si applica anche ai minorenni. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 4, capoverso Art. 337-*septies*, terzo comma, dopo la parola: «esperto» siano inserite le seguenti: «scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni.».

Il senatore MICHELINI (*Aut*), confermando le proprie perplessità sugli aspetti di copertura del provvedimento in esame, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del presidente Azzollini.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di fornire i chiarimenti richiesti sul disegno di legge in esame in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3425) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnalando che l'articolo 10 della Convenzione oggetto del disegno di legge in esame prevede l'obbligo della corresponsione di un contributo al Fondo complementare internazionale, per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, da parte dei soggetti che, nel corso di un anno, abbiano ricevuto quantità superiori a 150.000 tonnellate di idrocarburi. Al riguardo, occorre acquisire conferma che la suddetta disposizione non determini effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, a causa del regime fiscale di deducibilità applicabile ai contributi, posto che i contributi stessi non sono previsti dalla legislazione vigente, e tenuto anche conto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le risposte alle osservazioni del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3464) Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore sul testo in esame, in merito all'articolo 1, commi 1 e 2, nel rinviare a quanto indicato nella documentazione consegnata alla Commissione in ordine alla copertura finanziaria delle attività e delle azioni previste nei suddetti commi, segnala che l'eventuale deroga alla normativa in materia di appalti pubblici, va espressamente prevista dalla norma e che nella disposizione in esame, la stessa deroga non è stata autorizzata. Analogamente, richiama la suddetta documentazione con riferimento all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, circa l'opportunità di prevedere espressamente la cessazione delle funzioni del precedente Commissario delegato, nominato con ordinanza della protezione civile n. 3371 del 2004.

In ordine all'articolo 3, commi 1 e 2, ritiene opportuno, in linea con quanto osservato dal relatore, che il testo della disposizione venga integrato dall'indicazione relativa alle unità di personale con qualifica dirigenziale da assumere, pari a 12, così come previsto nella relazione tecnica al provvedimento in esame.

Per quanto concerne la richiesta quantificazione degli effetti finanziari discendenti dall'immissione in ruolo del personale comandato, di quello fuori ruolo e di quello precario, rinvia anche in tale caso alle precisazioni contenute nella documentazione fornita.

In merito all'articolo 3, commi 3 e 4, relativamente all'assunzione delle 180 unità di personale, in risposta alle perplessità sulla compatibilità del rinvio all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, con il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005, osserva che risulta determinante la circostanza che le assunzioni previste dal richiamato articolo 3, comma 59, vengono espressamente fatte salve dal blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2005 (ai sensi dell'articolo 1, comma 95, periodo quarto della legge n. 311 del 2004).

In merito all'articolo 3, commi 6 e 7, per quanto riguarda le osservazioni formulate in merito al comma 6, rinvia a quanto indicato nella documentazione già fornita. Con riferimento agli aspetti di bilancio, fa presente che, trattandosi di utilizzo e non di una riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, la sussistenza delle relative disponibilità finanziarie può essere assicurata solamente dal Dipartimento della protezione civile. Circa l'articolo 4, nonché in merito all'articolo 5, conferma quanto precisato nelle note depositate.

In merito all'articolo 6, informa che la disposizione è stata così formulata proprio al fine di garantire il rispetto dei vincoli all'indebitamento degli enti territoriali. Tale indebitamento per espressa previsione di legge è consentito per le spese in conto capitale. Relativamente, infine, all'articolo 7, rinvia a quanto espresso con la precedente documentazione, più volte richiamata.

Con riferimento agli emendamenti relativi al decreto legge in oggetto, formula poi avviso contrario sulle proposte 1.1 e 1.2, in quanto l'utilizzo di apposite convenzioni, anche correlato alla possibilità di effettuare scambi paritetici di prestazioni con altri Paesi, lascerebbe privo di coper-

tura finanziaria l'onere relativo al maggior utilizzo dei mezzi aerei impiegati; inoltre, fa presente che la proposta emendativa non è coordinata con le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 4, da cui deriva il rischio di duplicazioni.

Non ha invece osservazioni per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1. In merito agli emendamenti 2.2 e 2.3 esprime avviso contrario, in quanto non appare fattibile che il piano di rientro sia contestuale alla riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, per un importo pari al 50 per cento delle spese di parte corrente e di conto capitale, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004. Infatti, il taglio dei trasferimenti agli enti interessati è previsto, nell'attuale formulazione, a garanzia dell'effettiva copertura del piano di rientro. Formula avviso contrario anche sull'emendamento 2.6, in quanto la prevista campagna informativa comporta oneri non quantificati e non si hanno elementi circa le attuali disponibilità di risorse finanziarie, non programmate per altri scopi, presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza ambientale. In merito all'emendamento 2.0.1 il parere è contrario, in quanto la prevista detrazione, dalla maggiore IVA riveniente dall'adozione della tariffa sui rifiuti da attribuire ai comuni, della compartecipazione all'IVA, deve riguardare l'IVA incamerata da tutte le Autonomie speciali (non solo le Province autonome di Trento e Bolzano) e dalle Regioni a statuto ordinario senza limiti temporali (non solo a decorrere dal momento della determinazione dell'aliquota definitiva del decreto legislativo n. 56 del 2000). La formulazione della proposta in esame, che non rispetta tali condizioni, comporta oneri privi della prescritta copertura finanziaria. Inoltre, il fondo per il rimborso dell'IVA ai comuni dovrebbe essere istituito presso il competente Ministero dell'interno, cui dovrebbe peraltro essere demandato il compito di predisporre, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto di attuazione delle disposizioni in parola.

Avviso contrario esprime poi anche sull'emendamento 2.7, rilevando infatti che la procedura proposta non è coordinata con l'impianto normativo previsto dallo stesso articolo 2 del provvedimento in esame. Evidenzia che l'autorizzazione ad accendere mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti, in deroga alle vigenti disposizioni statali e regionali, si pone in contrasto con l'articolo 119, comma sesto, della Costituzione. La deroga alle regole del patto di stabilità interno determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, peraltro, non quantificato né compensato. Inoltre, in relazione alla prevista istituzione di un fondo di ammortamento mutui, segnala che non si hanno elementi relativi alla quantificazione dell'onere, valutato dal proponente in 60 milioni di euro per dieci anni a partire dal 2005, e che la disposizione comporta oneri privi di copertura finanziaria in quanto il previsto accantonamento di Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri non presenta le necessarie disponibilità finanziarie. In ogni caso, il previsto accantonamento del Ministero degli affari esteri è destinato alla copertura delle leggi di ratifica di accordi internazionali.

Anche sull'emendamento 3.6 formula avviso contrario, in quanto manifestamente privo di adeguata copertura. In merito agli emendamenti 3.7, 3.8, 3.12 e 3.0.1, fa presente che essi sono intesi a stabilizzare il personale precario in servizio presso varie amministrazioni. Premesso che tali disposizioni comportano notevoli oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che il problema della stabilizzazione dei precari è all'attenzione del Governo, ferma restando la necessità di reperire le idonee risorse finanziarie. Pertanto, esprime avviso contrario alle proposte esaminate.

Esprime inoltre avviso contrario sull'emendamento 3.9, ricordando che la previsione di una particolare indennità operativa per il personale della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, oltre a comportare richieste emulative da parte di altre categorie svolgenti analoghe attività, determinerebbe una sperequazione tra i trattamenti economici attualmente in godimento dal personale delle varie Forze di Polizia. Ciò in quanto la materia concernente l'indennità operativa è disciplinata in maniera sostanzialmente omogenea per il suindicato personale, sia ad ordinamento civile, nonché per quello delle Forze Armate, dagli accordi contrattuali e di concertazione con le organizzazioni sindacali ed il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER).

Formula avviso contrario anche sull'emendamento 6.1, in quanto il richiamo all'articolo 3, commi da 16 a 31-ter, della legge n. 350 del 2003, è necessario per assicurare il rispetto delle norme in materia di indebitamento degli enti territoriali. Viceversa, il mancato richiamo a dette disposizioni comporterebbe, in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge n. 311 del 2004, effetti negativi sull'indebitamento netto.

Sull'emendamento 7.1, esprime avviso contrario, in quanto l'emendamento estende a nuovi soggetti i benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e comporta maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

In merito all'emendamento 7.2, esprime avviso contrario, in quanto l'emendamento è asistemico e non definisce le categorie di soggetti impiegati in attività di protezione civile ai quali corrispondere il beneficio della speciale elargizione. Avviso contrario formula anche sull'emendamento 7.0.1, che abolisce il previsto requisito del limite di età per gli abitanti di isole minori i quali vengono assunti a preferenza di altre categoria per il servizio in dette isole. Al riguardo, tale previsione appare inopportuna, in quanto introduce un'ulteriore eccezione ad una normativa già di per sé derogatoria e, inoltre, potrebbe dare luogo a richieste emulative da parte di altre categorie di soggetti.

Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 9.2, in quanto non appare chiara la portata delle modifiche introdotte, mentre precisa di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che il testo in esame solleva numerose e complesse questioni di carattere finanziario, che necessitano di essere adeguatamente analizzate. Chiede quindi di poter rinviare il seguito dell'esame, al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

Segnala, in particolare, quelle norme che introducono deroghe ai limiti per le assunzioni nella pubblica amministrazione fissati con la legge finanziaria 2005 e che presentano evidenti problemi di copertura. Osserva, al riguardo, che le esigenze di personale del settore della protezione civile, certamente valide e meritevoli di adeguata considerazione, potrebbero essere soddisfatte, almeno in parte, anche ricorrendo a procedure di mobilità, piuttosto che attraverso nuove assunzioni.

Il presidente AZZOLLINI, nell'assicurare in ogni caso tempi adeguati per il dibattito e per l'esame dei profili finanziari del provvedimento in titolo, certamente complessi, invita comunque il relatore a valutare la possibilità di predisporre uno schema di parere sul testo del disegno di legge per la successiva seduta, sulla base delle risposte testé fornite dal Governo.

La Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(3334) Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio scorso.

In risposta al presidente AZZOLLINI, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di non avere ulteriori elementi rispetto a quelli già forniti nelle precedenti sedute, confermando che gli oneri relativi all'istituzione del servizio di falconeria negli aeroporti sono a carico dei soggetti privati che gestiscono gli stessi scali, come previsto nella clausola di invarianza finanziaria recata dal provvedimento.

Il senatore FERRARA (FI) osserva che esistono tuttora aeroporti gestiti, in tutto o in parte, in regime di diritto pubblico, per cui la creazione del servizio di falconeria, che sembra configurarsi come un vero e proprio obbligo, potrebbe avere effetti onerosi sui gestori degli aeroporti aventi natura pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con i rilievi del senatore Ferrara, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento del disegno di legge in titolo e propone, pertanto, di rinviarne il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3234) *Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito*
(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, che occorre valutare la compatibilità tra l'istituzione della nuova qualifica di docente di lingue estere di cui all'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, che aumenta di 33 unità le dotazioni organiche di diritto del personale civile del Ministero della difesa, con la norma di cui all'articolo 1, al comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), laddove è prevista la riduzione del 5 per cento degli organici delle amministrazioni statali, tenuto conto, peraltro, che l'articolo 1, comma 1, nonché la relazione tecnica, affermano che l'istituzione del nuovo profilo deve avvenire lasciando invariate le medesime dotazioni organiche complessive. Di conseguenza, occorre acquisire chiarimenti sulle misure previste per assicurare la suddetta invarianza complessiva, precisando il numero e la qualifica delle unità da rendere indisponibili ai fini della compensazione, e acquisendo la conferma che nel valutare l'equivalenza finanziaria tra le posizioni da rendere indisponibili e quelle di nuova istituzione si tenga conto di tutti gli oneri previsti dalla contrattazione integrativa per i profili appartenenti al livello C1 (ossia di tutte le altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge in aggiunta allo stipendio tabellare ed all'indennità di amministrazione). Ritiene poi necessario chiarire se l'immissione in ruolo (nel numero di 13 unità) degli *ex* insegnanti precari della Scuola di lingue dell'esercito, ancorché per concorso «riservato», possa determinare il diritto a favore degli stessi a vedersi riconosciuti i periodi di lavoro pregressi svolti con contratti a termine, ai fini di eventuali ricostruzioni dell'anzianità di servizio e contributiva, da cui potrebbero derivare effetti di riparametrazione e adeguamento dei trattamenti retributivi e previdenziali. La relazione illustrativa, infatti, precisa che i suddetti contratti a termine vengono, «di regola», sempre rinnovati alla scadenza, ciò che ha creato da anni un contenzioso tra analoghe figure di docenti incaricati presso scuole militari e l'amministrazione della Difesa. Come rilevato dal Servizio del bilancio, essendo tali rapporti comunque qualificati come di pubblico impiego, vi è un possibile rischio di ricostruzioni di carriera, almeno ai fini previdenziali (pur non essendo da escludere effetti anche retributivi e di carriera), in quanto l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riconosce espressamente che i servizi, «comunque prestati» dai dipendenti pubblici, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali, siano poi «computabili a domanda» ai fini del trattamento di quiescenza. Occorre quindi acquisire chiarimenti in merito, nonché verificare la sussistenza di una «copertura previdenziale» per i servizi sinora prestati presso la Scuola, poiché, in caso di diritto a ricostruzione di carriera, ed in assenza di posizione assicurativa degli interessati, si tratterebbe

di riconoscere ai citati docenti almeno 9 anni di anzianità contributiva. Osserva altresì che il Servizio del bilancio rileva l'esigenza di valutare la coerenza del previsto «inquadramento» dei docenti in questione con il livello C1 dell'Area C, corrispondente al personale in possesso di Laurea non specialistica del comparto Ministeri, dal momento che nella relazione illustrativa non vi sono indicazioni circa il possesso del suddetto requisito di legge. Dall'inquadramento nel profilo direttivo di personale non in possesso del previsto titolo di studio potrebbe infatti derivare il rischio di ricorsi volti al reinquadramento, da parte di personale civile e militare della difesa già in servizio, che, pur in possesso dei medesimi requisiti di servizio (come specialisti istruttori o addestratori), trovi invece posto in ruolo nell'area B o in quella equivalente del ruolo militare.

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala innanzitutto la necessità di aggiornare la clausola finanziaria di cui all'articolo 2 al bilancio triennale vigente, nonché, trattandosi di oneri relativi a diritti soggettivi, di riformulare la relativa autorizzazione di spesa come previsione anziché come limite massimo di spesa, prevedendo un'ideale clausola di salvaguardia. Al riguardo, osserva comunque che, ove venga confermata la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica (416.245 euro a decorrere dal 2005), lo stanziamento richiamato a copertura risulta allo stato parzialmente incapiente (per circa 10.000 euro annui). Infine, in merito all'inserimento della clausola di salvaguardia, ritiene necessario valutare l'opportunità di introdurre una clausola difforme da quella adottata nei più recenti precedenti (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale previsione di invio alle Camere degli eventuali provvedimenti di utilizzo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), poste le difficoltà di applicazione di tale meccanismo rilevate in casi analoghi, alla luce dell'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005, che limita al 2 per cento rispetto all'esercizio precedente l'incremento dell'utilizzo del predetto fondo di riserva per il triennio 2005-2007. Come precisato in una recente nota esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze (circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005), infatti, nel caso del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine il predetto limite ha carattere «tassativo» e può essere derogato solo in casi di particolare necessità ed urgenza, opportunamente motivati, sulla base di una specifica procedura.

Con riferimento agli emendamenti, segnala che la proposta 2.1, che riscrive la clausola finanziaria del provvedimento, alla luce delle considerazioni svolte sul testo, potrebbe non essere idonea a risolvere i problemi precedentemente rilevati. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 1.1, 1.2 e Tit. 1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, conferma innanzitutto che l'amministrazione della Difesa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede che le amministrazioni ivi indicate apportino una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in or-

ganico. Pertanto, la prevista istituzione della nuova qualifica di docente di lingue estere per 33 unità dovrà avvenire nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate ai sensi della norma citata e rendendo indisponibili ulteriori posti in organico ai fini della compensazione. Al riguardo, fa presente che il Ministero della difesa ha chiarito che la determinazione in 33 unità della dotazione organica del profilo professionale in questione, di cui 13 da assumere in fase di prima applicazione della legge, risponde alle attuali esigenze dell'Amministrazione, riservandosi, ai fini della suddetta riduzione del 5 per cento, di procedere, sentite le organizzazioni sindacali, alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei criteri di efficienza dell'azione amministrativa, razionalizzazione e migliore utilizzazione delle risorse umane, secondo quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

In merito poi alla richiesta di elementi informativi relativi alla possibilità che l'immissione in ruolo degli *ex* precari insegnanti della Scuola di lingua dell'Esercito possa comportare il diritto al riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della ricostruzione di carriera e ai fini previdenziali, il Ministero della difesa osserva che tali soggetti, per le prestazioni professionali pregresse svolte presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l'Amministrazione, risultano iscritti all'INPS. In ordine, infine, al profilo della eventuale assimilazione dei docenti in questione ai docenti del comparto scuola, chiarisce che la Scuola di lingue estere dell'Esercito non è abilitata al rilascio di titoli equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali.

Per quanto concerne i profili di copertura, concorda sulla necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria al bilancio triennale vigente, nonché, trattandosi di oneri relativi a diritti soggettivi, di riformulare la relativa autorizzazione di spesa come previsione anziché come limite massimo di spesa prevedendo un'adeguata clausola di salvaguardia.

In ordine alla capienza dell'accantonamento preordinato a copertura del presente provvedimento, conferma che l'Atto Camera n. 5433, già approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2004 (Atto Senato n. 1432), reca oneri pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006, la cui copertura è stata assicurata mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del Ministero della difesa. Conseguentemente, ferma restando la quantificazione dell'onere annuale relativa al provvedimento in esame, come indicato nella relazione tecnica, pari a 416.245 euro, è necessario individuare le risorse occorrenti, pari a 10.000 euro a decorrere dal 2006, che potrebbero essere reperite nell'ambito dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Propone, pertanto, di riformulare in modo conseguente la clausola di copertura di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di inserire una specifica clausola di salvaguardia.

Si riserva, infine, di replicare sugli emendamenti in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di approfondire le problematiche di ordine finanziario sottese al disegno di legge in titolo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(255-B) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(623) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(658) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(660) Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso contrario su alcune disposizioni introdotte nel disegno di legge in esame mediante l'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di emendamenti sui quali si era pronunciata negativamente anche la Commissione bilancio della Camera dei deputati, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Richiama in tal senso l'articolo 8, comma 1, che prevede l'estensione ai lavoratori interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, del diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa con la conservazione della normale retribuzione e con la garanzia dell'accreditamento dei relativi contributi previdenziali; l'articolo 10, comma 3, che prevede l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini del trapianto; l'articolo 12, comma 2, infine, che prevede l'aumento del numero dei componenti del Comitato direttivo del Centro nazionale del sangue.

In merito alla richiesta di confermare la disponibilità per l'anno 2005 delle risorse per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge n. 289 del 2002, fa presente che le suddette risorse risultano

tuttora disponibili, in quanto il relativo fondo per i progetti di ricerca non è stato ancora ripartito.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia come le osservazioni del Governo appaiono in linea con i rilievi formulati dal relatore, per cui ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sul disegno di legge in esame, a condizione che vengano soppresse le norme scoperte richiamate anche dal sottosegretario Maria Teresa Armosino e tenuto conto, invece, della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 56, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppressi gli articoli 8, comma 1, 10, comma 3 e 12, comma 2.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 13^a riunite:

(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506): osservazioni favorevoli con rilievo;

Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507): osservazioni favorevoli;

alla 8^a Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497): osservazioni favorevoli;

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(3424) Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 giugno 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione del presidente dell'Unione camere penali italiane Ettore Randazzo.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'ini-*

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051)

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 giugno 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B/*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 giugno 2005, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa*

tiva governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 giugno 2005, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 150)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497).
 - Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 giugno 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva